II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

del 1° gennaio 1995

recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

(95/1/ CE, Euratom, CECA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, e in particolare l'articolo 2;

considerando che il Regno di Norvegia non ha depositato in tempo debito i suoi strumenti di ratifica e non è quindi divenuto membro dell'Unione europea il 1° gennaio 1995;

considerando che, di conseguenza, è indispensabile adattare talune disposizioni contenute nell'articolo 2 di cui sopra;

considerando inoltre che occorre adattare o dichiarare caduche le disposizioni dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati che si riferiscono nominalmente alla Norvegia,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

Il presente trattato, redatto in un unico esemplare, in danese, in francese, in finlandese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in norvegese, in olandese, in portoghese, in spagnolo, in svedese e in tedesco, i testi danese, francese, finlandese, greco, inglese, irlandese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.».

Articolo 2

Il titolo dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea è sostituito dal titolo seguente:

«Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea».

Detto atto è in appresso denominato anche «Atto di adesione».

Articolo 3

Le seguenti disposizioni dell'Atto di adesione cadono:

Parte quarta, titolo II, articoli da 32 a 68, articolo 146 e allegati III, IV, V, VII.

Articolo 4

Il testo del quinto trattino dell'articolo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«— per "nuovi Stati membri" si intendono la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.».

Articolo 5

Il testo dell'articolo 11 dell'Atto di adesione è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, è sostituito dal seguente:

"*Articolo 2*

Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio	25
Danimarca	16
Germania	99
Grecia	25
Spagna	64
Francia	87
Irlanda	15
Italia	87
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	31
Austria	21
Portogallo	25
Finlandia	16
Svezia	22
Regno Unito	87."»

Articolo 6

Il testo dell'articolo 13 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 13*

Il testo dell'articolo 28 del trattato CECA è sostituito dal seguente:

"*Articolo 28*

Il Consiglio, quando è consultato dalla Commissione, delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi alla Commissione.

Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dalla Commissione ottiene l'approvazione:

— della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.

— o, in caso di parità dei voti, e se la Commissione mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.

Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 45 B e 78 nono del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità. Tuttavia, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 45 B, 78 e 78 ter del

presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Austria	4
Portogallo	5
Finlandia	3
Svezia	4
Regno Unito	10

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 62 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno 10 membri.

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti."»

Articolo 7

Il testo dell'articolo 14 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 14*

Il quarto comma dell'articolo 95 del trattato CECA è sostituito dal seguente:

"Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dalla Commissione e dal Consiglio deliberante a maggioranza di dodici quindicesimi dei suoi membri e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del comma precedente, esse sono trasmesse al Parlamento europeo ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono il Parlamento europeo."»

Articolo 8

Il testo dell'articolo 15 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 15*

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato CE e il paragrafo 2 dell'articolo 118 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Austria	4
Portogallo	5
Finlandia	3
Svezia	4
Regno Unito	10

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

— 62 voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.

— 62 voti che esprimano il voto favorevole di almeno 10 membri, negli altri casi."

2. Il secondo comma dell'articolo J.3, punto n. 2 del trattato UE è sostituito dal seguente:

"Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata, in applicazione del primo comma, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, e le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 62 voti che esprimono il voto favorevole di almeno 10 membri."

3. Il secondo comma dell'articolo K.4, paragrafo 3 del trattato UE è sostituito dal seguente:

"Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, para-

grafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 62 voti favorevoli, espressi da almeno 10 membri."

4. La prima frase del secondo comma del punto n. 2 del protocollo sulla politica sociale allegato al trattato CE è sostituita dalla seguente:

"In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, gli atti del Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata sono adottati se hanno ottenuto almeno 52 voti favorevoli."»

Articolo 9

Il testo dell'articolo 16 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 16*

Il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 9 del trattato CECA, il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 157 del trattato CE e il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 126 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"1. La Commissione è composta di 20 membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza."»

Articolo 10

Il testo dell'articolo 17 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 17*

1. Il primo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 165 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 137 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"La Corte di giustizia è composta di 15 giudici."

2. Il paragrafo 1 dell'articolo 2 della decisione del Consiglio (88/591/CECA/CEE/Euratom) è sostituito dal seguente:

"Il Tribunale di primo grado è composto di 15 giudici."»

Articolo 11

Il testo dell'articolo 20 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 20*

Il primo comma dell'articolo 32 bis del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 166 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 138 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali; un nono avvocato generale è nominato dalla data di adesione fino al 6 ottobre 2000."»

Articolo 12

Il testo dell'articolo 21 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 21*

Il secondo e terzo comma dell'articolo 32 ter del trattato CECA, il secondo e terzo comma dell'articolo 167 del trattato CE e il secondo e terzo comma dell'articolo 139 del trattato CEEA sono sostituiti dai seguenti:

"Ogni tre anni si procede ad un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente otto e sette giudici.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta quattro avvocati generali."»

Articolo 13

Il testo dell'articolo 22 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 22*

Il paragrafo 1 dell'articolo 45 B del trattato CECA, il paragrafo 1 dell'articolo 188 B del trattato CE e il paragrafo 1 dell'articolo 160 B del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"1. La Corte dei conti è composta di 15 membri."»

Articolo 14

Il testo dell'articolo 23 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 23*

Il primo comma dell'articolo 194 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 166 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è fissato come segue:

Belgio	12
Danimarca	9
Germania	24
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	12
Austria	12
Portogallo	12
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24"»

Articolo 15

Il testo dell'articolo 24 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 24*

Il secondo comma dell'articolo 198 A del trattato CE è sostituito dal seguente:

"Il numero dei membri del Comitato delle regioni è fissato come segue:

Belgio	12
Danimarca	9
Germania	24
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	12
Austria	12
Portogallo	12
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24."»

Articolo 16

Il testo dell'articolo 25 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 25*

Il primo comma dell'articolo 18 del trattato CECA è sostituito dal seguente:

"Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo. Esso è composto di non meno di 84 membri e di non più di 108 e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti."»

Articolo 17

Il testo dell'articolo 26 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 26*

2. Il primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 134 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

"Il Comitato è composto di 38 membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione."»

Articolo 18

Il testo dell'articolo 27 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 27*

Il paragrafo 1 dell'articolo 227 del trattato CE è sostituito dal seguente:

"Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."»

Articolo 19

Il testo dell'articolo 28 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 28*

È inserito come lettera d) dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato CE, come lettera d) dell'articolo 79 del trattato CECA e come lettera e) dell'articolo 198 del trattato CEEA il testo seguente:

"Il presente trattato non si applica alle isole Åland. Tuttavia il Governo della Repubblica di Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del trattato presso il Governo della Repubblica italiana, che il trattato si applica alle isole Åland conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea. Il Governo della Repubblica italiana rimetterà copia certificata conforme di tale dichiarazione agli Stati membri."»

Articolo 20

Il primo trattino degli articoli 77, 103 e 129 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«— agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi di prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;».

Articolo 21

Il primo comma dell'articolo 120 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Svezia sono autorizzati ad esercitare la loro attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia, a con-

dizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.».

Articolo 22

Il paragrafo 1 dell'articolo 121 dell'Atto di adesione è sostituito dal seguente:

«1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione delle catture, da attribuire alla Svezia, è fissata come segue per specie e per zona:

Specie	Divisione CIEM o IBSFC (1) Zone di riferimento per la fissazione dei TAC	Parti della Svezia (%)
Aringa	III a	50,729
Aringa	III b, c, d (2) salvo "Management Unit 3" della IBSFC (3)	46,044
Aringa	"Management Unit 3" della IBSFC	18,014
Aringa	II a (2), IV, VII d	1,433
Spratto	III a	27,409
Spratto	III b, c, d (2)	47,264
Salmone	III b, c, d (2), salvo il Golfo di Finlandia (4)	36,435
Merluzzo bianco	III a Skagerrak (5)	14,469
Merluzzo bianco	III a Kattegat (6)	37,027
Merluzzo bianco	III b, c, d (2)	35,037 (7)
Merluzzo bianco	II a (2), IV	0,136
Eglefino	III a, III b, c, d (2)	9,942
Eglefino	II a (2), IV	0,514
Merluzzo carbonaro	II a (2), III a, III b, c, d (2), IV	1,187
Merlano	III a	9,647
Merlano	II a (2), IV	0,018
Nasello	III a, III b, c, d (2)	7,844
Sgombro	II a (2), III a, III b, c, d (2), IV	19,165
Passera di mare	III a Skagerrak	4,256
Passera di mare	III a Kattegat	10,000
Passera di mare	III b, c, d (2)	6,356
Sogliola	III a, III b, c, d (2)	3,162
Gamberello boreale	III a	35,006
Scampo	III a, III b, c, d (2)	26,295

(1) IBSFC: Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico.

(2) Acque della Comunità.

(3) Secondo la definizione della IBSFC.

(4) Sottodivisione 32 della IBSFC.

(5) Si definisce Skagerrak la zona limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes ed a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui al più vicino punto della costa svedese.

(6) Definita come la parte della divisione III a non rientrante nella definizione di Skagerrak di cui alla precedente nota (5).

(7) Questa percentuale è applicabile alle prime 50 000 tonnellate per le possibilità di pesca comunitarie. Per le possibilità di pesca comunitarie che superano 50 000 tonnellate, la parte svedese è del 40,000 %. Queste attribuzioni non tengono conto dei continui trasferimenti di contingenti dalla Svezia agli attuali Stati membri dell'Unione quali previsti nell'ambito dell'accordo SEE del 1992.

»

Articolo 23

L'articolo 137, paragrafo 3 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«3. Fatte salve disposizioni speciali del presente titolo che prevedano date o termini diversi, l'applicazione di misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 si conclude alla fine del quinto anno successivo all'adesione per l'Austria e la Finlandia. Tali misure devono comunque tenere integralmente conto, per ogni prodotto, della produzione complessiva durante l'anno 1999.».

Articolo 24

Il testo dell'articolo 138, paragrafo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«1. Durante il periodo transitorio e salvo autorizzazione della Commissione, l'Austria e la Finlandia possono concedere, nelle forme opportune, aiuti nazionali transitori e degressivi ai produttori di prodotti agricoli di base soggetti alla politica agricola comune.

Detti aiuti possono essere differenziati in particolare per regione.».

Articolo 25

Il testo dell'articolo 139, paragrafo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione autorizza l'Austria e la Finlandia a mantenere aiuti non connessi a una produzione particolare e che, per tale ragione, non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo di sostegno ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3. A tale titolo sono autorizzati, in particolare, aiuti alle aziende.».

Articolo 26

Il testo dell'articolo 140 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 140*

La Commissione autorizza l'Austria e la Finlandia ad accordare gli aiuti nazionali transitori contemplati nell'allegato XIV entro i limiti e alle condizioni ivi previste. Nella sua autorizzazione, la Commissione stabilisce il livello iniziale degli aiuti, qualora non risulti dalle condizioni previste dall'allegato, nonché il ritmo della loro degressività.».

Articolo 27

Il testo dell'articolo 141 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 141*

Qualora sussistano serie difficoltà derivanti dall'adesione, che permangano dopo la piena utilizzazione delle possibilità di cui agli articoli 138, 139, 140 e 142 e delle altre misure derivanti dalla normativa esistente nella Comunità, la Commissione può autorizzare la Finlandia a concedere aiuti nazionali ai produttori, per agevolarne la piena integrazione nella politica agricola comune.».

Articolo 28

Il testo dell'articolo 142, paragrafo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione autorizza la Finlandia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento dell'attività agricola in regioni specifiche. Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62° parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile.».

Articolo 29

Il testo dell'articolo 147 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 147*

Nel settore agricolo, qualora gli scambi tra uno o più nuovi Stati membri e la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1994, o gli scambi tra i nuovi Stati membri creino gravi perturbazioni sul mercato dell'Austria e della Finlandia anteriormente al 1° gennaio 2000, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, decide entro 24 ore dal ricevimento di siffatta richiesta sulle misure di salvaguardia che essa reputa necessarie. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.».

Articolo 30

Il testo dell'articolo 156, paragrafo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«1. Immediatamente dopo l'adesione la Commissione è completata mediante la nomina di tre membri supplementari. Il mandato dei membri nominali scade simultaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.».

Articolo 31

Il testo dell'articolo 157, paragrafi da 1 a 4 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 157*

1. Immediatamente dopo l'adesione sia la Corte di giustizia che il Tribunale di primo grado sono completati con la nomina di tre giudici.

2. a) Il mandato di uno dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1997. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato degli altri due giudici scade il 6 ottobre 2000.

b) Il mandato di uno dei giudici del Tribunale di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 1995. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato degli altri due giudici scade il 31 agosto 1998.

3. Immediatamente dopo l'adesione sono nominati tre avvocati generali supplementari.

4. Il mandato di uno dei tre avvocati generali nominati conformemente al paragrafo 3 scade il 6 ottobre 1997. Il mandato degli altri avvocati generali scade il 6 ottobre 2000.».

Articolo 32

Il testo dell'articolo 158 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 158*

Immediatamente dopo l'adesione la Corte dei conti è completata con la nomina di tre membri supplementari. Il mandato di uno dei membri così nominati scade il 20 dicembre 1995. Questo membro è estratto a sorte. Il mandato degli altri membri scade il 9 febbraio 2000.».

Articolo 33

Il testo dell'articolo 159 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 159*

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di 33 membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.».

Articolo 34

Il testo dell'articolo 160 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 160*

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato delle Regioni è completato con la nomina di 33 membri in rappresentanza delle collettività regionali e locali dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.».

Articolo 35

Il testo dell'articolo 161 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 161*

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato con la nomina di dodici membri supplementari. L'Austria, la Finlandia e la Svezia designano ciascuna quattro membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.».

Articolo 36

Il testo dell'articolo 162 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 162*

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato scientifico e tecnico è completato con la nomina di cinque membri supplementari. L'Austria e la Svezia designano due membri ciascuna e la Finlandia uno. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.».

Articolo 37

Il testo dell'articolo 170 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 170*

I testi degli atti delle istituzioni anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua finlandese e svedese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle nove lingue attuali. Essi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.».

Articolo 38

Il testo dell'articolo 176, secondo comma, dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua finlandese e svedese, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle nove lingue attuali.».

Articolo 39

L'allegato I dell'Atto di adesione è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 40

Negli allegati XIII e XIV dell'Atto di adesione le sezioni concernenti la Norvegia cadono.

Articolo 41

Negli allegati II, VI, XV e XVIII dell'Atto di adesione le disposizioni, le menzioni, i termini e le date relativi al Regno di Norvegia cadono.

Articolo 42

Il testo dell'articolo 1 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"*Articolo 3*

Conformemente all'articolo 198 D del presente trattato i membri della Banca sono:

— il Regno del Belgio,

— il Regno di Danimarca,

— la Repubblica federale di Germania,

— la Repubblica ellenica,

— il Regno di Spagna,

— la Repubblica francese,

— l'Irlanda,

— la Repubblica italiana,

— il Granducato del Lussemburgo,

— il Regno dei Paesi Bassi,

— la Repubblica d'Austria,

— la Repubblica portoghese,

— la Repubblica di Finlandia,

— il Regno di Svezia,

— il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."»

Articolo 43

Il testo dell'articolo 2 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"1. Il capitale della Banca è di 62 013 milioni di ecu; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

— Germania	11 017 450 000
— Francia	11 017 450 000
— Italia	11 017 450 000
— Regno Unito	11 017 450 000
— Spagna	4 049 856 000
— Belgio	3 053 960 000
— Paesi Bassi	3 053 960 000
— Svezia	2 026 000 000
— Danimarca	1 546 308 000
— Austria	1 516 000 000
— Finlandia	871 000 000
— Grecia	828 380 000
— Portogallo	533 844 000
— Irlanda	386 576 000
— Lussemburgo	77 316 000."»

Articolo 44

Il testo dell'articolo 4 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4*

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio di amministrazione è composto di 25 amministratori e di 13 sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

— tre amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania

— tre amministratori designati dalla Repubblica francese,

— tre amministratori designati dalla Repubblica italiana,

— tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

— due amministratori designati dal Regno di Spagna,

— un amministratore designato dal Regno del Belgio,

— un amministratore designato dal Regno di Danimarca,

— un amministratore designato dalla Repubblica ellenica,

— un amministratore designato dall'Irlanda,

— un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo,

— un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi,

— un amministratore designato dalla Repubblica d'Austria,

— un amministratore designato dalla Repubblica portoghese,

— un amministratore designato dalla Repubblica di Finlandia,

— un amministratore designato dal Regno di Svezia,

— un amministratore designato dalla Commissione.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

— due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,

— due sostituti designati dalla Repubblica francese,

— due sostituti designati dalla Repubblica italiana,

— due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

— un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,

— un sostituto designato di comune accordo dai Paesi del Benelux,

— un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda,

— un sostituto designato di comune accordo dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,

— un sostituto designato dalla Commissione."»

Articolo 45

Il testo dell'articolo 5 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 5*

Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"La maggioranza qualificata richiede diciassette voti."»

Articolo 46

Il testo dell'articolo 6 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 6*

1. I nuovi Stati membri versano le seguenti somme, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli Stati membri alla data del 1° gennaio 1995:

Svezia	ecu 137 913 558
Austria	ecu 103 196 917
Finlandia	ecu 59 290 577

Tali contributi debbono essere versati in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile e il 31 ottobre. La prima rata è dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione.

2. Per quanto riguarda la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo dell'aumento di capitale deciso l'11 giugno 1990, i nuovi Stati membri partecipano con i seguenti importi:

Svezia	ecu 14 069 444
Austria	ecu 10 527 778
Finlandia	ecu 6 048 611

Tali importi debbono essere versati in otto rate semestrali uguali esigibili alle date indicate per tale aumento di capitale, a partire dal 30 aprile 1995.».

Articolo 47

Il testo dell'articolo 7 del protocollo n. 1 allegato all'atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 7*

I nuovi Stati membri contribuiscono in cinque rate semestrali uguali esigibili alle date indicate nell'articolo 6, paragrafo 1 al fondo di riserva, alle riserve supplementari e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste:

Svezia	3,51736111 %,
Austria	2,63194444 %,
Finlandia	1,51215278 %.».

Articolo 48

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«1. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando tre amministratori, ciascuno dei quali è designato da ciascuno dei nuovi Stati membri, nonché un sostituto designato di comune accordo dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia.».

Articolo 49

Il protocollo n. 3 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal seguente:

«Protocollo n. 3

concernente la popolazione Sami

LE ALTRE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO gli obblighi e gli impegni della Svezia e della Finlandia nei confronti della popolazione Sami a norma del diritto nazionale e internazionale,

PRENDENDO ATTO, in particolare, che la Svezia e la Finlandia si sono prefisse di preservare e sviluppare i mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e lo stile di vita della popolazione Sami,

CONSIDERANDO che la cultura e le condizioni di vita tradizionali dei Sami dipendono da attività economiche primarie quali l'allevamento delle renne nelle zone tradizionali di insediamento dei Sami,

HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni del trattato CE, alla popolazione Sami possono essere concessi diritti esclusivi in materia di allevamento delle renne all'interno delle zone da essi tradizionalmente occupate.

Articolo 2

Il presente protocollo potrà essere integrato per tener conto di eventuali estensioni dei diritti esclusivi dei Sami in relazione ai loro tradizionali mezzi di sussistenza. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni, può adottare i necessari emendamenti del presente protocollo.».

Articolo 50

Le disposizioni del protocollo n. 4 allegato all'Atto di adesione cadono.

Articolo 51

Il protocollo n. 5 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal seguente:

«Protocollo n. 5

concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

I contributi dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono così fissati:

— Repubblica d'Austria	ecu 15 300 000
— Repubblica di Finlandia	ecu 12 100 000
— Regno di Svezia	ecu 16 700 000

Tali contributi sono versati in due rate annue uguali, senza interessi, la prima il 1° gennaio 1995 e la seconda il 1° gennaio 1996.».

Articolo 52

Il protocollo n. 6 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal seguente:

«Protocollo n. 6

concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

viste le richieste della Finlandia e della Svezia dirette ad ottenere un sostegno speciale dei Fondi strutturali per le loro regioni meno densamente popolate;

considerando che l'Unione ha proposto un nuovo obiettivo complementare n. 6;

considerando che questo dispositivo transitorio sarà riesaminato e rivisto contemporaneamente con il regolamento di base (CEE) n. 2081/93 sugli strumenti strutturali e le politiche nel 1999;

considerando che occorre definire i criteri e l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del nuovo obiettivo;

considerando che al nuovo obiettivo saranno attribuite risorse supplementari;

considerando che occorre stabilire le procedure applicabili al nuovo obiettivo,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1999, i Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, ad un ulteriore obiettivo prioritario in aggiunta ai cinque obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio; tale obiettivo è inteso a:

— promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densità di popolazione (in appresso denominato "obiettivo n. 6").

Articolo 2

Le zone interessate dall'obiettivo n. 6 corrispondono in linea di massima o appartengono a regioni di livello NUTS II con una densità di popolazione pari o inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato. Inoltre, l'intervento della Comunità può essere esteso, fatto salvo il principio della concentrazione, anche a zone di dimensioni minori, limitrofe e contigue, rispondenti allo stesso criterio di densità di popolazione.

Tali regioni e zone denominate nel presente protocollo come "regioni" interessate dall'obiettivo n. 6 sono elencate nell'allegato 1.

Articolo 3

Per il periodo 1995-1999, l'importo di 741 milioni di ecu, espresso in prezzi 1995, costituisce l'ammontare appropriato delle risorse della Comunità da impegnare a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP nelle regioni dell'obiettivo n. 6 elencate nell'allegato 1. L'allegato 2 stabilisce la ripartizione delle risorse per anno e per Stato membro. Tali risorse si aggiungono ai fondi già programmati per i pagamenti a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP conformemente al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio.

Articolo 4

Fatti salvi gli articoli 1, 2 e 3, all'obiettivo n. 6 si applicano i regolamenti elencati in appresso, in particolare le disposizioni relative all'obiettivo n. 1:

— regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio;

— regolamenti (CEE) nn. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 del Consiglio, modificati dai regolamenti (CEE) nn. 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 e 2085/93 del Consiglio.

Articolo 5

Le disposizioni del presente protocollo, ivi compresa l'ammissibilità delle regioni elencate nell'allegato 1 all'intervento a titolo dei Fondi strutturali, verranno riesaminate nel 1999 contemporaneamente al regolamento quadro (CEE) n. 2081/93, concernente gli strumenti e le politiche strutturali, in conformità con le procedure stabilite da tale regolamento.

ALLEGATO 1

Regioni interessate dall'obiettivo n. 6

Finlandia:

Le regioni settentrionali e orientali di livello NUTS II costituite dal "Maakunta" (regione di livello NUTS III) di Lappi e dai tre "Maakunnat" di Kainuu, Pohjois-Karjala e Etelä-Savo, comprese le seguenti zone limitrofe:

— nel "Maakunta" di Pohjois-Pohjanmaa: "Seutukunnat" di Ii, Pyhäntä, Kuusamo e Nivala

— nel "Maakunta" di Pohjois-Savo: "Seutukunta" di Nilsiä

— nel "Maakunta" di Keski-Suomi: "Seutukunnat" di Saarijärvi e Viitasaari

— nel "Maakunta" di Keski-Pohjanmaa: "Seutukunta" di Kaustinen.

Svezia:

La regione della Svezia settentrionale di livello NUTS II costituita dai "län" (regione di livello NUTS III) di Norrbotten, Västerbotten e Jämtland, escluse le seguenti zone:

— nel Norrbotten: "kommun" di Luleå, "församling" di Överluleå nel "kommun" di Boden e "kommun" di Piteå (escluso il "folkbokföringsdistrikt" di Markbygden)

— nel Västerbotten: "kommuner" di Nordmaling, Robertsfors, Vännäs e Umeå e "församlingar" di Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Kågedalen, Lövånger, Sankt Olov, Sankt Örjan e Skellefteå nel "kommun" di Skellefteå

ma comprese le seguenti zone limitrofe:

— nel "län" di Västernorrland: "Kommuner" di Ånge e Sollefteå, "församlingar" di Holm e Liden nel "kommun" di Sundsvall e "församlingar" di Anundsjö, Björna, Skorped e Trehörningsjö nel "kommun" di Örnsköldsvik

— nel "län" di Gävleborg: "kommun" di Ljusdal

— nel "län" di Kopparberg: "kommuner" di Älvdalen, Vansbro, Orsa e Malung e "församlingar" di Venjan e Vårmhus nel "kommun" di Mora

— nel "län" di Värmland: "kommun" di Torsby.

I riferimenti NUTS di cui al presente allegato non pregiudicano le definizioni definitive dei livelli NUTS nelle suddette regioni e zone.

ALLEGATO 2

Ripartizione indicativa degli stanziamenti di impegno per l'obiettivo n. 6

milioni di ecu a prezzi 1995

	1995	1996	1997	1998	1999	1995-1999
Finlandia	90	95	101	110	115	511
Svezia	41	43	46	49	51	230
Totale	131	138	147	159	166	741

Queste cifre comprendono, oltre agli stanziamenti concessi per gli obiettivi nn. 3, 4 e 5a, se del caso, gli stanziamenti d'impegno per i progetti pilota, le azioni innovative, gli studi e le iniziative della Comunità di cui all'articolo 3 e all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio.».

Articolo 53

Le disposizioni del protocollo n. 7 allegato all'Atto di adesione cadono.

Articolo 54

Il riferimento alla Norvegia nell'allegato 4 del protocollo n. 9 cade.

Articolo 55

La presente decisione redatta in danese, in francese, in finlandese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in olandese, in portoghese, in spagnolo, in svedese e in tedesco, i dodici testi facenti tutti ugualmente fede, entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Articolo 56

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JUPPÉ

ALLEGATO

SOMMARIO

Pagina

Allegato I: Elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione ... 15

I. Relazioni esterne ... 15

II. Movimenti di capitali e politica economica e monetaria ... 16

III. Concorrenza ... 17
A. Regolamenti di abilitazione ... 17
B. Regolamenti di procedura ... 18
C. Regolamenti di applicazione ... 19
D. Regolamenti di esenzione per categoria ... 20

IV. Politica sociale ... 22
A. Sicurezza sociale ... 22
B. Libera circolazione dei lavoratori ... 67
C. Parità di opportunità tra uomini e donne ... 67
D. Diritto del lavoro ... 67
E. Salute e sicurezza ... 68
F. Persone inabili ... 69
G. Varie ... 69

V. Agricoltura ... 69
A. Disposizioni generali ... 69
B. Organizzazioni comuni dei mercati ... 73
C. Strutture agricole e misure di accompagnamento della politica agricola comune ... 81
D. Legislazione fitosanitaria e in materia di agricoltura biologica ... 82
E. Legislazione veterinaria e zootecnica ... 83
F. Varie ... 105

VI. Trasporti ... 115
A. Trasporti interni ... 115
B. Trasporti per ferrovie ... 117
C. Trasporti per idrovie interne ... 118
D. Trasporti aerei ... 119

VII. Sviluppo ... 120

VIII. Ambiente ... 120
A. Protezione e gestione delle acque ... 120
B. Controllo dell'inquinamento atmosferico ... 122
C. Prevenzione dell'inquinamento acustico ... 124
D. Sostanze chimiche, rischi industriali e biotecnologia ... 124
E. Conservazione della fauna e della flora selvatiche ... 125
F. Gestione dei rifiuti e tecnologie pulite ... 137

IX. Scienza, Ricerca e Sviluppo ... 137

X. Pesca ... 138

XI. Mercato interno e servizi finanziari ... 142
A. Diritto delle società, democrazia industriale e norme di contabilità ... 142
B. Fiscalità diretta, assicurazione e enti creditizi ... 144
C. Libera circolazione delle merci ... 147
D. Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali ... 161
E. Appalti ... 171
F. Proprietà intellettuale e responsabilità per danno da prodotti ... 175

XII. Energia ... 176

XIII. Dogane e imposte indirette ... 181
A. Dogane ... 181
B. Fiscalità ... 210

XIV. Istruzione ... 214

XV. Statistiche ... 215

XVI. Protezione dei consumatori ... 217

XVII. Politica strutturale e regionale ... 217

XVIII. Varie ... 218

ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione

I. RELAZIONI ESTERNE

1. *370 L 0509:* Direttiva 70/509/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti pubblici (GU n. L 254 del 23.11.1970, pag. 1), modificata da:

— *172 B:* Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato A nella nota in calce della prima pagina si aggiunge quanto segue:

«Austria: Österreichische Kontrollbank AG,

Finlandia: Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen,

Svezia: Exportkreditnämden».

2. *393 R 3030:* Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU n. L 275 dell'8.11.1993, pag. 1), modificato da:

— *393 R 3617:* Regolamento (CEE) n. 3617/93 della Commissione, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 22),

— *394 R 0195:* Regolamento (CEE) n. 195/94 della Commissione, del 12 gennaio 1994 (GU n. L 29 del 2.2.1994, pag. 1).

Il secondo trattino dell'articolo 28, paragrafo 6, dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«— due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione come segue:

AT = Austria
BL = Benelux
DE = Germania
DK = Danimarca
EL = Grecia
ES = Spagna
FI = Finlandia
FR = Francia
GB = Regno Unito
IE = Irlanda
IT = Italia
PT = Portogallo
SE = Svezia».

3. *370 L 0510:* Direttiva 70/510/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti privati (GU n. L 254 del 23.11.1970, pag. 26), modificata da:

— *172 B:* Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato A nella nota in calce della prima pagina si aggiunge quanto segue:

«Austria: Österreichische Kontrollbank AG,

Finlandia: Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen,

Svezia: Exportkreditnämden».

4. *373 D 0391:* Decisione 73/391/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione

crediti, garanzie e crediti finanziari (GU n. L 346 del 17.12.1973, pag. 1), modificata da:

— *376 D 0641:* Decisione 76/641/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16.8.1976, pag. 25),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Negli articoli 3, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2 dell'allegato, «sei» è sostituito da «sette».

5. Decisione del Consiglio, del 4 aprile 1978, relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno (non pubblicata, prorogata da ultimo da:

— *393 D 0112:* Decisione 93/112/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992 (GU n. L 44 del 22.2.1993, pag. 1).

Nell'allegato I «Elenco dei partecipanti», Austria, Finlandia e Svezia sono soppresse dall'elenco dei paesi terzi e inserite nella nota in calce che contiene l'elenco degli Stati membri della Comunità.

II. MOVIMENTI DI CAPITALI E POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

1. *358 X 0301 P 0390:* Decisione del Consiglio, del 18 marzo 1958 sullo statuto del Comitato monetario (GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 390/58), modificata da:

— *362 D 0405 P 1064:* Decisione 62/405/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1962 (GU n. 32 del 30.4.1962, pag. 1064/62),

— *172 B:* Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *372 D 0377:* Decisione 72/377/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1972 (GU n. L 257 del 15.11.1972, pag. 20),

— *376 D 0332:* Decisione 76/332/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1976 (GU n. L 84 del 31.3.1976, pag. 56),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

a) All'articolo 7 «quattordici» è sostituito da «diciassette»;

b) All'articolo 10, paragrafo 1, «quattordici» è sostituito da «diciassette».

2. *388 R 1969:* Regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 178 dell'8.7.1988, pag. 1).

L'allegato è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Massimali di esposizione debitoria previsti all'articolo 1, paragrafo 3:

	Milioni di ECU	% totale
Belgio	782	5,62
Danimarca	364	2,62
Germania	2 427	17,43
Grecia	209	1,50
Spagna	1 012	7,27
Francia	2 427	17,43
Irlanda	141	1,01
Italia	1 617	11,61
Lussemburgo	28	0,20
Paesi Bassi	808	5,80
Austria	485	3,48
Portogallo	202	1,45
Finlandia	309	2,22
Svezia	687	4,93
Regno Unito	2 427	17,43
Totale	13 925	100,00»

III. CONCORRENZA

A. REGOLAMENTI DI ABILITAZIONE

1. *365 R 0019:* Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU n. 36 del 6.3.1965, pag. 533/65), modificato da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

All'articolo 4:

— al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Le disposizioni dei commi precedenti sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.»

— il paragrafo 2 è completato dal comma seguente:

«Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e che devono essere notificati entro sei mesi dalla data di adesione, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se la notificazione è stata effettuata durante tale periodo. Il presente paragrafo non si applica agli accordi e alle pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.»

2. *371 R 2821:* Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 46), modificato da:

— *372 R 2743:* Regolamento (CEE) n. 2743/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 144),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

All'articolo 4:

— al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Le disposizioni dei commi precedenti sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.»

— il paragrafo 2 è completato dal comma seguente:

«Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e che devono essere notificati entro sei mesi dalla data di adesione, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se la notificazione è stata effettuata durante tale periodo. Il presente paragrafo non si applica agli accordi e alle pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.»

3. *387 R 3976:* Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 9), modificato da:

— *390 R 2344:* Regolamento (CEE) n. 2344/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990 (GU n. L 217 dell'11.8.1990, pag. 15),

— *392 R 2411:* Regolamento (CEE) n. 2411/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 (GU n. L 240 del 24.8.1992, pag. 19).

Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 può stabilire che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica, per il periodo stabilito da detto regolamento, agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione, ai quali

l'articolo 85, paragrafo 1 si applica in virtù dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 85, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell'adesione rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».

4. *392 R 0479:* Regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») (GU n. 55 del 29.2.1992, pag. 3).

Si inserisce il seguente articolo:

«*Articolo 3 bis*

Un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 può stabilire che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica, per il periodo stabilito da detto regolamento, agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione, ai quali l'articolo 85, paragrafo 1 si applica in virtù dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 85, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell'adesione rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».

B. REGOLAMENTI DI PROCEDURA

1. *362 R 0017:* Regolamento (CEE) n. 17/62 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 — Primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62), modificato da:

— *362 R 0059:* Regolamento (CEE) n. 59/62 del Consiglio, del 3 luglio 1962 (GU n. 58 del 10.7.1962, pag. 1655/62),

— *363 R 0118:* Regolamento (CEE) n. 118/63 del Consiglio, del 5 novembre 1963 (GU n. 162 del 7.11.1963, pag. 2696/63),

— *371 R 2822:* Regolamento (CEE) n. 2822/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 (GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 49),

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

All'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Esse non si applicano tuttavia agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE.»

2. *368 R 1017:* Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1), modificato da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

All'articolo 30:

— al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. Tuttavia, il presente comma non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».

3. *386 R 4056:* Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4).

Si inserisce il seguente articolo:

«*Articolo 26 bis*

Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».

4. *389 R 4064:* Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1), nella versione rettificata pubblicata nella GU n. L 257 del 21.9.90, pag. 13.

All'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Per quanto riguarda le concentrazioni cui si applica il presente regolamento in conseguenza dell'adesione, la data di entrata in vigore del regolamento stesso è sostituita dalla data di adesione. La disposizione del paragrafo 2, seconda alternativa, è parimenti applicabile alle procedure avviate da parte di un'autorità competente in materia di concorrenza dei nuovi Stati membri o dall'Autorità di vigilanza dell'EFTA.»

C. REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE

1. *362 R 0027:* Regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962: Primo regolamento d'applicazione del regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962 (GU n. 35 del 10.5.1962, pag. 1118), modificato da:

   — *375 R 1699:* Regolamento (CEE) n. 1699/75 della Commissione, del 2 luglio 1975 (GU n. L 172 del 3.7.1975, pag. 11),

   — *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   — *385 R 2526:* Regolamento (CEE) n. 2526/85 della Commissione, del 5 agosto 1985 (GU n. L 240 del 7.9.1985, pag. 1),

   — *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   — *393 R 3666:* Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1).

   All'articolo 2, paragrafo 1 «quindici» è sostituito da «diciotto».

2. *369 R 1629:* Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce, previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 1), modificato da:

   — *393 R 3666:* Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1).

   All'articolo 3, paragrafo 5 «quindici» è sostituito da «diciotto».

3. *388 R 4260:* Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 1), modificato da:

   — *393 R 3666:* Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1).

   All'articolo 4, paragrafo 4 «quindici» è sostituito da «diciotto».

4. *388 R 4261:* Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 10), modificato da:

   — *393 R 3666:* Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1).

   All'articolo 3, paragrafo 4 «quindici» è sostituito da «diciotto».

5. *390 R 2367:* Regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione, del 25 luglio 1990, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 219 del 14.8.1990, pag. 5), modificato da:

— *393 R 3666:* Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1).

All'articolo 2, paragrafo 2 «ventuno» è sostituito da «ventiquattro» e «sedici» da «diciannove».

D. REGOLAMENTI DI ESENZIONE PER CATEGORIA

1. *383 R 1983:* Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 1), modificato da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Si inserisce il seguente articolo:

«*Articolo 7 bis*

Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».

2. *383 R 1984:* Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 5), nella versione rettificata pubblicata nella GU n. L 281 del 13.10.1983, pag. 24, modificato da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Si inserisce il seguente articolo:

«*Articolo 15 bis*

Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».

3. *384 R 2349:* Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto (GU n. L 219 del 16.8.1984, pag. 15), modificato da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *393 R 0151:* Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8).

All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Gli articoli 6 e 7 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1° febbraio 1963, del 1° gennaio 1967 e del 1° aprile 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente all'articolo 7 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».

4. *385 R 0123:* Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU n. L 15 del 18.1.1985, pag. 16), modificato da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166).

All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Gli articoli 7 e 8 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1° febbraio 1963, del 1° gennaio 1967 e del 1° ottobre 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente all'articolo 8 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.»

5. *385 R 0417:* Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 1), modificato da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *393 R 0151:* Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8).

All'articolo 9 bis è aggiunto il testo seguente:

«Il precedente comma si applica mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, restando inteso che le date sono rispettivamente la data di adesione di tali paesi e la data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Tuttavia, il presente comma non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.»

6. *385 R 0418:* Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 5), modificato da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *393 R 0151:* Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8).

All'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1° febbraio 1963, del 1° gennaio 1967, del 1° marzo 1985 e del 1° settembre 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente al paragrafo 3 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.»

7. *388 R 4087:* Regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising (GU n. L 359 del 28.12.1988, pag. 46).

È inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 8 bis*

Il divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi di franchising in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e che a seguito all'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE.»

8. *389 R 0556:* Regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di know-how (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 1), modificato da:

— *393 R 0151:* Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8).

All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Gli articoli 8 e 9 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1° febbraio 1963 e del 1° gennaio 1967 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Le modifiche apportate a questi accordi conformemente all'articolo 9 non devono essere comunicate alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.»

9. *392 R 3932:* Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU n. L 398 del 31.12.1992, pag. 7).

All'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Gli articoli 18 e 19 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1° febbraio 1963, del 1° gennaio 1967,

31 dicembre 1993 e 1° aprile 1993 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Le modifiche apportate agli accordi ai sensi dell'articolo 19 non devono essere notificate alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.»

10. *393 R 1617:* Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU n. L 155 del 26.6.1993, pag. 18).

Si inserisce il seguente articolo:

«*Articolo 6 bis*

Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».

11. *393 R 3652:* Regolamento (CE) n. 3652/93 della Commissione, del 22 dicembre 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo (GU n. L 333 del 31.12.1993, pag. 37).

Si inserisce il seguente articolo:

«*Articolo 14 bis*

Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».

IV. POLITICA SOCIALE

A. SICUREZZA SOCIALE

1. *371 R 1408:* Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, (GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato e aggiornato da:

— *383 R 2001:* Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6),

e successivamente modificato da:

— *385 R 1660:* Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1),

— *385 R 1661:* Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170),

— *386 R 3811:* Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5),

— *389 R 1305:* Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1),

— *389 R 2332:* Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1),

— *389 R 3427:* Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1),

— *391 R 2195:* Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2),

— *392 R 1247:* Regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 1),

— *392 R 1248:* Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 7),

— *392 R 1249:* Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 28),

— *393 R 1945:* Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 1).

a) Nell'articolo 82, paragrafo 1, «72» è sostituito da «90»;

b) L'allegato I, Parte I «Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi (articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento)» è modificato come segue:

i) dopo i termini «senza oggetto» della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce:

«K. AUSTRIA

Senza oggetto.»;

ii) le rubriche «K. PORTOGALLO» e «L. REGNO UNITO» diventano «L. PORTOGALLO» e «O. REGNO UNITO»;

iii) dopo i termini «Senza oggetto.», della rubrica «L. PORTOGALLO» si inserisce:

«M. FINLANDIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle pensioni da lavoro.

N. SVEZIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legislazione sull'assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro.»;

c) L'allegato I, Parte II «Familiari (Articolo 1, lettera f), seconda frase, del regolamento)» è modificato come segue:

i) dopo la rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce:

«K. AUSTRIA

Senza oggetto.»;

ii) le rubriche «K. PORTOGALLO» e «L. REGNO UNITO» diventano «L. PORTOGALLO» e «O. REGNO UNITO»;

iii) dopo i termini «Senza oggetto.», della rubrica «L. PORTOGALLO» si inserisce:

«M. FINLANDIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio ai sensi della legge sull'assicurazione malattia.

N. SVEZIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.»;

d) L'allegato II «(Articolo 1, lettere j) e u), del regolamento)», Parte I «Regimi speciali di lavoratori autonomi esclusi dal campo d'applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera j), quarto comma» è modificato come segue:

i) dopo i termini «Senza oggetto.», della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce:

«K. AUSTRIA

Le Istituzioni di assicurazione e di previdenza (Versicherungs- und Versorgungswerke), segnatamente gli enti previdenziali (Fürsorgeeinrichtungen) e il sistema d'estensione della ripartizione degli onorari (erweiterte Honorarverteilung) per medici, veterinari, avvocati, consulenti legali e ingegneri civili (Ziviltechniker)»;

ii) le rubriche «K. PORTOGALLO» e «L. REGNO UNITO» diventano «L. PORTOGALLO» e «O. REGNO UNITO»;

iii) dopo i termini «Senza oggetto.», della rubrica «L. PORTOGALLO» si inserisce:

«M. FINLANDIA

Senza oggetto.

N. SVEZIA

Senza oggetto.»:

e) L'allegato II, Parte II. «Assegni speciali di nascita esclusi dal campo d'applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera u)» è modificato come segue:

i) dopo il termine «Nulla.», della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce:

«K. AUSTRIA

La parte generale dell'assegno di nascita.»;

ii) le rubriche «K. PORTOGALLO» e «L. REGNO UNITO» diventano «L. PORTOGALLO» e «O. REGNO UNITO»;

iii) dopo il termine «Nulla.», della rubrica «M. PORTOGALLO» si inserisce:

«M. FINLANDIA

Il pacchetto "maternità" o l'assegno forfettario di maternità in applicazione della legge sull'assegno di maternità.

N. SVEZIA

Nulla.»;

f) L'allegato II, Parte III. «Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter, che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento» è modificato come segue:

i) dopo il termine «Nulla.», della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce:

«K. AUSTRIA

Le prestazioni accordate a norma della legislazione dei Bundesländer a favore dei minorati e delle persone bisognose d'assistenza.»;

ii) le rubriche «K. PORTOGALLO» e «L. REGNO UNITO» diventano «L. PORTOGALLO» e «O. REGNO UNITO»;

iii) dopo il termine «Nulla.», della rubrica «L. PORTOGALLO» si inserisce:

«M. FINLANDIA

Nulla.

N. SVEZIA

Nulla.»;

g) L'allegato II bis «(Articolo 10 bis del regolamento)» è modificato come segue:

i) dopo i termini «Nulla.», della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce:

«K. AUSTRIA

a) Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali — ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio — GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori — BSVG).

b) Assegno di assistenza (Pflegegeld) ai sensi della legge federale austriaca sugli assegni di assistenza (Bundespflegegeldgesetz), ad eccezione degli assegni di assistenza corrisposti dagli istituti di assicurazione contro gli infortuni per minorazioni causate da infortunio sul lavoro o malattia professionale.»;

ii) le rubriche «K. PORTOGALLO» e «L. REGNO UNITO» diventano «L. PORTOGALLO» e «O. REGNO UNITO»;

iii) dopo l'ultima voce della rubrica «L. PORTOGALLO» si inserisce:

«M. FINLANDIA

a) Assegno per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli, 444/69).

b) Assegno di invalidità (legge sugli assegni di invalidità, 124/88).

c) Indennità di alloggio per pensionati (legge sulle indennità di alloggio per pensionati, 591/78).

d) Assegno base di disoccupazione (Legge sull'assegno di disoccupazione 602/84) nei casi in cui la persona non soddisfi le corrispondenti condizioni per l'assegno di disoccupazione rapportato allo stipendio.

N. SVEZIA

a) Integrazioni comunali di alloggio delle pensioni di base (legge 1962: 392, ristampa 1976: 1014).

b) Assegno di invalidità non corrisposto a titolari di pensione (legge 1962: 381, ristampa 1982: 120).

c) Assegno per la cura dei figli minorati (legge 1962: 381, ristampa 1982: 120);»

h) L'allegato III, Parte A. «Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento» è modificato come segue:

i) dopo il termine «Nulla.», della rubrica «9. BELGIO-PAESI BASSI» si inserisce:

«10. BELGIO-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

ii) la numerazione della rubrica «BELGIO-PORTOGALLO» passa da «10» a «11» e si inserisce quanto segue:

«12. BELGIO-FINLANDIA

Senza oggetto.

13. BELGIO-SVEZIA

Senza oggetto.»;

iii) la numerazione della rubrica «BELGIO-REGNO UNITO» passa da «11» a «14» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«15. DANIMARCA-GERMANIA»

«16. DANIMARCA-SPAGNA»

«17. DANIMARCA-FRANCIA»

«18. DANIMARCA-GRECIA»

«19. DANIMARCA-IRLANDA»

«20. DANIMARCA-ITALIA»

«21. DANIMARCA-LUSSEMBURGO»

«22. DANIMARCA-PAESI BASSI»;

iv) dopo i termini «Senza oggetto» della rubrica «22. DANIMARCA-PAESI BASSI» si inserisce:

«23. DANIMARCA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

v) la numerazione della rubrica «DANIMARCA-PORTOGALLO» passa da «20» a «24» e si inserisce quanto segue:

«25. DANIMARCA-FINLANDIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

26. DANIMARCA-SVEZIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.»;

vi) la numerazione della rubrica «DANIMARCA-REGNO UNITO» passa da «21» a «27» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«28. GERMANIA-SPAGNA»

«29. GERMANIA-FRANCIA»

«30. GERMANIA-GRECIA»

«31. GERMANIA-IRLANDA»

«32. GERMANIA-ITALIA»

«33. GERMANIA-LUSSEMBURGO»

«34. GERMANIA-PAESI BASSI»;

vii) dopo il testo della rubrica «34. GERMANIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«35. GERMANIA-AUSTRIA

a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980.

b) Paragrafo 3, lettere c) e d), paragrafo 17, paragrafo 20, lettera a) e paragrafo 21 del protocollo finale di detta convenzione.

c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui:

i) la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa al 1° gennaio 1994;

ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente al 1° gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni sia iniziata anteriormente al 31 dicembre 1994.

f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non può superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione.

g) Articolo 2 della convenzione complementare n. 1 di detta convenzione, del 10 aprile 1969.

h) Articolo 1, paragrafo 5 e articolo 8 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978.

i) Paragrafo 10 del protocollo finale di detta convenzione.»;

viii) la numerazione della rubrica «GERMANIA-PORTOGALLO» passa da «29» a «36» e si inserisce quanto segue:

«37. GERMANIA-FINLANDIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979.

b) Punto 9, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

38. GERMANIA-SVEZIA

a) Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.

b) Punto 8, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.»;

ix) la numerazione della rubrica «GERMANIA-REGNO UNITO» passa da «30» a «39» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«40. SPAGNA-FRANCIA»

«41. SPAGNA-GRECIA»

«42. SPAGNA-IRLANDA»

«43. SPAGNA-ITALIA»

«44. SPAGNA-LUSSEMBURGO»

«45. SPAGNA-PAESI BASSI»;

x) dopo il testo della rubrica «45. SPAGNA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«46. SPAGNA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

xi) la numerazione della rubrica «SPAGNA-PORTOGALLO» passa da «37» a «47» e si inserisce quanto segue:

«48. SPAGNA-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.

49. SPAGNA-SVEZIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.»;

xii) la numerazione della rubrica «SPAGNA-REGNO UNITO» passa da «38» a «50» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«51. FRANCIA-GRECIA»

«52. FRANCIA-IRLANDA»

«53. FRANCIA-ITALIA»

«54. FRANCIA-LUSSEMBURGO»

«55. FRANCIA-PAESI BASSI»;

xiii) dopo il testo della rubrica «55. FRANCIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«56. FRANCIA-AUSTRIA

Nulla.»;

xiv) la numerazione della rubrica «FRANCIA-PORTOGALLO» passa da «44» a «57» e si inserisce quanto segue:

«58. FRANCIA-FINLANDIA

Nulla.

59. FRANCIA-SVEZIA

Nulla.»;

xv) la numerazione della rubrica «FRANCIA-REGNO UNITO» passa da «45» a «60» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«61. GRECIA-IRLANDA»

«62. GRECIA-ITALIA»

«63. GRECIA-LUSSEMBURGO»

«64. GRECIA-PAESI BASSI»;

xvi) dopo il testo della rubrica «64. GRECIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«65. GRECIA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

xvii) la numerazione della rubrica «GRECIA-PORTOGALLO» passa da «50» a «66» e si inserisce quanto segue:

«67. GRECIA-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 21 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988.

68. GRECIA-SVEZIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.»;

xviii) la numerazione della rubrica «GRECIA-REGNO UNITO» passa da «51» a «69» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«70. IRLANDA-ITALIA»

«71. IRLANDA-LUSSEMBURGO»

«72. IRLANDA-PAESI BASSI»;

xix) dopo il testo della rubrica «72. IRLANDA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«73. IRLANDA-AUSTRIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

xx) la numerazione della rubrica «IRLANDA-PORTOGALLO» passa da «55» a «74» e si inserisce quanto segue:

«75. IRLANDA-FINLANDIA

Senza oggetto.

76. IRLANDA-SVEZIA

Senza oggetto.»;

xxi) la numerazione della rubrica «IRLANDA-REGNO UNITO» passa da «56» a «77» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«78. ITALIA-LUSSEMBURGO»

«79. ITALIA-PAESI BASSI»;

xxii) dopo il testo della rubrica «79. ITALIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«80. ITALIA-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.

b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

xxiii) la numerazione della rubrica «ITALIA-PORTOGALLO» passa da «59» a «81» e si inserisce quanto segue:

«82. ITALIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

83. ITALIA-SVEZIA

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.»;

xxiv) la numerazione della rubrica «ITALIA-REGNO UNITO» passa da «60» a «84» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:

«85. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI»;

xxv) dopo il testo della rubrica «85. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«86. LUSSEMBURGO-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978.

b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

xxvi) la numerazione della rubrica «LUSSEMBURGO-PORTOGALLO» passa da «62» a «87» e si inserisce quanto segue:

«88. LUSSEMBURGO-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.

89. LUSSEMBURGO-SVEZIA

a) Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Articolo 30 di detta convenzione.»;

xxvii) la numerazione della rubrica «LUSSEMBURGO-REGNO UNITO» passa da «63» a «90» e si inserisce quanto segue:

«91. PAESI BASSI-AUSTRIA

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

xxviii) la numerazione della rubrica «PAESI BASSI-PORTOGALLO» passa da «64» a «92» e si inserisce quanto segue:

«93. PAESI BASSI-FINLANDIA

Senza oggetto.

94. PAESI BASSI-SVEZIA

Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

xxix) la numerazione della rubrica «PAESI BASSI-REGNO UNITO» passa da «65» a «95» e si inserisce quanto segue:

« 96. AUSTRIA-PORTOGALLO

Nulla.

97. AUSTRIA-FINLANDIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 modificata dalla convenzione complementare del 9 marzo 1993 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

98. AUSTRIA-SVEZIA

a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b)Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

99. AUSTRIA-REGNO UNITO

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 dicembre 1985 e n. 2 del 13 ottobre 1992 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.

100. PORTOGALLO-FINLANDIA

Senza oggetto.

101. PORTOGALLO-SVEZIA

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.»;

xxx) la numerazione della rubrica «PORTOGALLO-REGNO UNITO» passa da «66» a «102» e si inserisce quanto segue:

«103. FINLANDIA-SVEZIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

104. FINLANDIA-REGNO UNITO

Nulla.

105. SVEZIA-REGNO UNITO

Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.».

i) L'allegato III, parte B «Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento» è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica «9. BELGIO-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«10. BELGIO-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

ii) la numerazione della rubrica «BELGIO-PORTOGALLO» passa da «10» a «11» e si inserisce quanto segue:

«12. BELGIO-FINLANDIA

Senza oggetto.

13. BELGIO-SVEZIA

Senza oggetto.»;

iii) la numerazione della rubrica «BELGIO-REGNO UNITO» passa da «11» a «14» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«15. DANIMARCA-GERMANIA»

«16. DANIMARCA-SPAGNA»

«17. DANIMARCA-FRANCIA»

«18. DANIMARCA-GRECIA»

«19. DANIMARCA-IRLANDA»

«20. DANIMARCA-ITALIA»

«21. DANIMARCA-LUSSEMBURGO»

«22. DANIMARCA-PAESI BASSI»;

iv) dopo il testo della rubrica «22. DANIMARCA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«23. DANIMARCA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

v) la numerazione della rubrica «DANIMARCA-PORTOGALLO» passa da «20» a «24» e si inserisce quanto segue:

«25. DANIMARCA-FINLANDIA

Nulla.

26. DANIMARCA-SVEZIA

Nulla.»;

vi) la numerazione della rubrica «DANIMARCA-REGNO UNITO» passa da «21» a «27» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«28. GERMANIA-SPAGNA»

«29. GERMANIA-FRANCIA»

«30. GERMANIA-GRECIA»

«31. GERMANIA-IRLANDA»

«32. GERMANIA-ITALIA»

«33. GERMANIA-LUSSEMBURGO»

«34. GERMANIA-PAESI BASSI.»;

vii) dopo il testo della rubrica «34. GERMANIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«35. GERMANIA-AUSTRIA

a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980.

b) Paragrafo 20, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione.

e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui:

i) la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa al 1° gennaio 1994;

ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente al 1° gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni inizi entro il 31 dicembre 1994.

f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non può superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione.»;

viii) la numerazione della rubrica «GERMANIA-PORTOGALLO» passa da «29» a «36» e si inserisce quanto segue:

«37. GERMANIA-FINLANDIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979.

38. GERMANIA-SVEZIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.»;

ix) la numerazione della rubrica «GERMANIA-REGNO UNITO» passa da «30» a «39» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«40. SPAGNA-FRANCIA»

«41. SPAGNA-GRECIA»

«42. SPAGNA-IRLANDA»

«43. SPAGNA-ITALIA»

«44. SPAGNA-LUSSEMBURGO»

«45. SPAGNA-PAESI BASSI»;

x) dopo il testo della rubrica «45. SPAGNA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«46. SPAGNA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

xi) la numerazione della rubrica «SPAGNA-PORTOGALLO» passa da «37» a «47» e si inserisce quanto segue:

«48. SPAGNA-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.

49. SPAGNA-SVEZIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.»;

xii) la numerazione della rubrica «SPAGNA-REGNO UNITO» passa da «38» a «50» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«51. FRANCIA-GRECIA»

«52. FRANCIA-IRLANDA»

«53. FRANCIA-ITALIA»

«54. FRANCIA-LUSSEMBURGO»

«55. FRANCIA-PAESI BASSI»;

xiii) dopo il testo della rubrica «55. FRANCIA-PAESI-BASSI» si inserisce quanto segue:

«56. FRANCIA-AUSTRIA

Nulla.»;

xiv) la numerazione della rubrica «FRANCIA-PORTOGALLO» passa da «44» a «57» e si inserisce quanto segue:

«58. FRANCIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

59. FRANCIA-SVEZIA

Nulla.»;

xv) la numerazione della rubrica «FRANCIA-REGNO UNITO» passa da «45» a «60» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«61. GRECIA-IRLANDA»

«62. GRECIA-ITALIA»

«63. GRECIA-LUSSEMBURGO»

«64. GRECIA-PAESI BASSI»;

xvi) dopo il testo della rubrica «64. GRECIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«65. GRECIA-AUSTRIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

xvii) la numerazione della rubrica «GRECIA-PORTOGALLO» passa da «50» a «66» e si inserisce quanto segue:

«67. GRECIA-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988.

68. GRECIA-SVEZIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.»;

xviii) la numerazione della rubrica «GRECIA-REGNO UNITO» passa da «51» a «69» e la numerazione delle rubriche successive è modificata come segue:

«70. IRLANDA-ITALIA»

«71. IRLANDA-LUSSEMBURGO»

«72. IRLANDA-PAESI BASSI»;

xix) dopo il testo della rubrica «72. IRLANDA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«73. IRLANDA-AUSTRIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

xx) la numerazione della rubrica «IRLANDA-PORTOGALLO» passa da «55» a «74» e si inserisce quanto segue:

«75. IRLANDA-FINLANDIA

Senza oggetto.

76. IRLANDA-SVEZIA

Senza oggetto.»;

xxi) la numerazione della rubrica «IRLANDA-REGNO UNITO» passa da «56» a «77» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«78. ITALIA-LUSSEMBURGO»

«79. ITALIA-PAESI BASSI»;

xxii) dopo il testo della rubrica «79. ITALIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«80. ITALIA-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.

b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

xxiii) la numerazione della rubrica «ITALIA-PORTOGALLO» passa da «59» a «81» e si inserisce quanto segue:

«82. ITALIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

83. ITALIA-SVEZIA

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.»;

xxiv) la numerazione della rubrica «ITALIA-REGNO UNITO» passa da «60» a «84» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:

«85. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI»;

xxv) dopo il testo della rubrica «85. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«86. LUSSEMBURGO-AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalla convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978.

b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

xxvi) la numerazione della rubrica «LUSSEMBURGO-PORTOGALLO» passa da «62» a «87» e si inserisce quanto segue:

«88. LUSSEMBURGO-FINLANDIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.

89. LUSSEMBURGO-SVEZIA

Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

xxvii) la numerazione della rubrica «LUSSEMBURGO-REGNO UNITO» passa da «63» a «90» e si inserisce quanto segue:

«91. PAESI BASSI-AUSTRIA

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

xxviii) la numerazione della rubrica «PAESI BASSI-PORTOGALLO» passa da «64» a «92» e si inserisce quanto segue:

«93. PAESI BASSI-FINLANDIA

Senza oggetto.

94. PAESI BASSI-SVEZIA

Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;

xxix) la numerazione della rubrica «PAESI BASSI-REGNO UNITO» passa da «65» a «95» e si inserisce quanto segue:

«96. AUSTRIA-PORTOGALLO

Nulla.

97. AUSTRIA-FINLANDIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 modificata dalla convenzione complementare del 9 marzo 1993 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

98. AUSTRIA-SVEZIA

a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

99. AUSTRIA-REGNO UNITO

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 dicembre 1985 e n. 2 del 13 ottobre 1992 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.

100. PORTOGALLO-FINLANDIA

Senza oggetto.

101. PORTOGALLO-SVEZIA

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.»;

xxx) la numerazione della rubrica «PORTOGALLO-REGNO UNITO» passa da «66» a «102» e si inserisce quanto segue:

«103. FINLANDIA-SVEZIA

Nulla.

104. FINLANDIA-REGNO UNITO

Nulla.

105. SVEZIA-REGNO UNITO

Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.»;

j) l'allegato IV, parte A «Legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento, secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione» è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«K. AUSTRIA

Nulla»;

ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «L. PORTOGALLO»;

iii) dopo il testo della rubrica «L. PORTOGALLO» si inserisce quanto segue:

«M. FINLANDIA

Pensioni nazionali ai minorati dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni (547/93)).

N. SVEZIA

Nulla.»;

iv) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «O. REGNO UNITO»;

k) l'allegato IV, parte B «Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 45, paragrafo 3 del regolamento n. 1408/71» è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«K. AUSTRIA

Nulla.»;

ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «L. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«M. FINLANDIA

Nulla.

N. SVEZIA

Nulla.»;

iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «O. REGNO UNITO»;

l) l'allegato IV, parte C «Casi previsti all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento» è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«K. AUSTRIA

Nulla.»;

ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «L. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«M. FINLANDIA

Nulla.

N. SVEZIA

Tutte le domande di pensione di vecchiaia di base e complementari, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato IV, parte D.»;

iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «O. REGNO UNITO»;

m) l'allegato IV, parte D, è sostituito dal testo seguente:

«Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2 del regolamento»

«1. Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti:

a) le prestazioni di invalidità previste dalle legislazioni menzionate nella parte A del presente allegato;

b) la pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1° ottobre 1989;

c) l'assegno in caso di morte e le pensioni di reversibilità erogati in Spagna nell'ambito dei regimi generali e speciali;

d) l'assegno vedovile ai sensi dell'assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori agricoli;

e) la pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale francese di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base ad una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i);

f) la pensione vedovile nei Paesi Bassi ai sensi della legge 9 aprile 1959, relativa all'assicurazione generalizzata per vedove e orfani, con le successive modifiche;

g) le pensioni nazionali finlandesi stabilite ai sensi della legge nazionale sulle pensioni dell'8 giugno 1956 e assegnate conformemente alle norme transitorie della legge nazionale sulle pensioni (547/93);

h) la pensione base svedese completa assegnata conformemente alla legislazione sulle pensioni base applicata anteriormente al 1° gennaio 1993 e la pensione base completa assegnata conformemente alle norme transitorie della legislazione applicata a decorrere da tale data.

2. Prestazioni di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, il cui importo è determinato in base ad un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore:

a) le pensioni danesi di collocamento a riposo anticipato il cui importo è fissato conformemente alla legislazione in vigore anteriormente al 1° ottobre 1984;

b) le pensioni tedesche di invalidità e di reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo complementare e le pensioni tedesche di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito;

c) le pensioni italiane di inabilità;

d) le pensioni lussemburghesi di invalidità e di reversibilità;

e) le pensioni da lavoro finlandesi per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale;

f) le pensioni di invalidità e di reversibilità svedesi per le quali si tiene conto di un periodo assicurativo fittizio e le pensioni di vecchiaia svedesi per le quali si tiene conto di un periodo fittizio già acquisito.

3. Accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b), punto i) del regolamento conclusi per evitare di prendere in considerazione due o più volte il medesimo periodo fittizio:

Accordo tra il Governo del Granducato del Lussemburgo e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo a varie questioni di sicurezza sociale del 20 luglio 1978

Convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale.»;

n) L'allegato VI è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«K. AUSTRIA

1. Ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento una persona che percepisce una pensione di dipendente statale è considerata un pensionato.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento non si tiene conto degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare nè delle prestazioni supplementari a vantaggio dei minatori previsti dalla legislazione austriaca. In tali casi l'importo calcolato conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento è maggiorato degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare e delle prestazioni supplementari per i minatori.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, nell'applicare la legislazione austriaca si considera come data di riferimento per una pensione (Stichtag) la data in cui il rischio si avvera.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del regolamento non può derivare una limitazione del diritto a prestazioni in virtù della legislazione austriaca per quanto concerne le persone la cui situazione sul piano della sicurezza sociale abbia subito pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro ascendenza.»;

ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «L. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«M. FINLANDIA

1. Onde stabilire se si debba tener conto del periodo che intercorre tra il momento in cui sopravviene l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro) all'atto di calcolare l'importo della pensione da lavoro finlandese, i periodi di assicurazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione per quanto concerne la condizione della residenza in Finlandia.

2. Qualora l'attività lavorativa subordinata o autonoma in Finlandia sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro e qualora la pensione, in virtù della legislazione finlandese sulle pensioni da lavoro, non comprenda più il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato membro ai fini del periodo futuro come se si trattasse di periodi assicurativi in Finlandia.

3. Qualora, in virtù della legislazione finlandese, un'istituzione finlandese debba pagare un aumento in seguito ad un ritardo nell'evadere una richiesta di prestazione, una richiesta presentata ad un'istituzione di un altro Stato membro è considerata, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legislazione finlandese in merito a detto aumento, come se fosse stata presentata alla data in cui detta richiesta, con la necessaria documentazione, è pervenuta all'istituzione competente in Finlandia.

N. SVEZIA

1. Nell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, per determinare il diritto di una persona a prestazioni parentali, i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, diverso dalla Svezia, si considerano basati sullo stesso guadagno medio computato per i periodi assicurativi in Svezia con cui essi sono totalizzati.

2. Le disposizioni del regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad un calcolo più favorevole delle pensioni base a vantaggio delle persone che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato antecedente la data in cui è fatto valere il diritto.

3. Onde stabilire il diritto ad una pensione di invalidità o di reversibilità parzialmente fondato sulla presunzione di periodi assicurativi futuri, si considera che una persona soddisfi i requisiti assicurativi e di reddito della legislazione svedese se è coperta, in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, da un regime assicurativo o di residenza di un altro Stato membro.

4. Conformemente a determinate condizioni fissate dalla legislazione svedese, gli anni trascorsi nell'assistenza a bambini in tenera età sono considerati alla stregua di periodi assicurativi ai fini di una pensione complementare anche nel caso in cui il bambino e la persona interessata risiedano in un altro Stato membro, a patto che la persona che si occupa del bambino si trovi in congedo parentale conformemente alle disposizioni della legge sui congedi per la cura dei bambini.»;

iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «O. REGNO UNITO»;

o) L'allegato VII è sostituito dal testo seguente:

«*ALLEGATO VII*

(Articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b) del regolamento)

Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri

1. Esercizio di un'attività autonoma in Belgio e di un'attività subordinata in un altro Stato membro ad eccezione del Lussemburgo. Per quanto riguarda il Lussemburgo, è applicabile lo scambio di lettere del 10 e 12 luglio 1968 tra il Belgio e il Lussemburgo.

2. Esercizio di un'attività autonoma in Danimarca e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca.

3. Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori: esercizio di un'attività agricola autonoma in Germania e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

4. Esercizio di un'attività autonoma in Spagna e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Spagna.

5. Esercizio di un'attività autonoma in Francia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro, ad eccezione del Lussemburgo.

6. Esercizio di un'attività autonoma nel settore agricolo in Francia e di un'attività subordinata a Lussemburgo.

7. Per i regimi di assicurazione pensioni per i lavoratori autonomi: esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

8. Esercizio di un'attività autonoma in Italia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

9. Esercizio di un'attività autonoma in Austria e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

10. Esercizio di un'attività autonoma in Portogallo e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

11. Esercizio di un'attività autonoma in Finlandia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Finlandia.

12. Esercizio di un'attività autonoma in Svezia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Svezia.»;

2. *372 R 0574:* Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE), n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 74 del 27.3.1972, pag. 1), modificato e aggiornato da:

— *383 R 2001:* Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6),

e successivamente modificato da:

— *385 R 1660:* Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1),

— *385 R 1661:* Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *386 R 0513:* Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione, del 26 febbraio 1986 (GU n. L 51 del 28.2.1986, pag. 44),

— *386 R 3811:* Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5),

— *389 R 1305:* Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1),

— *389 R 2332:* Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1),

— *389 R 3427:* Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1),

— *391 R 2195:* Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2),

— *392 R 1248:* Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 7),

— *392 R 1249:* Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 28),

— *393 R 1945:* Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 1).

a) L'allegato 1 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce:

«K. AUSTRIA

1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien.

2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia), Wien.»;

ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «L. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«M. FINLANDIA

Sosiaali- ja terveysministeriö — Social- och hälsovårdsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki.

N. SVEZIA

Regeringen (Socialdepartementet) (il Governo (Ministero della sanità e degli affari sociali)), Stockholm.»;

iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «O. REGNO UNITO»;

b) L'allegato 2 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«K. AUSTRIA

La competenza delle istituzioni austriache è regolata dalle disposizioni della legislazione austriaca, a meno che non sia diversamente indicato in appresso.

1. Assicurazione malattia:

a) se l'interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro ed una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) è competente per un'assicurazione e se, in virtù della legislazione austriaca, non è possibile decidere la competenza locale, detta competenza è stabilita come segue:

— la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima attività lavorativa in Austria, ovvero

— la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima residenza in Austria, ovvero

— se non vi è mai stata un'attività lavorativa per cui una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) fosse competente o se non vi è mai stata una residenza in Austria, la Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien;

b) per l'applicazione della parte III, capitolo 1, sezione 5 del regolamento in connessione con l'articolo 95 del regolamento di applicazione, per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate a persone aventi diritto a pensione ai sensi della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG):

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi è effettuato sulla base dei contributi per l'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale.

2. Assicurazione pensioni:

all'atto di stabilire qual è l'istituzione responsabile del pagamento di una prestazione, si tiene conto esclusivamente dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione austriaca.

3. Assicurazione disoccupazione:

a) per la notifica della condizione di disoccupato:

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;

b) per il rilascio dei moduli nn. E301, E302 e E303:

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di lavoro della persona interessata.

4. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari, ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

il Finanzamt (Intendenza di finanza);

b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.»;

ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «L. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«M. FINLANDIA

1. Malattia e maternità:

a) prestazioni in denaro:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero

la cassa occupazione per la quale la persona interessata è assicurata;

b) Prestazioni in natura

i) Rimborsi previsti dall'assicurazione malattia

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero

la cassa occupazione per la quale la persona interessata è assicurata;

ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.

2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):

a) pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, oppure

b) pensioni da lavoro:

l'istituto delle pensioni da lavoro che concede e versa le pensioni.

3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

   l'istituzione responsabile per l'assicurazione contro gli infortuni della persona interessata.

4. Assegni in caso di morte:

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, ovvero

   l'istituzione che concede e versa le prestazioni, in caso di assicurazione contro gli infortuni.

5. Disoccupazione:

   a) regime di base:

      Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki: ovvero

   b) regime complementare:

      la competente cassa disoccupazione.

6. Prestazioni familiari:

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

N. SVEZIA

1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

   a) in generale:

      l'ufficio di previdenza sociale presso cui è assicurata la persona interessata;

   b) per i naviganti non residenti in Svezia:

      Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti);

   c) per l'applicazione degli articoli da 35 a 59 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia:

      Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero);

   d) per l'applicazione degli articoli da 60 a 77 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia, ad eccezione dei naviganti:

      — l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui è avvenuto l'infortunio sul lavoro o si è manifestata la malattia professionale, ovvero

      — Stockholms läns allmänna försäkringskassa utlandsavdelningen, (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero).

2. Per le prestazioni di disoccupazione: Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).»;

iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «O. REGNO UNITO»;

c) L'allegato 3 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«K. AUSTRIA

1. Assicurazione malattia:

a) in tutti i casi, tranne che per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione, per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento:

Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di assicurazione contro le malattie) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;

b) per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento:

l'istituzione competente.

2. Assicurazione pensioni:

a) se l'interessato è stato soggetto alla legislazione austriaca ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

l'istituzione competente;

b) in tutti gli altri casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Istituto dell'assicurazione pensioni per i lavoratori subordinati), Wien;

c) per l'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

3. Assicurazione infortuni:

a) prestazioni in natura:

— la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;

— ovvero la Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien può concedere le prestazioni;

b) prestazioni in denaro:

i) in tutti i casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien;

ii) per l'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

4. Assicurazione disoccupazione:

Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato.

5. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

il Finanzamt (Intendenza di finanza) competente per il luogo di residenza o di dimora del beneficiario;

b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.»;

ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «L. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«M. FINLANDIA

1. Malattia e maternità:

a) prestazioni in denaro:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero

b) prestazioni in natura:

i) rimborsi previsti dall'assicurazione malattia:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero

ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.

2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):

a) pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, ovvero

b) pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

3. Assegni in caso di morte:

assegno generale in caso di morte:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

4. Disoccupazione:

a) regime di base:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;

b) regime complementare:

i) nel caso dell'articolo 69: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;

ii) negli altri casi:

la competente cassa di occupazione presso la quale la persona interessata è assicurata.

5. Prestazioni familiari:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

N. SVEZIA

1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza o di dimora.

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

l'ufficio di collocamento locale del luogo di residenza o di dimora.»;

iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «O. REGNO UNITO»;

d) l'allegato 4 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«K. AUSTRIA

1. Assicurazione malattia, infortuni e pensione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

2. Assicurazione disoccupazione:

a) in relazione alla Germania:

Landesarbeitsamt Salzburg (Ufficio del lavoro del Land Salzburg), Salzburg;

b) in tutti gli altri casi:

Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

3. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministero federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien;

b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.»;

ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «L. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«M. FINLANDIA

1. Assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali, assegni familiari, prestazioni di disoccupazione e assegni in caso di morte:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

2. Pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione infortuni), Helsinki.

N. SVEZIA

1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali).

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).»;

iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «O. REGNO UNITO»;

e) L'allegato 5 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica «9. BELGIO-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«10. BELGIO-AUSTRIA

Nulla.»;

ii) la rubrica «10. BELGIO-PORTOGALLO» diventa «11. BELGIO-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«12. BELGIO-FINLANDIA

Senza oggetto.

13. BELGIO-SVEZIA

Senza oggetto.»;

iii) la rubrica «11. BELGIO-REGNO UNITO» diventa «14. BELGIO-REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«15. DANIMARCA-GERMANIA»

«16. DANIMARCA-SPAGNA»

«17. DANIMARCA-FRANCIA»

«18. DANIMARCA-GRECIA»

«19. DANIMARCA-IRLANDA»

«20. DANIMARCA-ITALIA»

«21. DANIMARCA-LUSSEMBURGO»

«22. DANIMARCA-PAESI BASSI»;

iv) dopo il testo della rubrica «22. DANIMARCA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«23. DANIMARCA-AUSTRIA

Nulla.»;

v) la rubrica «20. DANIMARCA-PORTOGALLO» diventa «24. DANIMARCA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«25. DANIMARCA-FINLANDIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).

26. DANIMARCA-SVEZIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).»;

vi) la rubrica «21. DANIMARCA-REGNO UNITO» diventa «27. DANIMARCA-REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«28. GERMANIA-SPAGNA»

«29. GERMANIA-FRANCIA»

«30. GERMANIA-GRECIA»

«31. GERMANIA-IRLANDA»

«32. GERMANIA-ITALIA»

«33. GERMANIA-LUSSEMBURGO»

«34. GERMANIA-PAESI BASSI»;

vii) dopo il testo della rubrica «34. GERMANIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«35. GERMANIA-AUSTRIA

Sezione II, numero 1 e sezione III dell'accordo del 2 agosto 1979 per l'applicazione della convenzione sull'assicurazione disoccupazione del 19 luglio 1978.»;

viii) la rubrica «29. GERMANIA-PORTOGALLO» diventa «36. GERMANIA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«37. GERMANIA-FINLANDIA

Nulla.

38. GERMANIA-SVEZIA

Nulla.»;

ix) la rubrica «30. GERMANIA-REGNO UNITO» diventa «39. GERMANIA-REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«40. SPAGNA-FRANCIA»

«41. SPAGNA-GRECIA»

«42. SPAGNA-IRLANDA»

«43. SPAGNA-ITALIA»

«44. SPAGNA-LUSSEMBURGO»

«45. SPAGNA-PAESI BASSI»;

x) dopo il testo della rubrica «45. SPAGNA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«46. SPAGNA-AUSTRIA

Nulla.»;

xi) la rubrica «37. SPAGNA-PORTOGALLO» diventa «47. SPAGNA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«48. SPAGNA-FINLANDIA

Nulla.

49. SPAGNA-SVEZIA

Nulla.»;

xii) la rubrica «38. SPAGNA-REGNO UNITO» diventa «50. SPAGNA-REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«51. FRANCIA-GRECIA»

«52. FRANCIA-IRLANDA»

«53. FRANCIA-ITALIA»

«54. FRANCIA-LUSSEMBURGO»

«55. FRANCIA-PAESI BASSI»;

xiii) dopo il testo della rubrica «55. FRANCIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«56. FRANCIA-AUSTRIA

Nulla.»;

xiv) la rubrica «44. FRANCIA-PORTOGALLO» diventa «57. FRANCIA-PORTOGALLO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«58. FRANCIA-REGNO UNITO»

«59. GRECIA-IRLANDA»

«60. GRECIA-ITALIA»

«61. GRECIA-LUSSEMBURGO»

«62. GRECIA-PAESI BASSI»;

xv) dopo il testo della rubrica «62. GRECIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«63. GRECIA-AUSTRIA

Nulla.»;

xvi) la rubrica «50. GRECIA-PORTOGALLO» diventa «64. GRECIA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«65. GRECIA-FINLANDIA

Nulla.

66. GRECIA-SVEZIA

Nulla.»;

xvii) la rubrica «51. GRECIA-REGNO UNITO» diventa «67. GRECIA-REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«68. IRLANDA-ITALIA»

«69. IRLANDA-LUSSEMBURGO»

«70. IRLANDA-PAESI BASSI»;

xviii) dopo il testo della rubrica «70. IRLANDA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«71. IRLANDA-AUSTRIA

Nulla.»;

xix) la rubrica «55. IRLANDA-PORTOGALLO» diventa «72. IRLANDA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«73. IRLANDA-FINLANDIA

Senza oggetto.

74. IRLANDA-SVEZIA

Senza oggetto.»;

xx) la rubrica «56. IRLANDA-REGNO UNITO» diventa «75. IRLANDA-REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«76. ITALIA-LUSSEMBURGO»

«77. ITALIA-PAESI BASSI»;

xxi) dopo il testo della rubrica «77. ITALIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«78. ITALIA-AUSTRIA

Nulla.»;

xxii) la rubrica «59. ITALIA-PORTOGALLO» diventa «79. ITALIA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«80. ITALIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

81. ITALIA-SVEZIA

Nulla.»;

xxiii) le rubriche «60. ITALIA-REGNO UNITO» e «61. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI» diventano «82. ITALIA-REGNO UNITO» e «83. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI» e si inserisce quanto segue:

«84. LUSSEMBURGO-AUSTRIA

Nulla.»;

xxiv) la rubrica «62. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO» diventa «85. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«86. LUSSEMBURGO-FINLANDIA

Rimborso — accordo del 24 febbraio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento.

87. LUSSEMBURGO-SVEZIA

Nulla.»;

xxv) la rubrica «63. LUSSEMBURGO-REGNO UNITO» diventa «88. LUSSEMBURGO-REGNO UNITO» e si inserisce quanto segue:

«89. PAESI BASSI-AUSTRIA

Accordo del 17 novembre 1993 sul rimborso dei costi della sicurezza sociale.»;

xxvi) la rubrica «64. PAESI BASSI-PORTOGALLO» diventa «90. PAESI BASSI-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«91. PAESI BASSI-FINLANDIA

Rimborso — accordo del 26 gennaio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento.

92. PAESI BASSI-SVEZIA

Nulla.»;

xxvii) la rubrica «65. PAESI BASSI-REGNO UNITO» diventa «93. PAESI BASSI-REGNO UNITO» e si inserisce quanto segue:

«94. AUSTRIA-PORTOGALLO

Nulla.

95. AUSTRIA-FINLANDIA

Nulla.

96. AUSTRIA-SVEZIA

Convenzione del 22 dicembre 1993 sul rimborso dei costi nel settore della sicurezza sociale.

97. AUSTRIA-REGNO UNITO

a) Articolo 18, paragrafi 1 e 2 dell'accordo del 10 novembre 1980 per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980, modificato dagli accordi complementari n. 1 del 26 marzo 1986 e n. 2 del 4 giugno 1993, relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al Titolo III, capitolo 1 del regolamento.

b) Articolo 18, paragrafo 1 di detto accordo, relativamente alle persone che possono invocare le prestazioni di cui al Titolo III, capitolo 1 del regolamento, fermo restando che per i cittadini austriaci residenti in territorio austriaco e per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio del Regno Unito (ad eccezione di Gibilterra) il passaporto sostituisce il formulario E 111 per tutte le prestazioni da esso coperte.

98. PORTOGALLO-FINLANDIA

Senza oggetto.

99. PORTOGALLO-SVEZIA

Nulla.»;

xxviii) la rubrica «66. PORTOGALLO-REGNO UNITO» diventa

«100. PORTOGALLO-REGNO UNITO» e si inserisce quanto segue:

«101.FINLANDIA-SVEZIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese derivanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).

102. FINLANDIA-REGNO UNITO

Nulla.

103. SVEZIA-REGNO UNITO

Nulla.»;

f) l'allegato 6 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«K. AUSTRIA

Pagamento diretto.»;

ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «L. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«M. FINLANDIA

Pagamento diretto.

N. SVEZIA

Pagamento diretto.»;

iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «O. REGNO UNITO»;

g) L'allegato 7 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«K. AUSTRIA

Österreichische Nationalbank (Banca nazionale dell'Austria), Wien.»;

ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «L. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«M. FINLANDIA

Postipankki Oy, Helsinki — Postbanken Ab, Helsingfors (Banca postale srl. Helsinki).

N. SVEZIA

Nulla.»;

iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «O. REGNO UNITO»;

h) L'allegato 8 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 8

CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI

(Articolo 4, paragrafo 8, articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) e articolo 122 del regolamento di applicazione)

L'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) del regolamento di applicazione è applicabile a:

A. *Lavoratori subordinati e autonomi*

a) con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:

— tra il Belgio e la Germania
— tra il Belgio e la Spagna
— tra il Belgio e la Francia
— tra il Belgio e la Grecia
— tra il Belgio e l'Irlanda
— tra il Belgio e il Lussemburgo
— tra il Belgio e l'Austria
— tra il Belgio e il Portogallo
— tra il Belgio e la Finlandia
— tra il Belgio e la Svezia
— tra il Belgio e il Regno Unito
— tra la Germania e la Spagna
— tra la Germania e la Francia
— tra la Germania e la Grecia
— tra la Germania e l'Irlanda
— tra la Germania e il Lussemburgo
— tra la Germania e l'Austria
— tra la Germania e la Finlandia
— tra la Germania e la Svezia
— tra la Germania e il Regno Unito
— tra la Spagna e l'Austria
— tra la Spagna e la Finlandia
— tra la Spagna e la Svezia
— tra la Francia e il Lussemburgo
— tra la Francia e l'Austria
— tra la Francia e la Finlandia
— tra la Francia e la Svezia
— tra l'Irlanda e l'Austria
— tra l'Irlanda e la Svezia
— tra il Lussemburgo e l'Austria

— tra il Lussemburgo e la Finlandia

— tra il Lussemburgo e la Svezia

— tra i Paesi Bassi e l'Austria

— tra i Paesi Bassi e la Finlandia

— tra i Paesi Bassi e la Svezia

— tra l'Austria e il Portogallo

— tra l'Austria e la Finlandia

— tra l'Austria e la Svezia

— tra l'Austria e il Regno Unito

— tra il Portogallo e la Francia

— tra il Portogallo e l'Irlanda

— tra il Portogallo e il Lussemburgo

— tra il Portogallo e la Finlandia

— tra il Portogallo e la Svezia

— tra il Portogallo e il Regno Unito

— tra la Finlandia e la Svezia

— tra la Finlandia e il Regno Unito

— tra la Svezia e il Regno Unito;

b) con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

— tra la Danimarca e la Germania

— tra i Paesi Bassi e la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo, il Portogallo.

B. *Lavoratori autonomi*

Con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

— tra il Belgio e i Paesi Bassi.

C. *Lavoratori subordinati*

Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:

— tra il Belgio e i Paesi Bassi.»;

i) L'allegato 9 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«K. AUSTRIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle Gebietskrankenkassen (Casse malattia regionali).»;

ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «L. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«M. FINLANDIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi di sanità pubblica e i servizi ospedalieri, i rimborsi nell'ambito dell'assicurazione malattia, nonché i servizi di riabilitazione prestati da Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

N. SVEZIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal regime nazionale della previdenza sociale.»;

iii) La rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «O. REGNO UNITO»;

j) L'allegato 10 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«K. AUSTRIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento d'applicazione in relazione all'autoassicurazione di cui al paragrafo 16 della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG) per le persone che risiedono fuori del territorio dell'Austria:

Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 17 del regolamento:

Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien, di concerto con il Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien.

3. Per l'applicazione degli articoli 11, 11 bis, 12 bis, 13 e 14 del regolamento d'applicazione:

a) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e coperta da un'assicurazione malattia:

la competente istituzione di assicurazione malattia;

b) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e non è coperta da un'assicurazione malattia:

la competente istituzione di assicurazione infortuni;

c) in tutti gli altri casi:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 e dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza dei familiari.

5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro.

6. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in relazione al Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro.

7. Per l'applicazione:

   a) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento:

      Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien;

   b) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con l'articolo 70 del regolamento:

      Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

8. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

   — la competente istituzione, ovvero

   — qualora non vi sia nessuna istituzione austriaca competente, l'istituzione del luogo di residenza.

9. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

   Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi per le prestazioni in natura è effettuato sulla base dei contributi dell'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale.»;

ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «L. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«M. FINLANDIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

   Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

2. Per l'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione:

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;

3. Per l'applicazione degli articoli 36 e 90 del regolamento di applicazione:

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, e

   Työeläkelaitokset (Istituzioni pensionistiche dei lavoratori) e Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki

4. Per l'applicazione dell'articolo 37 ter, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

5. Per l'applicazione degli articoli da 41 a 59 del regolamento di applicazione:

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, e

   Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

6. Per l'applicazione degli articoli da 60 a 67, dell'articolo 71, dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 78 del regolamento di applicazione:

   l'istituzione di assicurazione designata, quale istituzione del luogo di residenza o domicilio, da:

   Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki.

7. Per l'applicazione degli articoli 80 e 81 del regolamento di applicazione:

   la competente cassa disoccupazione in caso di prestazioni di disoccupazione complementari,

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, in caso di prestazioni di disoccupazione di base.

8. Per l'applicazione degli articoli 102 e 113 del regolamento di applicazione:

   Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki,

   Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni.

9. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

   a) pensioni da lavoro:

      Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki, in caso di pensioni da lavoro;

   b) infortuni sul lavoro, malattie professionali:

      Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione infortuni;

   c) altri casi:

      Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

N. SVEZIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

   l'ufficio di previdenza sociale presso cui la persona interessata è assicurata.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia:

   l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta.

3. Per l'applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia per un periodo eccedente 12 mesi:

   Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti).

4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14 bis, paragrafi 2 e 3 del regolamento:

   l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza.

5. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 12 bis, paragrafi 5 e 6 e paragrafo 7, lettera a) del regolamento di applicazione:

   l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta.

6. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

   a) l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è o sarà svolta;

   b) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), per le categorie dei lavoratori subordinati o autonomi.

7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2:

   a) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali);

   b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro), per le prestazioni di disoccupazione.»;

iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «O. REGNO UNITO»;

k) L'allegato 11 è modificato come segue:

i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«K. AUSTRIA

Nulla.»;

ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «L. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«M. FINLANDIA

Nulla.

N. SVEZIA

Nulla.»;

iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «O. REGNO UNITO».

3. **Decisioni della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti:**

a) Decisione n. 117 del 7.7.1982 (GU n. C 238 del 7.9.1983, pag. 3).

Il punto 2.2. della decisione è sostituito dal seguente:

«Per "organismo designato", agli effetti della presente decisione, si intende:

Belgio	Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles.
Danimarca	Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione nazionale della sicurezza sociale e assistenza), København.
Germania	Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — Datenstelle (Federazione organismi tedeschi assicurazione pensioni — Centro elaborazione elettronica), Würzburg.
Spagna	Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), Madrid.
Francia	Caisse nationale d'assurance-vieillesse — Centre informatique national — travailleurs migrants SCOM (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia — Centro nazionale elaborazione elettronica — Lavoratori migranti SCOM), Tours.
Grecia	Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (Istituto delle assicurazioni sociali), Atene.
Irlanda	Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin.
Italia	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma.
Lussemburgo	Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Centro di informatica, affiliazione e riscossione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale), Luxembourg.
Paesi Bassi	Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam.
Austria	Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.
Portogallo	Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale pensioni), Lisboa.
Finlandia	Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.
Svezia	Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm.
Regno Unito	Department of Social Security, Records Branch (Ministero della sanità e della sicurezza sociale, Centro di informatica), Newcastle-upon-Tyne.»;

b) Decisione n. 118 del 20.4.1983 (GU n. C 306 del 12.11.1983, pag. 2)

Il punto 2.4. della decisione è sostituito dal seguente:

«Per "organismo designato", agli effetti della presente decisione, si intende:

Belgio	Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles.
Danimarca	Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione nazionale della sicurezza sociale e assistenza), København.

Germania	Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — Datenstelle (Federazione organismi tedeschi assicurazione pensioni — Centro elaborazione elettronica), Würzburg.
Spagna	Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), Madrid.
Francia	Caisse nationale d'assurance-vieillesse — Centre informatique national — travailleurs migrants SCOM (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia — Centro nazionale elaborazione elettronica — Lavoratori migranti SCOM), Tours.
Grecia	Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (Istituto delle assicurazioni sociali), Atene.
Irlanda	Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin.
Italia	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma.
Lussemburgo	Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Centro di informatica, affiliazione e riscossione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale), Luxembourg.
Paesi Bassi	Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam.
Austria	Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.
Portogallo	Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale pensioni), Lisboa.
Finlandia	Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.
Svezia	Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm.
Regno Unito	Department of Social Security, Records Branch (Ministero della sanità e della sicurezza sociale, Centro di informatica), Newcastle-upon-Tyne.»;

c) Decisione n. 135 dell'1.7.1987 (GU n. C 281 del 4.11.1988, pag. 7).

Il punto 2.2. della decisione è sostituito dal seguente:

«Il costo presunto o effettivo della prestazione stessa supera l'importo forfettario sottoindicato:

a) 20 000 FB, per l'istituzione del luogo di residenza belga;

b) 3 600 DKr per l'istituzione del luogo di residenza danese;

c) 1 000 DM per l'istituzione del luogo di residenza tedesca;

d) 50 000 DR per l'istituzione del luogo di residenza greca;

e) 50 000 Pta per l'istituzione del luogo di residenza spagnola;

f) 2 900 FF per l'istituzione del luogo di residenza francese;

g) 300 £IRL per l'istituzione del luogo di residenza irlandese;

h) 590 000 Lit per l'istituzione del luogo di residenza italiano;

i) 20 000 Flux per l'istituzione del luogo di residenza lussemburghese;

j) 1 100 Fl per l'istituzione del luogo di residenza olandese;

k) 7 000 OS per l'istituzione del luogo di residenza austriaca;

l) 60 000 Esc per l'istituzione del luogo di residenza portoghese;

m) 3 000 FMK per l'istituzione del luogo di residenza finlandese;

n) 3 600 SKR per l'istituzione del luogo di residenza svedese;

o) 350 £ per l'istituzione del luogo di residenza del Regno Unito.»;

d) Decisione n. 136 dell'1.7.1987 (GU n. C 64 del 9.3.1988, pag. 7).

L'allegato della decisione è modificato come segue:

i) Dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«K. AUSTRIA

Nulla.»;

ii) La rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «L. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«M. FINLANDIA

Nulla.

N. SVEZIA

Nulla.»;

iii) La rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «O. REGNO UNITO»;

e) Decisione n. 150 del 26.6.1992 (GU n. C 229 del 25.8.1993, pag. 5).

L'allegato della decisione è modificato come segue:

i) Dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:

«K. AUSTRIA

1. In caso unicamente di assegni familiari: il competente Finanzamt (Ufficio della Finanza).

2. In tutti gli altri casi: la competente istituzione previdenziale.»;

ii) La rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «L. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:

«M. FINLANDIA

1. Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki

e

2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

N. SVEZIA

Per i beneficiari residenti in Svezia:

l'Ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza.

Per i beneficiari non residenti in Svezia:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen

(Ufficio di previdenza sociale di Stoccolma, divisione estero).»;

iii) La rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «O. REGNO UNITO».

B. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

368 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 13).

La nota 1 nell'allegato è sostituita dalla seguente:

«austriaco/ci, belga/gi, britannico/ci, danese/si, finlandese/si, francese/si, greco/ci, irlandese/si, italiano/ni, lussemburghese/si, olandese/si, portoghese/si, spagnolo/li, svedese/si, tedesco/chi, secondo il paese che rilascia la carta».

C. PARITÀ DI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE

382 D 0043: Decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981 relativa alla creazione di un Comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini (GU n. L 20 del 28.1.1982, pag. 35), modificata da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) L'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Il Comitato è costituito da due membri per ogni Stato membro.»;

b) la seconda frase dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

«L'elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri presenti; tuttavia è richiesto un minimo di voti favorevoli pari alla metà dei voti dei membri.»;

c) all'articolo 11, la frase; «È tuttavia richiesto un minimo di dodici voti favorevoli» è sostituita dalla frase: «È tuttavia richiesto un minimo di voti favorevoli pari alla metà dei voti dei membri».

D. DIRITTO DEL LAVORO

380 L 0987: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU n. L 283 del 28.10.1980, pag. 23), modificata da:

— *387 L 0164:* Direttiva 87/164/CEE del Consiglio (GU n. L 66 dell'11.3.1987, pag. 11).

All'allegato, sezione I («Lavoratori subordinati con un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro di natura particolare») si aggiunge quanto segue:

«F. AUSTRIA

1. I membri dell'organo di un ente giuridico, responsabile della rappresentanza legale di tale ente.

2. I soci aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante nella società, anche nel caso in cui tale influenza sia dovuta a disposizione fiduciaria.»

«G. SVEZIA

Un lavoratore subordinato, o i superstiti di un lavoratore subordinato, che per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti sia stato proprietario di una parte consistente dell'impresa o dell'azienda del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività. Ciò vale anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica senza una propria impresa o azienda.»

E. SALUTE E SICUREZZA

1. *380 L 1107:* Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (GU n. L 327 del 3.12.1980, pag. 8), modificata da:

   — *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   — *388 L 0642:* Direttiva 88/642/CEE del Consiglio (GU n. L 356 del 24.12.1988, pag. 74).

   All'articolo 10, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

2. *382 L 0130:* Direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose (GU n. L 59 del 2.3.1982, pag. 10), modificata da:

   — *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

   — *388 L 0035:* Direttiva 88/35/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1989 (GU n. L 20 del 26.1.1988, pag. 28),

   — *391 L 0269:* Direttiva 91/269/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1991 (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 51).

   All'articolo 7, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

3. *388 D 0383:* Decisione 88/383/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1988, relativa al miglioramento dell'informazione in materia di sicurezza, igiene e sanità sul luogo di lavoro (GU n. L 183 del 14.7.1988, pag. 34).

   All'articolo 3, «ventiquattro membri» è sostituito da «due membri per Stato membro».

4. *378 D 0618:* Decisione 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978, relativa all'istituzione di un Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 17), modificata da:

   — *388 D 0241:* Decisione 88/241/CEE della Commissione, del 18 marzo 1988 (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 29).

   All'articolo 3, «24» è sostituito da «30» ed entrambi i «12» sono sostituiti da «15».

5. Decisione del 9 luglio 1957 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei Ministri (GU n. 28 del 31.8.1957, pag. 487/57), modificata da:

   — Decisione dell'11 marzo 1965 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei Ministri (GU n. 46 del 22.3.1965, pag. 698/65),

   — *172 B:* Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

   — *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   — *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   L'allegato è modificato come segue:

   a) all'articolo 3, paragrafo 1, «quarantotto» è sostituito da «sessanta»;

   b) all'articolo 9, paragrafo 2, «sei» è sostituito da «otto»;

   c) all'articolo 13, paragrafo 3, «i nove» è sostituito da «tutti»;

   d) all'articolo 18, paragrafo 1, «trentadue» è sostituito da «quaranta»;

   e) all'articolo 18, paragrafo 2, «venticinque» è sostituito da «trentuno».

6. *374 D 0325:* Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (GU n. L 185 del 9.7.1974, pag. 15), modificata da:

   — *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

   — *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   All'articolo 4, paragrafo 1, «72» è sostituito da «90».

F. PERSONE INABILI

393 D 0136: Decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (Helios II 1993-1996) (GU n. L 56 del 9.3.1993, pag. 30).

a) All'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), «24» è sostituito da «27».

b) All'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), «12» è sostituito da «15».

G. VARIE

375 R 1365: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) All'articolo 6, paragrafo 1, «39» è sostituito da «48», e alle lettere a), b) e c) dello stesso paragrafo «dodici» è sostituito da «quindici».

b) All'articolo 10, paragrafo 1, «12» è sostituito da «15».

V. AGRICOLTURA

A. DISPOSIZIONI GENERALI

I. Rete d'informazione contabile agricola

365 R 0079: Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (GU n. 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo da:

— *390 R 3577:* Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23).

All'articolo 4 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il numero massimo di aziende contabili è di 80 000 per la Comunità.

Alla data del 1° marzo 1986, il numero di aziende contabili è di:

— 12 000 per la Spagna; tale cifra è gradualmente aumentata nel corso dei cinque anni successivi fino a raggiungere la cifra di 15 000;

— 1 800 per il Portogallo; tale cifra è gradualmente aumentata nel corso dei cinque anni successivi fino a raggiungere la cifra di 3 000.

Alla data del 1° marzo 1995, il numero di aziende contabili è di:

— 2 000 per l'Austria;

— 1 100 per la Finlandia;

— 600 per la Svezia; tale cifra è aumentata nel corso dei tre anni successivi fino a raggiungere la cifra di 1 000.»

All'articolo 5, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase:

«L'Austria, la Finlandia e la Svezia istituiscono tale comitato entro 6 mesi a decorrere dalla loro adesione.».

II. Statistiche

1. *372 L 0280:* Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri (GU n. L 179 del 7.8.1972, pag. 2) modificata da ultimo da:

— *391 R 1057:* Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11).

All'articolo 4, paragrafo 2, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la quantità ed il tenore di materia grassa del latte e della crema raccolti. I dati devono essere trasmessi distintamente per circoscrizione, ognuna comprendente gli stabilimenti in essa installati con il seguente criterio:

Belgio:	Provinces/Provincies
Danimarca:	—
Repubblica federale di Germania	Regierungsbezirke
Grecia:	Una sola regione
Spagna:	Comunidades autónomas
Francia:	Régions de programme
Irlanda:	—
Italia:	Regioni
Lussemburgo:	—
Paesi Bassi:	Provincies
Austria:	—
Portogallo:	Regiões
Finlandia:	—
Svezia:	—
Regno Unito:	Standard regions

Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, può essere previsto, secondo la procedura di cui all'articolo 7, che i dati siano trasmessi separatamente, secondo determinate circoscrizioni regionali.».

2. *376 L 0625:* Direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto (GU n. L 218 dell'11.8.1976, pag. 10), modificata da ultimo da:

— *391 R 1057:* Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11).

All'articolo 1, paragrafo 1 si aggiunge il seguente comma:

«L'Austria, la Finlandia e la Svezia eseguono le indagini di cui ai commi precedenti per la prima volta entro il 31 dicembre 1997.».

3. *379 R 0357:* Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 124), modificato da ultimo da:

— *393 R 3205:* Regolamento (CE) n. 3205/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 289 del 24.11.1993, pag. 4).

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 quater

La Repubblica d'Austria esegue la prima indagine di base nel 1999. Tale indagine riguarderà la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna 1998/1999.».

All'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, i termini «e la Repubblica ellenica» sono sostituiti dai termini «la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria.».

All'articolo 6, paragrafo 1, alla fine si aggiungono i seguenti termini: «a partire dalla campagna 1999/2000 per quanto riguarda l'Austria.».

All'articolo 6, paragrafo 6, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— per la prima volta, prima del 1° ottobre 1981 per quanto riguarda la Germania, la Francia e il Lussemburgo, prima del 1° ottobre 1984 per quanto riguarda l'Italia e la Grecia, prima del 1° ottobre 1991 per quanto riguarda il Portogallo e prima del 1° ottobre 1996 per quanto riguarda l'Austria,».

4. *382 L 0606:* Direttiva 82/606/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali (GU n. L 247 del 23.8.1982, pag. 22), modificata da ultimo da:

— *391 L 0534:* Direttiva 91/534/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991 (GU n. L 288 del 18.10.1991, pag. 36).

a) All'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«L'indagine di cui al primo comma viene eseguita entro il:

— 31 dicembre 1996 dalla Finlandia e dalla Svezia

— 31 dicembre 1997 dall'Austria.».

b) Il punto 1 dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«1. Per l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania (ad eccezione dei Länder di Berlino, Brema, Amburgo e Saar), l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Spagna e la Svezia: lavoratori fissi occupati a tempo pieno.».

5. *390 R 0837:* Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in me-

rito alla produzione di cereali (GU n. L 88 del 3.4.1990, pag. 1), modificato da:

— *390 R 3570:* Regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 8).

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO III*

LIVELLI REGIONALI CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 6

Stati membri	Ripartizione regionale
Belgique — België:	Provinces/Provincies
Danmark:	—
Deutschland:	Bundesländer
Ελλάδα:	Υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης (1)
España:	Comunidades autónomas
France:	Régions de programme
Ireland:	—
Italia:	Regioni (2)
Luxembourg:	—
Nederland:	Provincies
Österreich:	—
Portugal:	NUTS II (1)
Suomi:	—
Sverige:	Bidragsområde norr Bidragsområde söder Övriga landet
United Kingdom:	Standard regions

NUTS = nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

(1) I dati regionali devono essere forniti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(2) Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, le regioni italiane possono essere raggruppate secondo la ripartizione NUTS I.

»

6. *393 R 0959:* Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU n. L 98 del 24.4.1993, pag. 1).

a) L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO VI*

LIVELLI REGIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Stati membri	Ripartizione regionale
Belgique — België:	Provinces/Provincies — Région walonne/Vlaams gewest
Danmark:	—
Deutschland:	Bundesländer
Ελλάδα:	Υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης (1)
España:	Comunidades autónomas
France:	Régions de programme
Ireland:	—
Italia:	Regioni
Luxembourg:	—
Nederland:	Provincies
Österreich:	—
Portugal:	NUTS II (1)
Suomi:	—
Sverige:	—
United Kingdom:	Standard regions

NUTS = Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

(1) I dati regionali devono essere forniti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

»

b) L'allegato VIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

SUPERFICI D'IMPORTANZA MARGINALE E SUPERFICI DA INCLUDERE NELL'INDAGINE STATISTICA REGOLARE

Codice Cronos	Superficie principale o superficie registrata	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	P	UK	A	FI	S	
1300	B. Leguminose da granella	m	●	●	●	●	●	m	●	●	●	●	●	●	●	●	1
1320	Piselli da foraggio	—	●	●	m	m	●	m	●	●	●	m	●	●	●	●	2
1311	Altri piselli	m	m	m	m	m	m	—	m	m	m	m	●	m	m	m	3
1335	Fagioli e fave (incluso 1338)	m	—	●	●	●	●	m	●	m	m	m	●	●	—	—	4
1331	Fagioli	m	—	m	●	m	m	—	●	m	m	●	●	m	—	—	5
1343	Lupini	—	—	m	m	m	m	—	m	—	—	m	m	m	—	—	6
1341 1342 1349	Altre leguminose da granella	—	—	m	●	m	m	—	●	—	—	m	m	m	m	—	7
1350	C. Piante sarchiate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8
1360	Patate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
1370	Barbabietole da zucchero	●	●	●	●	●	●	●	●	m	●	m	●	●	●	●	10
1381	Barbabietole da foraggio	●	●	●	—	m	●	●	●	m	m	m	m	m	m	m	11
1382	Altre piante sarchiate	m	m	m	m	m	●	●	●	m	m	m	●	m	m	m	12
1400	D. Piante industriali	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13
1420	Colza e ravizzone	●	●	●	—	m	●	m	●	●	●	m	●	●	●	●	14
1430	Semi di girasole	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	●	—	●	m	—	15
1470	Soja	—	—	m	●	m	●	—	●	—	—	m	—	●	—	—	16
1460 + 1520	Lino da fibra o da olio	●	m	m	—	—	●	m	m	—	m	m	●	m	m	m	17
1490 + 1540	Cotone da fibra o da olio	—	—	—	●	●	m	—	m	—	—	m	—	—	—	—	18
1480 (escl. 1490)	Altri semi oleosi (ad esempio papavero, senape, sesamo, etc.)	m	m	m	m	m	m	—	m	●	m	m	●	m	m	m	19
1530	Canapa	—	—	—	—	—	m	—	m	●	—	—	●	—	—	—	20
1550	Tobacco	m	—	m	●	●	●	—	●	—	—	m	—	m	—	—	21
1560	Luppolo	m	—	●	—	m	m	m	m	●	—	m	m	m	—	—	22
1570 + 1571	Altre piante industriali	m	—	m	m	m	m	—	m	m	m	m	●	m	—	m	23
2600	E. Totale foraggio (di seminativi)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24
2610	Foraggi verdi di seminativi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25
2625	Mais verde	●	●	●	m	●	●	m	●	●	●	●	●	●	—	m	26
2680	Prati e pascoli temporanei	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27
2612 2671 2672 2673	Altro foraggio verde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	m	●	●	●	m	●	28
1600 + 2260	F. Ortaggi	●	●	●	●	●	●	m	●	m	●	●	●	●	●	●	29
3001	G. Fiori e piante ornamentali	m	m	●	●	m	●	m	●	m	●	m	●	m	m	m	30
3310	H. Superfici per la produzione di sementi	m	●	●	●	m	●	m	●	m	●	m	m	m	m	●	31
2696	I. Maggese, incluso sovescio	●	●	●	●	●	●	●	●	m	●	●	●	●	●	●	32

● = Da includere nell'indagine statistica regolare citata all'articolo 3 paragrafo 1.

m = Superfici d'importanza marginale (cioè inferiori a 5 000 ha e all'1 % dei seminativi nei singoli Stati membri).

— = Coltivazione non pratica.

NB: Le lettere maiuscole B, C, D, E, F, G, H ed I si riferiscono ad alcuni titoli dell'allegato II.

»

III. **Politica in materia di qualità**

1. *392 R 2081:* Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24.7.1992, pag. 1).

   All'articolo 2, paragrafo 7, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 17, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase:

   «Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione.».

2. *392 R 2082:* Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24.7.1992, pag. 9).

   All'articolo 7, paragrafo 4 è aggiunta la seguente frase:

   «L'Austria, la Finlandia e la Svezia pubblicano tali dati entro 6 mesi dall'adesione.».

   All'articolo 14, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase:

   «Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, il termine di cui sopra decorre a partire dalla data dell'adesione.».

B. ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI

I. **Latte e prodotti lattiero-caseari**

1. *368 R 0985:* Regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (GU n. L 169 del 18.7.1968, pag. 1), modificato da ultimo da:

   — *391 R 2045:* Regolamento (CEE) n. 2045/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 187 del 13.7.1991, pag. 1).

   All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) sono aggiunti i seguenti trattini:

   «— classificato "Teebutter" per quanto riguarda il burro di qualità austriaco,

   — classificato "meijerivoi/mejerismör" per quanto riguarda il burro finlandese,

   — classificato "Svenskt smör" per quanto riguarda il burro svedese.».

2. *387 R 0777:* Regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere (GU n. L 78 del 20.3.1987, pag. 10), modificato da ultimo da:

   — *391 R 1634:* Regolamento (CEE) n. 1634/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991 (GU n. L 150 del 15.6.1991, pag. 26).

   All'articolo 1, paragrafo 2 i termini «106 000 tonnellate» sono sostituiti da «109 000 tonnellate».

3. *387 R 1898:* Regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU n. L 182 del 3.7.1987, pag. 36), modificato da:

   — *388 R 0222:* Regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione, del 22 dicembre 1987 (GU n. L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).

   Nell'allegato sono aggiunte le seguenti denominazioni:

   «— viili/fil

   — smetana

   — fil».

4. *392 R 1601:* Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13), modificato da ultimo da:

   — *393 R 1974:* Regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione, del 22 luglio 1993 (GU n. L 180 del 23.7:1993, pag. 26).

   All'articolo 2, è aggiunto il comma seguente:

   «L'allegato può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 per aggiungere, all'occorrenza, alcuni prodotti lattiero-caseari d'origine svedese che rispondono alle esigenze dell'arcipelago e spediti tradizionalmente verso le suddette isole.».

5. *392 R 3950:* Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 405 del 31.12.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:

   — *394 R 0647:* Regolamento (CE) n. 647/94 della Commissione, del 23 marzo 1994 (GU n. L 80 del 24.3.1994, pag. 16).

All'articolo 3, paragrafo 2:

— la tabella del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *(tonnellate)*

Stati membri	Consegna	Vendite dirette
Belgio	3 066 337	244 094
Danimarca	4 454 459	889
Germania (1)	27 764 778	100 038
Grecia	625 985	4 528
Spagna	5 200 000	366 950
Francia	23 637 283	598 515
Irlanda	5 233 805	11 959
Italia	9 212 190	717 870
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 983 195	91 497
Austria	2 205 000	367 000
Portogallo	1 804 881	67 580
Finlandia	2 342 000	10 000
Svezia	3 300 000	3 000
Regno Unito	14 247 283	342 764

(1) Di cui 6 244 566 t per consegne ad acquirenti stabiliti nel territorio dei nuovi Länder e 8 801 t per vendite dirette nei nuovi Länder.

»

— sono aggiunti i seguenti commi:

«I quantitativi globali per le quote di consegna austriache possono essere aumentati, per compensare i produttori "SLOM" austriaci, fino ad un massimo di 180 000 tonnellate da attribuire conformemente alla legislazione comunitaria. Questa riserva non è trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione.

I quantitativi globali per le quote di consegna finlandesi possono essere aumentati, per compensare i produttori "SLOM" finlandesi, fino ad un massimo di 200 000 tonnellate da attribuire conformemente alla legislazione comunitaria. Questa riserva non è trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione.

L'aumento dei quantitativi globali e le condizioni a cui sono accordati i quantitativi di riferimento individuali previsti ai due commi precedenti sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 11.»

All'articolo 4, il paragrafo 1 è completato dal secondo comma seguente:

«Tuttavia, per l'Austria e la Finlandia, la data del 31 marzo 1993 è sostituita da quella del 31 marzo 1995 e per la Svezia da quella del 31 marzo 1996.».

All'articolo 11 è aggiunto il secondo comma seguente:

«Tuttavia, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia le caratteristiche del latte considerate rappresentative sono quelle dell'anno civile 1992 e il tenore rappresentativo medio nazionale di materia grassa del latte consegnato è fissato al 4,03% per l'Austria, al 4,34% per la Finlandia e al 4,33% per la Svezia.».

II. Carni bovine

1. *368 R 0805:* Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 27.6.1968, pag. 24), modificato da ultimo da:

— *393 R 3611:* Regolamento (CE) n. 3611/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 7).

All'articolo 4 ter è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

«3 bis. In deroga al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), il numero totale degli animali compresi nei massimali regionali complessivi che l'Austria, la Finlandia e la Svezia sono rispettivamente tenute a stabilire, è fissato a:

— 423 400 per l'Austria

— 250 000 per la Finlandia

— 250 000 per la Svezia.

Secondo la procedura di cui all'articolo 27, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e in particolare le necessarie misure di adattamento e transitorie.».

All'articolo 4 quinquies è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4 in Austria, Finlandia e Svezia i massimali individuali sono attribuiti ai produttori a partire da un numero globale di diritti al premio riservato a ciascuno dei suddetti Stati membri. Tale numero globale di diritti è fissato a:

— 325 000 per l'Austria,

— 55 000 per la Finlandia,

— 155 000 per la Svezia.

Tali cifre comprendono tanto i diritti ai premi da attribuire inizialmente quanto qualsiasi riserva costituita dai suddetti Stati membri.

Secondo la procedura di cui all'articolo 27, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e in particolare le necessarie misure di adattamento e transitorie.».

2. *390 R 1186:* Regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria per la classificazione delle carcasse di bovini adulti (GU n. L 119 dell'11.5.1990, pag. 32).

L'articolo 1, paragrafo 1 è completato dal comma seguente:

«In Finlandia le misure di cui al comma precedente si applicano entro il 1° gennaio 1996.».

III. **Luppolo**

1. *371 R 1696:* Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU n. L 175 del 4.8.1971, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *392 R 3124:* Regolamento (CEE) n. 3124/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992 (GU n. L 313 del 30.10.1992, pag. 1).

All'articolo 17, paragrafo 6 è aggiunta la frase seguente: «Per l'Austria la durata è di 5 anni a decorrere dalla data di adesione.».

2. *377 R 1784:* Regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo (GU n. L 200 dell'8.8.1977, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *393 R 1987:* Regolamento (CEE) n. 1987/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993 (GU n. L 182 del 24.7.1993, pag. 1).

All'articolo 9 è aggiunta la frase seguente:

«L'Austria comunica questi elementi entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione.».

3. *382 R 1981:* Regolamento (CEE) n. 1981/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce l'elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell'aiuto alla produzione (GU n. L 215 del 23.7.1982, pag. 3), modificato da ultimo da:

— *392 R 3337:* Regolamento (CEE) n. 3337/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992 (GU n. L 336 del 20.11.1992, pag. 2).

Nell'elenco che figura nell'allegato è aggiunta la seguente regione:

«Österreich».

IV. **Sementi**

371 R 2358: Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU n. L 246 del 5.11.1971, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *393 R 3375:* Regolamento (CE) n. 3375/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 9).

L'articolo 8 è completato come segue:

«Tuttavia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia può concedere aiuti rispettivamente:

— per alcuni quantitativi di sementi,

— per alcuni quantitativi di sementi di cereali,

prodotti solo in questo Stato membro, a motivo delle sue condizioni climatiche specifiche.

Entro un termine di tre anni a decorrere dall'adesione, la Commissione, sulla base delle informazioni fornite in tempo utile da parte del suddetto Stato membro, trasmette al Consiglio una relazione sui risultati degli aiuti autorizzati, corredata, all'occorrenza, delle proposte necessarie. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4.».

V. **Uova e pollame**

375 R 2782: Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 100) modificato da ultimo da:

— *391 R 1057:* Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11).

a) L'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le uova da cova sono trasportate all'interno di imballaggi in condizioni di perfetta pulizia contenenti esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame provenienti da un solo stabilimento e recanti almeno la dicitura "œufs à couver", "broedeieren", "rugeæg", "Bruteier", "αυγά προς εκκόλαψιν", "huevos

para incubar", "eggs for hatching", "uova da cova", "ovos para incubação", "munia haudottavaksi" o "kläckägg".».

b) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 6*

Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate solo qualora rechino, in caratteri di almeno 3 millimetri di altezza il nome del paese d'origine e la dicitura stampata "à couver", "broedei", "rugeæg", "Brutei", "προς εκκόλαψιν", "para incubar", "hatching", "cova", "para incubação", "haudottavaksi", "för kläckning". Gli imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, di uno stesso paese d'origine e di uno stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni:

a) le indicazioni che compaiono sulle uova;

b) la specie di pollame da cui provengono le uova;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.».

VI. Zucchero

1. *368 R 0206:* Regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole (GU n. L 47 del 23.2.1968, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *185 I:* atto relativo alla condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) L'articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del produttore alle spese di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi.»

b) All'articolo 8 bis è aggiunto il comma seguente:

«Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia la dicitura:

— "campagna 1967/1968" di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2 è sostituita da: "campagna di commercializzazione 1994/1995",

— "prima della campagna saccarifera 1968/1969" di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 8, lettera d, è sostituita da: "prima della campagna di commercializzazione 1995/1996".».

2. *381 R 1785:* Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 dell'1.7.1981, pag. 4), modificato da ultimo da:

— *394 R 0133:* Regolamento (CE) n. 133/94 del Consiglio, del 24.1.1994, (GU n. L 22 del 27.1.1994, pag. 7).

a) All'articolo 16 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis. Per il primo anno successivo all'adesione, la Finlandia è autorizzata ad importare zucchero grezzo dai paesi terzi a prelievo ridotto entro il limite di un quantitativo massimo di 40 000 tonnellate.

Le disposizioni del comma precedente sono riesaminate nel contesto della revisione del presente regolamento, da effettuare prima della fine della campagna di commercializzazione 1994/1995.».

b) All'articolo 16 bis, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«7. La domanda del certificato di cui al paragrafo 6 deve essere presentata all'organismo competente del Portogallo e della Finlandia corredata da una dichiarazione di un raffinatore con cui questi si impegna a raffinare in Portogallo e in Finlandia la quantità di zucchero grezzo in questione nei sei mesi successivi a quello dell'importazione.».

c) All'articolo 16 bis, paragrafo 10, il testo della frase d'apertura è sostituito dal seguente:

«10. Il Portogallo e la Finlandia comunicano alla Commissione:».

d) All'articolo 24, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri attribuiscono, alle condizioni del presente titolo, una quota A ed una quota B ad ogni impresa produttrice di zucchero e ad ogni impresa produttrice di isoglucosio stabilita sul loro territorio che:

— abbia disposto di una quota A e di una quota B durante la campagna di commercializzazione 1993/1994,

— oppure, per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia e la Svezia, abbia prodotto zucchero o isoglucosio nel corso dell'anno civile 1994.».

e) L'articolo 24, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Per l'attribuzione delle quote A e B di cui al paragrafo 1 sono fissati i quantitativi di base seguenti:

I. **Quantitativi di base A**

Regioni	a) Quantitativi di base A per lo zucchero (1)	b) Quantitativi di base A per l'isoglucosio (2)
della Danimarca	328 000,0	—
della Germania	1 990 000,0	28 882,0
della Grecia	290 000,0	10 522,0
della Spagna	960 000,0	75 000,0
della Francia metropolitana	2 530 000,0	15 887,0
dei dipartimenti francesi d'oltremare	466 000,0	—
dell'Irlanda	182 000,0	—
dell'Italia	1 320 000,0	16 569,0
dei Paesi Bassi	690 000,0	7 426,0
dell'Austria	316 529,0	—
del Portogallo (continentale)	54 545,5	8 093,9
della regione autonoma delle Azzorre	9 090,9	—
della Finlandia	133 433,0	10 845,0
della Svezia	336 364,0	—
dell'Unione economica belgo-lussemburghese	680 000,0	56 667,0
del Regno Unito	1 040 000,0	21 696,0

(1) In tonnellate di zucchero bianco.
(2) In tonnellate di materia secca.

II. **Quantitativi di base B**

Regioni	a) Quantitativi di base B per lo zucchero (1)	b) Quantitativi di base B per l'isoglucosio (2)
della Danimarca	96 629,3	—
della Germania	612 313,9	6 802,0
della Grecia	29 000,0	2 478,0
della Spagna	40 000,0	8 000,0
della Francia metropolitana	759 232,8	4 135,0
dei dipartimenti francesi d'oltremare	46 600,0	—
dell'Irlanda	18 200,0	—
dell'Italia	248 250,0	3 902,0
dei Paesi Bassi	182 000,0	1 749,0
dell'Austria	73 881,0	—
del Portogallo (continentale)	5 454,5	1 906,1
della regione autonoma delle Azzorre	909,1	—
della Finlandia	13 343,0	1 085,0
della Svezia	33 636,0	—
dell'Unione economica belgo-lussemburghese	146 000,0	15 583,0
del Regno Unito	104 000,0	5 787,0

(1) In tonnellate di zucchero bianco.
(2) In tonnellate di materia secca.

».

f) All'articolo 24, paragrafo 3, è inserito, come secondo e terzo comma, il seguente testo:

«Tuttavia, per quanto riguarda le imprese produttrici di zucchero stabilite in:

a) Austria, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera a) e punto II, lettera a) per l'Austria;

b) Finlandia, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera a) e punto II, lettera a) per la Finlandia;

c) Svezia, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera a) e punto II, lettera a) per la Svezia.

Inoltre, per quanto riguarda l'impresa produttrice di isoglucosio stabilita in Finlandia, la quota A e la quota B di tale impresa sono rispettivamente pari al quantitativo di base A ed al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera b) e al punto II, lettera b) per la Finlandia.»

VII. **Vino e bevande spiritose**

1. *386 R 2392:* Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario (GU n. L 208 del 31.7.1986, pag. 1), modificato da:

— *390 R 3577:* Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23).

All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma è aggiunta la frase seguente:

«In Austria è istituito entro un termine di due anni a decorrere dalla data dell'adesione.».

2. *387 R 0822:* Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *393 R 1566:* Regolamento (CEE) n. 1566/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 39).

All'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), primo trattino i termini «e l'Austria» sono aggiunti dopo i termini «per la Repubblica federale di Germania».

3. *387 R 0823:* Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da ultimo da:

— *391 R 3896:* Regolamento (CEE) n. 3896/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 31.12.1991, pag. 3).

All'articolo 15, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

«h) per l'Austria:

le seguenti denominazioni che accompagnano le indicazioni del nome della regione di provenienza dei vini:

— "Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer", "Qualitätswein"

— "Kabinett" o "Kabinettwein"

— "Qualitätswein besonderer Reife und Leseart" o "Prädikatswein"

— "Spätlese" o "Spätlesewein"

— "Auslese" o "Auslesewein"

— "Beerenauslese" o "Beerenauslesewein"

— "Ausbruch" o "Ausbruchwein"

— "Trockenbeerenauslese" o "Trockenbeerenauslesewein"

— "Eiswein", "Strohwein".».

4. *389 R 1576:* Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da:

— *392 R 3280:* Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 3).

a) All'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) è inserito il seguente punto 3);

«3) Le denominazioni "Jägertee", "Jagertee" e "Jagatee" sono riservate al liquore originario dell'Austria, preparato a partire da alcole etilico di origine agricola, da essenze di alcune bevande spiritose o da tè, addizionate con varie sostanze aromatiche naturali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 88/388/CEE. Il titolo alcolometrico è almeno di 22,5 % vol. Il contenuto di zucchero, espresso in zucchero invertito, è almeno di 100 g per litro.»

b) All'articolo 1, paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera u):

«u) Väkevä glögi/Spritglögg

La bevanda spiritosa ottenuta aromatizzando l'alcole etilico di origine agricola con aromi naturali o identici a quelli naturali di chiodi di garofano o di cannella, mediante uno dei seguenti procedimenti: macerazione e/o distillazione, ridistillazione dell'alcole in presenza di parti delle piante sopra menzionate, aggiunta di aromi naturali o identici a quelli naturali di chiodi di garofano o di cannella, o una combinazione di tali procedimenti.

Possono essere usati anche altri aromi naturali o identici a quelli naturali di estratti di piante, conformi alla direttiva 88/388/CEE, ma l'aroma delle spezie menzionate deve essere predominante. Il contenuto di vino o di prodotti vitivinicoli non può superare il 50 %.».

c) All'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), sono aggiunti i seguenti trattini:

«— rovo camemoro

— rovo mora

— mirtillo blu

— mirtillo rosso

— olivello spinoso;».

d) All'allegato II: il punto «5. Brandy» è completato dai termini seguenti:

«Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein»;

il punto «7. Acquavite di frutta» è completato dai termini seguenti:

«Wachauer Marillenbrand»;

il punto «12. Bevande spiritose al carvi» è completato dai termini seguenti:

«Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit»;

il punto «14. Liquore» è completato dai termini seguenti:

«Finnish berry/fruit liqueur

Großglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schloßgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör»;

il punto «15. Bevande spiritose» è completato dai termini seguenti:

«Svensk Punsch / Swedish Punsch»;

è aggiunto il seguente punto 16:

«16. Vodka: Svensk Vodka / Swedish Vodka
Suomalainen Vodka / Finsk Vodka /
Vodka of Finland.».

5. *389 R 2389:* Regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 1), modificato da:

— *390 R 3577:* Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23).

All'articolo 3, paragrafo 1, prima dei termini «— le regioni per il Portogallo,» è inserito il seguente trattino:

«— Bundesland per l'Austria,».

6. *389 R 2392:* Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:

— *391 R 3897:* Regolamento (CEE) n. 3897/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 31.12.1991, pag. 5).

All'articolo 2, paragrafo 3, lettera i), il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— "Landwein" per i vini da tavola originari della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria,».

7. *389 R 3677:* Regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80 (GU n. L 360 del 9.12.1989, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *393 R 2606:* Regolamento (CEE) n. 2606/93 del Consiglio, del 21 settembre 1993 (GU n. L 239 del 24.9.1993, pag. 6).

All'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa con effetto dal 1° marzo 1995.

8. *391 R 1601:* Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da:

— *392 R 3279:* Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 1).

a) All'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

«d) Vâkeva viiniglôgi / Starkvinsglôgg

Il vino aromatizzato preparato con i vini di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui aromatizzazione caratteristica è ottenuta mediante l'impiego di chiodi di garofano e/o cannella che devono essere utilizzati insieme ad altre spezie; questa bevanda può essere edulcorata conformemente all'articolo 3, lettera a).»

b) All'articolo 2, paragrafo 3, è inserita la seguente lettera:

«f bis) Viiniglôgi / Vinglôgg

La bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco e zucchero, aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano. Nel caso in cui sia stata preparata a partire da vino bianco, la denominazione di vendita "Viiniglôgi / Vinglôgg" deve essere completata dalle parole "di vino bianco".»

9. *392 R 2333:* Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 9).

All'articolo 6, paragrafo 6, il testo della lettera a), primo comma è sostituito dal testo seguente:

«a) Il termine "Winzersekt" è riservato ai v.s.q.p.r.d. prodotti in Germania e il termine "Hauersekt" è riservato ai v.s.q.p.r.d. prodotti in Austria che soddisfino le seguenti condizioni:

— essere ottenuti a partire da uva vendemmiata nella stessa azienda vitivinicola, incluse le associazioni di produttori, in cui l'elaboratore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, effettua la vinificazione dell'uva destinata all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d.,

— essere commercializzati dall'elaboratore di cui al primo trattino e presentati con etichette contenenti indicazioni sull'azienda vitivinicola, il vitigno e l'annata.»

VIII. **Carni ovine e caprine**

1. *385 R 3643:* Regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 (GU n. L 348 del 24.12.1985, pag. 2), modificato da ultimo da:

— *392 R 3890:* Regolamento (CEE) n. 3890/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992 (GU n. L 391 del 31.12.1992, pag. 51).

Nella nota in calce a) dell'articolo 1, paragrafo 1, i termini «l'Austria» sono soppressi.

2. *389 R 3013:* Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni ovine a caprine (GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *394 R 0233:* Regolamento (CEE) n. 233/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 9).

È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 5 sexies*

1. In deroga all'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5 e 6, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia è stabilito un massimale complessivo per la concessione del premio di cui all'articolo 5. Il numero totale dei diritti compresi in tale massimale è stabilito in:

— 205 651 per l'Austria,

— 80 000 per la Finlandia,

— 180 000 per la Svezia.

Tali cifre comprendono sia i quantitativi da attribuire inizialmente sia le riserve fissate da detti Stati membri.

2. In base ai suddetti massimali ai produttori di Austria, Finlandia e Svezia sono attribuiti i limiti individuali:

— entro il 31 dicembre 1996 per l'Austria,

— entro il 31 dicembre 1995 per la Finlandia e la Svezia.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le necessarie misure transitorie e di adattamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30.»

IX. **Seminativi**

392 R 1765: Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag. 12), modificato da ultimo da:

— *394 R 0232:* Regolamento (CE) n. 232/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 7)

All'articolo 12, primo comma è aggiunto il seguente trattino:

«— quelle riguardanti la determinazione delle superfici di riferimento da prevedere all'allegato V in favore dei nuovi Stati membri.»

X. **Cereali**

392 R 1766: Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag. 21), modificato da:

— *393 R 2193:* Regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 196 del 5.8.1993, pag. 22).

a) All'articolo 4, paragrafo 2 dopo il primo trattino è inserito il testo seguente:

«— dal 1° dicembre al 30 giugno nel caso della Svezia.

Nel caso in cui il periodo di intervento in Svezia faccia si che i prodotti di cui al paragrafo 1 siano deviati da altri Stati membri verso l'intervento in Svezia, la Commissione adotta le modalità atte a correggere le posizioni conformemente all'articolo 23.»

b) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«In mancanza di una produzione nazionale rilevante di altri cereali per la produzione di amido e di fecola, può essere accordata una restituzione per l'amido e la fecola ottenuti in Finlandia e in Svezia a partire dall'orzo e dall'avena, laddove non ne derivi un aumento del livello di produzione di prodotti amilacei da questi due cereali oltre:

— 50 000 tonnellate in Finlandia

— 10 000 tonnellate in Svezia.»

XI. **Tabacco**

392 R 2075: Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 215 del 30.7.1992, pag. 70).

All'articolo 8, primo comma, la cifra «350 000» è sostituita da «350 600».

XII. «Saldo»

368 R 0827: Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 16), modificato da ultimo da:

— *393 R 2430:* Regolamento (CEE) n. 2430/93 della Commissione, del 1° settembre 1993 (GU n. L 223 del 2.9.1993, pag. 9).

L'articolo 5 è completato come segue:

«Tuttavia, con riserva d'autorizzazione da parte della Commissione, possono essere accordati aiuti alla produzione e all'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed ex 0210) da parte della Finlandia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.»

C. STRUTTURE AGRICOLE E MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

1. *375 L 0268:* Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU n. L 128 del 19.5.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:

— *385 R 0797:* Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985 (GU n. L 93 del 30.3.1985, pag. 1).

L'articolo 3, paragrafo 3 è completato dal comma seguente:

«Le zone situate a nord del 62° parallelo ed alcune zone adiacenti sono equiparate alle zone di cui al primo comma qualora siano soggette a condizioni climatiche molto difficili che comportino un periodo vegetativo sensibilmente ridotto.»

2. *378 R 1360:* Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le loro unioni (GU n. L 166 del 23.6.1978, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *393 R 3669:* Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).

a) All'articolo 2 è aggiunto il trattino seguente:

«— tutto il territorio austriaco, finlandese».

b) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo della frase di apertura è sostituito dal testo seguente:

«1. Per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia, la Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti per i quali esiste una produzione nei suddetti paesi:».

3. *390 R 0866:* Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU n. L 91 del 6.4.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *393 R 3669:* Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).

All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

«L'Austria, la Finlandia e la Svezia presentano questi piani entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione.»

4. *391 R 2328:* Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6.8.1991, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *393 R 3669:* Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).

a) All'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. In Finlandia, ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'insieme delle zone svantaggiate è considerato zona di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE.».

b) All'articolo 31, paragrafo 1, primo comma è aggiunta la frase seguente:

«L'Austria, la Finlandia e la Svezia elaborano tali previsioni per il periodo 1995/1999.».

c) All'articolo 31, paragrafo 4, il primo comma è completato dalla frase seguente:

«L'Austria, la Finlandia e la Svezia comunicano tali previsioni entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione.».

5. *392 R 2078:* Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU n. L 215 del 30.6.1992, pag. 85).

All'articolo 7, paragrafo 1 si aggiunge il seguente comma:

«L'Austria, la Finlandia e la Svezia comunicano alla Commissione i progetti e le disposizioni di cui al primo comma entro un termine di sei mesi a decorrere dall'adesione.».

6. *392 R 2080:* Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU n. L 215 del 30.6.1992, pag. 96).

All'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«L'Austria, la Finlandia e la Svezia effettuano le comunicazioni di cui al primo comma entro un termine di sei mesi a decorrere dall'adesione.».

D. LEGISLAZIONE FITOSANITARIA E IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

I. Legislazione fitosanitaria

1. *377 L 0093:* Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20) modificata da ultimo da:

— *393 L 0110:* Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 19).

a) L'allegato I, parte B è modificato come segue:

— nella sezione a), punto 1 si aggiungono nella colonna di destra le lettere «S, FI»;

— nella sezione a), dopo il punto 1 si aggiunge quanto segue:

«1.a	*Globodera pallida* (Stone) Behrens	FI »;

— nella sezione a), punto 2 si aggiunge nella colonna di destra quanto segue:

«S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar e Gotlands län)»;

— nella sezione b), punto 1, si aggiungono nella colonna di destra le lettere «S, FI»;

— nella sezione b), punto 2 si aggiungono nella colonna di destra le lettere «S, FI».

b) L'allegato II, parte B è modificato come segue: nella sezione b), punto 2 si aggiungono nella colonna di destra le lettere «A, FI».

c) L'allegato III, parte B è modificato come segue:

al punto 1 si aggiungono nella colonna di destra le lettere «A, FI».

d) L'allegato IV, parte B è modificato come segue:

— si aggiungono nella colonna di destra, punti 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 e 30, le lettere «S, FI»;

— dopo il punto 20.2 si aggiunge quanto segue:

«20.3.	Tuberi di *Solanum tuberosum L.*,	Fatti salvi i requisiti elencati nella parte A, II, punti 19.1, 19.2 e 19.5, certificazione ufficiale che, per quanto concerne la *Globodera pallida* (Stone) Behrens e la *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, sono state rispettate disposizioni conformi a quelle della direttiva 69/465/CEE»;	FI

— Si aggiungono alla colonna di destra del punto 21 le lettere «A, FI».

2. *392 L 0076:* Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU n. L 305 del 21.10.1992, pag. 12).

a) All'articolo 1 si aggiunge quanto segue:

«Nel caso della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia le predette zone sono riconosciute fino al 31 dicembre 1996.»

b) L'allegato è modificato come segue:

i) nella sezione a), punto 2, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue:

«Finlandia, Svezia»;

ii) nella sezione a), dopo il punto 5 si aggiunge quanto segue:

«5a	*Globodera pallida* (Stone) Behrens	Finlandia
5b	*Globodera rostochiensis (Wollenveber) Behrens»*	Finlandia

iii) nella sezione a), punto 12, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue:

«Svezia (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar e Gotlands län)»;

iv) nella sezione b), punto 2, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue:

«Austria, Finlandia»;

v) nella sezione d), punto 1, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue:

«Finlandia, Svezia»;

vi) nella sezione d), punto 2, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue:

«Finlandia, Svezia».

II. **Agricoltura biologica**

391 R 2092: Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da:

— *392 R 0094:* Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992 (GU n. L 11 del 17.1.1992, pag. 14),

— *392 R 1535:* Regolamento (CEE) n. 1535/92 della Commissione, del 15 giugno 1992 (GU n. L 162 del 16.6.1992, pag. 15),

— *392 R 2083:* Regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 (GU n. L 208 del 24.7.1992, pag. 15),

— *393 R 2608:* Regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione, del 23 settembre 1993 (GU n. L 239 del 24.9.1993, pag. 10),

— *394 R 0468:* Regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione, del 2 marzo 1994 (GU n. L 59 del 3.3.1994, pag. 1).

a) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«— in finlandese: luonnonmukainen

— in svedese: ekologisk».

b) L'allegato V è modificato come segue:

i) il testo per la lingua tedesca è il seguente:

«D: Ökologische Agrarwirtschaft — EWG-Kontrollsystem o
Biologische Landwirtschaft — EWG-Kontrollsystem»;

ii) si aggiunge quanto segue:

«FI: Luonnonmukainen maataloustuotanto — ETY:n valvontajärjestelmä/Ekologiskt jordbruk — EEG-kontrollsystem

S: Ekologiskt jordbruk — EEG-kontrollsystem».

E. **LEGISLAZIONE VETERINARIA E ZOOTECNICA**

I. **Legislazione veterinaria**

Parte prima — testi di base

CAPO 1

Testi orizzontali

1. *390 L 0675:* Direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 1), modificata da:

— *391 L 0496:* Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56),

— *392 R 1601:* Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13),

— *392 D 0438:* Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27),

— *392 L 0118:* Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

a) Si inserisce il seguente articolo:

«*Articolo 18 bis*

1. L'Austria dispone di un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio l'Austria applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 24. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità.

2. La Finlandia dispone di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio la Finlandia applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 24. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità.»

b) All'articolo 31, dopo i termini «gli Stati membri», si inserisce quanto segue: «in particolare l'Austria e la Finlandia».

c) Nell'allegato I si aggiunge quanto segue:

«13. il territorio della Repubblica d'Austria

14. il territorio della Repubblica di Finlandia

15. il territorio del Regno di Svezia.».

2. *391 L 0496:* Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56), modificata da:

— *391 L 0628:* Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991 (GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 17),

— *392 D 0438:* Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27).

a) Si inserisce il seguente articolo:

«*Articolo 17 bis*

L'Austria e la Finlandia dispongono di un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio l'Austria e la Finlandia applicano le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 23. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità.

b) All'articolo 29, dopo i termini "gli Stati membri", si inserisce quanto segue:

"in particolare l'Austria e la Finlandia,".»

CAPO 2

Salute animale

A. SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO

1. *364 L 0432:* Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da:

— *392 L 0102:* Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32).

a) All'articolo 2, lettera o) si aggiunge quanto segue:

«— Austria: Bundesland

— Finlandia: Lääni / län

— Svezia: län».

b) All'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) si aggiunge quanto segue:

«Tuttavia, fino al 1° gennaio 1996, gli animali delle specie bovina e suina originari della Finlandia possono essere identificati con un contrassegno autorizzato ufficialmente dalle autorità competenti di questo Stato membro. Le autorità competenti finlandesi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni relative alle caratteristiche del contrassegno autorizzato ufficialmente.»

c) All'articolo 4 bis, paragrafo 3 si aggiunge quanto segue:

«Inoltre, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, per le spedizioni destinate alla Finlandia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale si è manifestato un focolaio di esantema vescicolare dei suini, deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sarà richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata.»

d) All'articolo 4 ter si aggiunge quanto segue:

«Inoltre, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per le spedizioni destinate alla Finlandia e alla Svezia e provenienti da una regione definita

all'articolo 2, lettera o) nella quale si è manifestato un focolaio di peste suina classica, deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sarà richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata. Se del caso, potranno essere adottate modalità di applicazione del presente comma secondo la procedura di cui all'articolo 12.»

e) Si inserisce il seguente articolo:

«*Articolo 8 bis*

Per quanto concerne la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, per le spedizioni destinate alla Svezia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale è stato constatato ufficialmente un focolaio di sindrome respiratoria riproduttiva dei suini deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sarà richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata. Le modalità di applicazione del presente comma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12.»

f) All'articolo 9 si aggiungono i paragrafi seguenti:

«4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile i programmi sottoposti dalla Svezia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12.

5. La Commissione esamina il programma sottoposto dall'Austria per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

6. La Commissione esamina i programmi sottoposti dalla Finlandia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste nel paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.»

g) All'articolo 10 si aggiungono i paragrafi seguenti:

«4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi, la leptospirosi (leptospirosa hardjo), la campilobacterosi (forma genitale), la tricomoniasi (infezione fetale) dei bovini e la gastroenterite trasmissibile, la leptospirosi (leptospirosa pomona) e la diarrea epidemica dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12.

5. La Commissione esamina le giustificazioni presentate dalla Finlandia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste nel paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».

h) Si inserisce il seguente articolo:

«*Articolo 10 bis*

1. Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'entrata in vigore delle modifiche che saranno apportate alla presente direttiva, ai bovini e ai suini da allevamento, da produzione e da macello destinati alla Finlandia e alla Svezia si applicano, nel luogo di destinazione, le norme del programma operativo attuato da detti Stati membri. Questi

animali, se risultano positivi, sono oggetto delle stesse misure applicabili agli animali originari degli Stati membri in questione. Tali misure non si applicano agli animali provenienti da aziende che rientrano in un programma riconosciuto equivalente secondo la procedura di cui all'articolo 12.

2. Le garanzie di cui al paragrafo 1 sono applicabili solo previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo che sarà presentato dalla Finlandia e dalla Svezia. Le decisioni della Commissione devono essere adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione affinché i programmi operativi e le garanzie di cui al paragrafo 1 siano applicabili da tale data.».

i) Nell'allegato B, punto 12 si aggiunge quanto segue:

«m) Austria: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
n) Finlandia: Central Laboratory, Tubercolin Section, Weybridge, England
o) Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

j) Nell'allegato C, punto 9 si aggiunge quanto segue:

«m) Austria: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
n) Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
o) Svezia: Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

k) Nell'allegato F, nella nota 4 relativa al modello I, nella nota 5 relativa al modello II, nella nota 4 relativa al modello III e nella nota 5 relativa al modello IV, si aggiunge quanto segue:

«m) Austria: Amtstierarzt
n) Finlandia: kunnaneläinlääkäri ou kaupungineläinlääkäri ou läänineläinlääkäri / kommunalveterinär ou stadsveterinär ou länsveterinär
o) Svezia: länsveterinär, distriktsveterinär o gränsveterinär».

l) Nell'allegato G, capitolo II, punto A, 2 si aggiunge quanto segue:

«m) Austria: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
n) Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
o) Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

2. *391 L 0068:* Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 19).

a) All'articolo 8 si aggiunge il paragrafo seguente:

«4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi degli ovini e l'agalassia contagiosa degli ovini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15.».

b) Si inserisce il seguente articolo:

«*Articolo 8 bis*

Per quanto concerne la Finlandia, ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8 e su sua richiesta, la Commissione organizza gli esami necessari per le malattie elencate nell'allegato B, rubriche II e III, affinché le decisioni appropriate possano essere adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15 prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».

c) Nell'allegato A, capitolo 1, II, 2, i) si aggiunge quanto segue:

«Questa disposizione viene riesaminata prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione per un'eventuale modifica, che sarà effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 15.».

3. *390 L 0426:* Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da:

— *390 L 0425:* Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29),

— *391 L 0496:* Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56),

— *392 D 0130:* Decisione 92/130/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1992 (GU n. L 47 del 22.2.1992, pag. 26),

— *392 L 0036:* Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992 (GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 28).

Nell'allegato C, alla nota in calce (c) si aggiunge quanto segue:

«Austria: "Amtstierarzt"

Finlandia: "Kunnaneläinlääkäri o Kaupungineläinlääkäri o Läänineläinlääkäri / Kommunalveterinär o Stadsveterinär o Länsveterinär"

Svezia: "länsveterinär, distriktsveterinär o gränsveterinär".»

4. *390 L 0539:* Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU n. L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da:

— *391 L 0494:* Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 35),

— *392 D 0369:* Decisione 92/369/CEE della Commissione, del 24 giugno 1992 (GU n. L 195 del 14.7.1992, pag. 25),

— *393 L 0120:* Direttiva 93/120/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 340 del 31.12.1993, pag. 35).

a) All'articolo 5 si aggiunge quanto segue:

«d) per quanto riguarda la salmonellosi, il pollame destinato alla Finlandia e alla Svezia deve soddisfare le condizioni fissate in applicazione degli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter.».

b) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

1. Per quanto riguarda la salmonellosi, la Finlandia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di pollame riproduttore e ai branchi di pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o in branchi di pollame da reddito.

2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Articolo 9 ter

1. Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria, la Finlandia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo).

2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Inoltre, tali garanzie tengono conto del parere del Comitato scientifico veterinario per quanto concerne i sierotipi di salmonelle che devono essere inclusi nell'elenco dei sierotipi invasivi per il pollame. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.»

c) Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 10 ter

1. Per quanto riguarda la salmonellosi, per i sierotipi che non sono menzionati nell'allegato II, capitolo III A., le spedizioni di pollame da macello destinate alla Finlandia e alla Svezia sono sottoposte a un test microbiologico per campionatura nello stabilimento di origine, secondo norme che saranno fissate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

2. La portata del test di cui al paragrafo 1 e i metodi da seguire devono essere fissati sulla scorta del parere del Comitato scientifico veterinario e in base al programma operativo che la Finlandia e la Svezia devono sottoporre alla Commissione.

3. Il test di cui al paragrafo 1 non è effettuato per il pollame da macello proveniente da un'azienda cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello di cui al paragrafo 2 secondo la procedura prevista all'articolo 32.».

d) All'articolo 12, paragrafo 2 si aggiunge il seguente comma:

«Per quanto riguarda la Finlandia e la Svezia, le opportune decisioni relative allo statuto di "regione che non prevede la vaccinazione contro la malattia di Newcastle" sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».

e) All'articolo 13 si aggiunge il seguente paragrafo:

«4. La Commissione esamina al più presto il programma presentato dalla Svezia per quanto riguarda la bronchite infettiva (IB). In seguito a questo esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti la suddetta malattia, in vigore anteriormente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32.».

f) All'articolo 14 si aggiunge il seguente paragrafo:

«4. La Commissione esamina al più presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la rinotracheite del tacchino (TRT), la malattia della testa gonfia (SHS), la laringotracheite contagiosa (ILT), la sindrome della diminuzione dell'ovodeposizione 76 (EDS 76) e il vaiolo aviario (Fowl pox). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32.».

g) All'allegato I, punto 1, si aggiunge il seguente testo:

«Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf

Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

5. *391 L 0067:* Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da:

— *393 L 0054:* Direttiva 93/54/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993 (GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 34).

a) All'articolo 12 si aggiunge il seguente paragrafo:

«4. La Commissione esamina al più presto i programmi presentati dalla Svezia per quanto riguarda la necrosi pancreatica infettiva (NPI), la corinebatteriosi o la nefrobatteriosi (BKD), la foruncolosi e la yersiniosi o malattia della bocca rossa o ERM. In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26.»

b) All'articolo 13 si aggiunge il seguente paragrafo:

«4. La Commissione esamina al più presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (VPC). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26.».

c) Si aggiungono i seguenti articoli:

«Articolo 28 bis

Per quanto riguarda i pesci, le loro uova e i gameti destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Finlandia non sono autorizzate per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Articolo 28 ter

Secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate le opportune decisioni per approvare i programmi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II. Tali decisioni entrano in vigore, a seconda dei casi, all'atto dell'adesione o durante il periodo transitorio previsti all'articolo 28 bis. A questo proposito, il periodo di quattro anni previsto nell'allegato B, punto I.B è ridotto a tre anni per la Finlandia, con due test durante questo periodo per ciascuna azienda.».

6. *392 L 0065:* Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

a) All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma:

«In attesa di disposizioni comunitarie in materia, la Svezia può mantenere le norme nazionali per quanto riguarda i serpenti e altri rettili ad essa destinati.».

b) All'articolo 6, punto A, paragrafo 2, lettera b) si aggiunge il seguente testo:

«Queste decisioni prendono in considerazione il caso dei ruminanti allevati nelle regioni artiche della Comunità.».

c) All'articolo 6, punto A, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera:

«c) secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate disposizioni relative alla leucosi.».

d) All'articolo 6, punto A, paragrafo 3 si aggiungono le seguenti lettere:

«e) Per quanto riguarda l'esantema vescicolare dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Finlandia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di esantema vescicolare dei suini. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta.

f) Per quanto riguarda la peste suina classica e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Finlandia e della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di peste suina classica. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Se necessario, le modalità di applicazione della presente lettera possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.

g) Per quanto riguarda la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di sindrome respiratoria riproduttiva dei suini. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Le modalità di applicazione della presente lettera sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.».

e) Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

Per quanto riguarda la rabbia e secondo la procedura prevista all'articolo 26, previa presentazione delle opportune giustificazioni, gli articoli 9 e 10 sono modificati per tenere conto della situazione della Finlandia e della Svezia, allo scopo di applicare a questi paesi le stesse disposizioni applicabili agli Stati membri aventi una situazione equivalente.».

f) All'articolo 13, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera:

«e) La Svezia dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per applicare le misure previste per quanto riguarda gli organismi, istituti o centri.».

g) All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:

«L'allegato B è riesaminato prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione per modificare in particolare l'elenco delle malattie includendovi le malattie cui sono soggetti i ruminanti e i suidi nonché quelle che possono essere trasmesse da sperma, ovuli e embrioni degli ovini.».

h) All'allegato C, punto 2, lettera a) è aggiunto il seguente testo:

«Tuttavia, uno Stato membro può essere autorizzato dalla Commissione a consentire l'introduzione di animali di altra provenienza, in un organismo, istituto o centro riconosciuto, qualora l'autorità competente non sia in grado di trovare una soluzione soddisfacente per tali animali. Lo Stato membro presenta alla Commissione un programma comprendente le garanzie veterinarie supplementari applicabili in questo caso.».

7. *372 L 0461:* Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da ultimo da:

— *392 L 0118:* Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

All'allegato, punto 2, terzo trattino si aggiunge la seguente sigla:

«— ETY».

B. MISURE DI LOTTA

1. *385 L 0511:* Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da:

— *390 L 0423:* Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13),

— *392 D 0380:* Decisione 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54).

a) All'allegato A si aggiunge il seguente testo:

«Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

b) All'allegato B si aggiunge il seguente testo:

«Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf

Finlandia: Statens Veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey, United Kingdom

Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

2. *380 L 0217:* Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da:

— *393 D 0384:* Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34).

All'allegato II, dopo «Portugal: Laboratorio Nacional de Investigação Veterinaria — Lisboa», si aggiunge il seguente testo:

«Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf

Finlandia: Statens Veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark

Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

3. *392 L 0035:* Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 19).

All'allegato I, punto A si aggiunge il seguente testo:

«Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf

Finlandia: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, DK-4771 Kalvehave,

Svezia: Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

4. *392 L 0040:* Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU n. L 167 del 22.6.1992, pag. 1).

All'allegato IV si aggiunge il seguente testo:

«Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf

Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

5. *392 L 0066:* Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU n. L 260 del 5.9.1992, pag. 1).

All'allegato IV si aggiunge il seguente testo:

«Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf

Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

6. *393 L 0053:* Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 23).

All'allegato A si aggiunge il seguente testo:

«Austria: Institut für Fischkunde, Veterinärmedizinische Universität, Wien

Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

7. *392 L 0119:* Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

All'allegato II, punto 5 si aggiunge il seguente testo:

«Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf

Finlandia: Eäinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

CAPO 3

Sanità pubblica

1. *364 L 0433:* Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64), modificata da:

— *391 L 0497:* Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 69),

— *392 L 0005:* Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1).

a) All'articolo 3, punto 1.A.f) ii), si inserisce il trattino seguente:

«— comportare, per le carni destinate alla Finlandia e alla Svezia, una delle indicazioni previste all'allegato IV, parte IV, terzo trattino».

b) All'articolo 4, punto A, nella frase introduttiva dopo la data «1° gennaio 1993» si inserisce quanto segue:

«— ad eccezione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1° gennaio 1995».

c) All'articolo 4 punto A nella frase introduttiva dopo la data «31 dicembre 1991» si inserisce quanto segue:

«— ad eccezione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1993».

d) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 2, alle carni destinate alla Finlandia e alla Svezia si applicano le norme seguenti:

a) le spedizioni di carni sono sottoposte a un test microbiologico effettuato per campionatura nello stabilimento di origine, secondo le norme che il Consiglio dovrà stabilire, su proposta della Commissione, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione;

b) i) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni destinate ad uno stabilimento per essere pastorizzate, sterilizzate o sottoposte a un trattamento di effetto equivalente;

ii) tuttavia, durante un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione, alle carni indicate al punto i) si applicheranno le norme previste dal programma operativo presentato dalla Finlandia e dalla Svezia. A tale riguardo, si applicheranno alle carni in questione le stesse misure previste per le carni originarie della Finlandia e della Svezia. Prima dello scadere del periodo di tre anni, questa disposizione sarà riesaminata ed eventualmente modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16;

c) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello stabilito nel paragrafo 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.

4. Le garanzie previste al paragrafo 3 si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia e dalla Svezia. Affinché i programmi operativi e le garanzie previste al paragrafo 3 possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Commissione deve adottare le decisioni prima di tale data.».

e) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), primo trattino sono aggiunte le seguenti sigle:

«AT — FI — SE».

f) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), secondo trattino e punto 50, lettera b), terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente:

«o ETY».

g) All'allegato IV, parte IV, si aggiunge il seguente trattino:

«— sono destinate alla Finlandia o alla Svezia (4):

i) il test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) è stato effettuato (4),

ii) le carni sono destinate alla trasformazione (4),

iii) le carni provengono da uno stabilimento cui si applica un programma quale previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) (4)».

2. *391 L 0498:* Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 105).

a) All'articolo 2, paragrafo 1, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Svezia, per le quale la data è quella del 31 dicembre 1996, e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1997».

b) All'articolo 2, paragrafo 2, quarto comma, dopo la data del 1° luglio 1992 si inserisce quanto segue:

«oppure per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione,».

3. *371 L 0118:* Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8.3.1971, pag. 23), modificata e aggiornata da:

— *392 L 0116:* Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).

a) All'articolo 3, punto I, A, i), si inserisce il seguente trattino:

«— comportare, per le carni destinate alla Finlandia e alla Svezia una delle indicazioni di cui all'allegato VI, parte IV, lettera e)».

b) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 2, alle carni destinate alla Finlandia e alla Svezia, si applicano le norme seguenti:

a) le spedizioni di carni sono sottoposte a un test microbiologico effettuato per campionatura nello stabilimento di origine, secondo le norme che il Consiglio dovrà stabilire, su proposta della Commissione, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione;

b) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente a

quello stabilito nel paragrafo 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.

4. Le garanzie previste al paragrafo 3 si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia e dalla Svezia. Affinché i programmi operativi e le garanzie di cui al paragrafo 3 possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Commissione deve adottare le decisioni prima di tale data.».

c) All'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a), primo trattino sono aggiunte le sigle seguenti:

«AT — FI — SE».

d) All'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a) terzo trattino si aggiunge la sigla seguente:

«o ETY».

e) All'allegato VI, parte IV, si aggiunge la seguente lettera:

«e) se le carni sono destinate alla Finlandia o alla Svezia (2):

i) il test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) è stato effettuato (4),

ii) le carni provengono da uno stabilimento cui si applica un programma quale quello previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) (4)».

f) All'allegato VI viene aggiunta la seguente nota in calce:

«(4) Cancellare la dicitura inutile.».

4. *392 L 0116:* Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).

All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«1bis. La Finlandia dispone di un periodo che scade il 1° gennaio 1996 per quanto riguarda taluni stabilimenti situati sul suo territorio. Le carni provenienti da detti stabilimenti possono essere commercializzate unicamente nel territorio nazionale. La Finlandia informano la Commissione in merito alle disposizioni adottate riguardo a detti stabilimenti. Esse comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco di detti stabilimenti.

1ter. L'Austria dispone di un periodo che scade il 1° gennaio 1996 per quanto riguarda taluni stabilimenti situati sul suo territorio. Le carni provenienti da detti stabilimenti possono essere commercializzate unicamente nel territorio nazionale. L'Austria informa la Commissione in merito alle disposizioni adottate per detti stabilimenti. Essa comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco di detti stabilimenti. L'Austria può accordare a taluni stabilimenti un termine supplementare con scadenza al 1° gennaio 1998, purché questi ultimi abbiano presentato alla competente autorità una richiesta a tal fine anteriormente al 1° aprile 1995. Questa richiesta deve essere corredata di un piano e di un programma dei lavori e precisare i termini entro cui lo stabilimento può conformarsi ai requisiti della presente direttiva. L'Austria sottopone alla Commissione, entro il 1° luglio 1995, l'elenco degli stabilimenti per i quali si prevede di accordare un termine supplementare. Detto elenco deve precisare, stabilimento per stabilimento, il tipo e la durata delle deroghe previste. La Commissione esamina l'elenco e, dopo averlo modificato se necessario, lo adotta. La Commissione trasmette l'elenco agli Stati membri.».

5. *377 L 0099:* Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85) modificata e aggiornata da:

— *392 L 0005:* Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1),

modificata da:

— *392 L 0045:* Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992 (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 35),

— *392 L 0116:* Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1),

— *392 L 0118:* Direttiva 92/1118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

a) All'articolo 10, secondo comma, dopo la data del 1° gennaio 1996 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione:

— della Svezia, per la quale la data è quella del 1° gennaio 1997,

— dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 1° gennaio 1998,».

b) All'articolo 10, terzo comma, dopo la data del 1° gennaio 1996 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione:

— della Svezia, per la quale la data è quella del 1° gennaio 1997,

— dell'Austria, e della Finlandia, per le quali la data è quella del 1° gennaio 1998,».

c) All'allegato B, capitolo VI, punto 4, lettera a), i) primo trattino, dopo «UK» sono aggiunte le sigle seguenti:

«AT — FI — SE».

d) All'allegato B, capitolo VI, punto 4), lettera a), i) secondo trattino, si aggiunge la sigla seguente:

«ETY».

e) All'allegato B, capitolo VI, punto 4), lettera a), ii) terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente:

«ETY».

6. *392 L 0005:* Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1).

All'articolo 3, dopo i primi due trattini si inserisce il trattino seguente:

«— per taluni stabilimenti situati in Svezia, riguardo ai quali la Svezia deve conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1996».

7. *392 L 0120:* Direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 86).

All'articolo 1, paragrafo 1, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione dell'Austria, per le quale la data è quella del 31 dicembre 1996, e della la Finlandia, per la quale la data è quella del 31 dicembre 1997,».

8. *388 L 0657:* Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 3), modificata da:

— *392 L 0110:* Direttiva 92/110/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992 (GU n. L 394 del 31.12.1992, pag. 26).

All'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1° gennaio 1996 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Finlandia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1° gennaio 1997».

9. *389 L 0437:* Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 87), modificata da:

— *389 L 0662:* Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13),

— *391 L 0684:* Direttiva 91/684/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991 (GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 38).

a) All'allegato, capitolo XI, punto 1, i) primo trattino, dopo «UK» sono inserite le sigle seguenti:

«AT — FI — SE».

b) All'allegato, capitolo XI, punto 1), i), secondo trattino, si aggiunge la sigla seguente:

«ETY».

c) All'allegato, capitolo XI, punto 1), ii), terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente:

«ETY».

10. *391 L 0493:* Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 15).

All'articolo 7, paragrafo 2, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Finlandia, per la quale la data è quella del 31 dicembre 1997.».

11. *391 L 0492:* Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 1).

    All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:

    «ad eccezione della Svezia, per la quale la data è quella del 31 dicembre 1997.»

12. *393 D 0383:* Decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 31).

    All'allegato, si aggiunge il testo seguente:

    «per la Finlandia:

    — Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors;

      e

      Tullilaboratorio / Tullaboratoriet, Espoo

    per la Svezia:

    — Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg

    per l'Austria:

      se necessario, la Commissione, previa consultazione delle autorità austriache, modifica il presente allegato al fine di designare un laboratorio nazionale di riferimento per il controllo delle biotossine marine.».

CAPO 4

Testi vari

1. *392 L 0046:* Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 1), modificata da:

   — *392 L 0118:* Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49)

   a) All'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1° gennaio 1994 si aggiunge quanto segue:

      «ad eccezione della Svezia, per la quale la data è quella del 1° gennaio 1996».

   b) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), i), primo trattino, dopo la sigla «UK» sono aggiunte le seguenti sigle:

      «AT — FI — SE».

   c) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), i), secondo trattino, si aggiunge la seguente sigla:

      «ETY».

   d) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), ii), terzo trattino, si aggiunge la seguente sigla:

      «ETY».

2. *391 L 0495:* Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 41), modificata da:

   — *392 L 0065:* Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 54),

   — *392 L 0116:* Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).

   a) All'articolo 2, punto 3, dopo «i mammiferi terrestri» si inserisce quanto segue:

      «comprese le renne».

   b) All'articolo 6, paragrafo 2, settimo trattino, si aggiunge la seguente frase:

      «Tuttavia, l'insieme delle operazioni di macellazione delle renne può essere effettuato in macelli mobili conformemente alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE».

   c) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11.1, lettera a), primo trattino, sono aggiunte le seguenti sigle:

      «AT, FI, SE».

   d) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11.1, lettera a), terzo trattino, si aggiunge la seguente sigla:

      «ETY».

3. *392 L 0045:* Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 35), modificata da:

   — *392 L 0116:* Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1)

   a) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, si aggiunge quanto segue:

      «Il Consiglio può stabilire, su proposta della Commissione, disposizioni specifiche per la raccolta delle carni di selvaggina ove sussistano condizioni climatiche particolari.».

b) Nell'allegato I, capitolo VII, punto 2, lettera a), i), primo trattino, sono aggiunte le seguenti sigle:

«AT — FI — SE».

c) Nell'allegato I, capitolo VII, punto 2, lettera a), i), terzo trattino, dopo la sigla «EEG» si inserisce la seguente sigla:

«ETY».

4. *392 L 0118:* Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

a) Nell'allegato I, capitolo 14, si aggiunge il seguente comma:

«Lo stallatico liquido non trasformato proveniente da branchi di pollame vaccinati contro la malattia di Newcastle non deve essere spedito in regioni che hanno ottenuto lo statuto di "regione che non prevede la vaccinazione contro la malattia di Newcastle" conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE».

b) Nell'allegato II, capitolo 2, primo trattino, si aggiunge il seguente testo:

«Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa che siano adottate misure comunitarie, alle uova destinate alla Finlandia e alla Svezia si applicano le disposizioni seguenti:

a) le spedizioni di uova possono essere oggetto di garanzie supplementari generali o limitate, definite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 18;

b) le garanzie di cui alla lettera a) non sono applicabili alle uova originarie di uno stabilimento oggetto di un programma riconosciuto come equivalente a quello di cui alla lettera c), secondo la procedura prevista all'articolo 18;

c) le garanzie di cui alla lettera a) si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia e dalla Svezia. Affinché i programmi operativi e le garanzie previste alla lettera a) possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, le decisioni devono essere adottate dalla Commissione entro tale data».

5. *372 L 0462:* Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, modificata integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da:

— *392 R 1601:* Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13).

a) All'articolo 6, paragrafo 2, punto 2, si aggiunge il seguente comma:

«La Svezia può, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali relative all'importazione di animali provenienti da paesi che prevedono la vaccinazione contro l'afta epizootica.».

b) All'articolo 14, paragrafo 3, si aggiunge la seguente lettera:

«e) la Svezia può, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali relative all'importazione di carni fresche provenienti da paesi che prevedono la vaccinazione contro l'afta epizootica.».

6. *392 L 0102:* Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32)

All'articolo 11, paragrafo 1, si inserisce il seguente trattino:

«— per la Finlandia, anteriormente al 1° gennaio 1996 per quanto riguarda le prescrizioni concernenti i bovini, i suini, gli ovini e i caprini. Durante il periodo transitorio la Commissione adotta, ove necessario, misure appropriate, conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE».

7. *381 D 0651:* Decisione 81/651/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981, che istituisce un comitato scientifico veterinario (GU n. L 233 del 19.8.1981, pag. 32), modificata da:

— *386 D 0105:* Decisione 86/105/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1986 (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 14).

All'articolo 3, «diciotto» è sostituito da «ventuno».

CAPO 5

Protezione degli animali

391 L 0628: Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 17), modificata da:

— *392 D 0438:* Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27).

a) Nell'allegato, capitolo I, parte A, punto 1, si aggiunge quanto segue:

«Tuttavia la Svezia può, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali più restrittive per il trasporto di vacche gravide e di vitelli appena nati il cui luogo di partenza e il cui luogo di destinazione si trovino nel suo territorio».

b) Nell'allegato, capitolo I, parte C, punto 14, si aggiunge quanto segue:

«Tuttavia, l'obbligo della copertura non è imposto per il trasporto delle renne durante un periodo transitorio di due anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. Previo parere del comitato scientifico veterinario, la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 17, di mantenere tale deroga».

Parte seconda — Testi di applicazione

1. *377 L 0096:* Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67), modificata da:

   — *381 L 0476:* Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20),

   — *383 L 0091:* Direttiva 83/91/CEE del Consiglio, del 7 febbraio 1983 (GU n. L 59 del 5.3.1983, pag. 34),

   — *384 L 0319:* Direttiva 84/319/CEE della Commissione, del 7 giugno 1984 (GU n. L 167 del 27.6.1984, pag. 34),

   — *385 R 3768:* Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8),

   — *389 L 0321:* Direttiva 89/321/CEE della Commissione, del 22 aprile 1989 (GU n. L 133 del 17.5.1989, pag. 33).

   a) Nell'allegato III, punto 2, secondo trattino, dopo la sigla «EOK» si inserisce la seguente sigla:

   «ETY».

   b) Nell'allegato III, punto 5, secondo trattino, dopo la sigla «EUK» si inserisce la seguente sigla:

   «ETY».

2. *379 D 0542:* Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (GU n. L 146 del 14.6.1979, pag. 15), modificata da ultimo da:

   — *394 D 0059:* Decisione 94/59/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1994 (GU n. L 27 dell'1.2.1994, pag. 53).

   Nell'allegato sono soppresse le righe seguenti:

   «AT — Austria»

   «FI — Finlandia»

   «SE — Svezia».

3. *380 D 0790:* Decisione 80/790/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Finlandia (GU n. L 233 del 4.9.1980, pag. 47), modificata da:

   — *381 D 0662:* Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33).

   La decisione 80/790/CEE è abrogata.

4. *380 D 0799:* Decisione 80/799/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svezia (GU n. L 234 del 5.9.1980, pag. 35), modificata da:

   — *381 D 0662:* Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33).

   La decisione 80/799/CEE è abrogata.

5. *382 D 0730:* Decisione 82/730/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica d'Austria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 1).

   La decisione 82/730/CEE è abrogata.

6. *382 D 0731:* Decisione 82/731/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica di Finlandia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 4), come modificata.

   La decisione 82/731/CEE è abrogata.

7. *382 D 0736:* Decisione 82/736/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Svezia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 18), come modificata.

La decisione 82/736/CEE è abrogata.

8. *389 X 0214:* Raccomandazione 89/214/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1989, relativa alle norme da applicare in occasione delle ispezioni effettuate negli stabilimenti di carni fresche riconosciuti per gli scambi intracomunitari (GU n. L 87 del 31.3.1989, pag. 1).

   a) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), primo trattino, colonna «Testo della direttiva», dopo la sigla «P» sono inserite le seguenti sigle:

   «AT — FI — SE».

   b) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), secondo trattino, colonna «Testo della direttiva», si aggiunge la seguente sigla:

   «ETY».

   c) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera b), terzo trattino, colonna «Testo della direttiva», si aggiunge la seguente sigla:

   «ETY».

9. *390 D 0014:* Decisione 90/14/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 8 dell'11.1.1990, pag. 71), modificata da:

   — *391 D 0276:* Decisione 91/276/CEE della Commissione, del 22 maggio 1991 (GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 58).

   Nell'allegato si sopprime quanto segue:

   «Austria»

   «Finlandia»

   «Svezia».

10. *390 D 0442:* Decisione 90/442/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali (GU n. L 227 del 21.8.1990, pag. 39), modificata da:

   — decisione della Commissione del 27.11.1990 (non pubblicata)

   — decisione della Commissione del 26.3.1991 (non pubblicata)

   All'articolo 1 si inserisce il seguente comma:

   «Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia la Commissione completa i codici che figurano negli allegati 5 e 6 della presente decisione. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.»

11. *391 D 0270:* Decisione 91/270/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, che stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 56).

   Nell'allegato sono soppressi i seguenti termini:

   «Austria»

   «Finlandia»

   «Svezia».

12. *391 D 0426:* Decisione 91/426/CEE della Commissione, del 22 luglio 1991, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) (GU n. L 234 del 23.8.1991, pag. 27), modificata da:

   — *393 D 0004:* Decisione 93/4/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1992 (GU n. L 4 dell'8.1.1993, pag. 32).

   a) All'articolo 1, paragrafo 2 i termini «per l'insieme della rete» sono sostituiti da:

   «per la Comunità nella composizione esistente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione».

   b) Si inserisce il seguente articolo:

   « *Articolo 2 bis*

   1. L'Austria, la Finlandia e la Svezia possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità alle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1.

   2. La Commissione rimborsa agli Stati membri, su presentazione di documenti giustificativi, le spese di cui al paragrafo 1.

   3. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 2 sono trasmessi dalle autorità svedesi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione e dalle autorità austriache e finlandesi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di detto trattato.»

13. *391 D 0449:* Decisione 91/449/CEE della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (GU n. L 240 del 29.8.1991, pag. 28), modificata da ultimo da:

   — *393 D 0504:* Decisione 93/504/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 236 del 21.9.1993, pag. 16).

   a) Nell'allegato A, parte II, sono soppressi i seguenti termini:

   «Austria»

   «Finlandia»

   «Svezia».

b) Nell'allegato B, parte II, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria»

«Finlandia»

«Svezia».

14. *391 D 0539:* Decisione 91/539/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 91/426/CEE (Animo) (GU n. L 294 del 25.10.1991, pag. 47).

Si inserisce il seguente articolo:

«*Articolo 1 bis*

Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia la Commissione fissa il numero di unità che possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità. Per la Svezia le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».

All'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino si inserisce quanto segue:

«ad eccezione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1° aprile 1994,».

All'articolo 3, dopo la data del «1° dicembre 1991» si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Svezia, per la quale la data è quella del 1° dicembre 1994 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 1° dicembre 1995,».

15. *392 D 0124:* Decisione 92/124/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Finlandia (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 10).

La decisione 92/124/CEE è abrogata.

16. *392 D 0126:* Decisione 92/126/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dall'Austria (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 28).

La decisione 92/126/CEE è abrogata.

17. *392 D 0128:* Decisione 92/128/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Svezia (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 46).

La decisione 92/128/CEE è abrogata.

18. *392 D 0175:* Decisione 92/175/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1992, che identifica le unità della rete informatizzata «Animo» e ne stabilisce l'elenco (GU n. L 80 del 25.3.1992, pag. 1), modificata da:

— *393 D 0071:* Decisione 93/71/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992 (GU n. L 25 del 2.2.1993, pag. 39),

— *393 D 0228:* Decisione 93/228/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993 (GU n. L 97 del 23.4.1993, pag. 33).

All'articolo 1 si aggiunge il seguente paragrafo:

«4. La Commissione completa l'elenco riportato in allegato per l'Austria, la Finlandia e la Svezia.»

19. *392 D 0260:* Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU n. L 130 del 15.5.1992, pag. 67), modificata da:

— *393 D 0344:* Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11).

a) Nell'allegato II, punto A, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria», «Finlandia», «Svezia».

b) Nell'allegato II, punto B, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria», «Finlandia», «Svezia».

c) Nell'allegato II, punto C, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria», «Finlandia», «Svezia».

d) Nell'allegato II, punto D, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria», «Finlandia», «Svezia».

e) Nell'allegato II, punto E, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria», «Finlandia», «Svezia».

20. *392 D 0265:* Decisione 92/265/CEE della Commissione, del 18 maggio 1992, relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di sperma di suini, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Austria e recante abrogazione della decisione 90/90/CEE (GU n. L 137 del 20.5.1992, pag. 23), modificata da:

— *393 D 0427:* Decisione 93/427/CEE della Commissione, del 7 luglio 1993 (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 52).

La decisione 92/265/CEE è abrogata.

21. *392 D 0290:* Decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito (GU n. L 152 del 4.6.1992, pag. 37).

All'articolo 2 si aggiunge il seguente paragrafo:

«4. L'Austria, la Finlandia e la Svezia possono mantenere la rispettiva normativa nazionale per quanto concerne gli embrioni di animali domestici della specie bovina provenienti da uno Stato membro in cui si registra una forte incidenza della malattia, nel corso di un periodo transitorio fino a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. La presente disposizione sarà sottoposta a riesame nel corso di detto periodo transitorio alla luce dell'esperienza acquisita e dei risultati degli studi scientifici in corso.»

22. *392 D 0341:* Decisione 92/341/CEE della Commissione, del 3 giugno 1992, relativa alla ricerca informatizzata delle unità locali Animo (GU n. L 188 dell'8.7.1992, pag. 37).

All'articolo 1, paragrafo 1, dopo la data del 15 giugno 1992 sono inseriti i seguenti termini:

«ad eccezione e della Svezia, per la quale la data è quella del 1° settembre 1994 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 1° giugno 1995,».

23. *392 D 0461:* Decisione 92/461/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Svezia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 261 del 7.9.1992, pag. 18), modificata da:

— *392 D 0518:* Decisione 92/518/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 325 dell'11.11.1992, pag. 23),

— *393 D 0469:* Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58).

La decisione 92/461/CEE è abrogata.

24. *392 D 0462:* Decisione 92/462/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Finlandia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 261 del 7.9.1992, pag. 34), modificata da:

— *392 D 0518:* Decisione 92/518/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 325 dell'11.11.1992, pag. 23),

— *393 D 0469:* Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58).

La decisione 92/462/CEE è abrogata.

25. *392 D 0471:* Decisione 92/471/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi (GU n. L 270 del 15.9.1992, pag. 27).

Nell'allegato A, parte II, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria»

«Finlandia»

«Svezia».

26. *392 D 0486:* Decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri (GU n. L 291 del 7.10.1992, pag. 20), modificata da:

— *393 D 0188:* Decisione 93/188/CEE della Commissione, del 4 marzo 1993 (GU n. L 82 del 3.4.1993, pag. 20).

All'articolo 2, primo trattino si aggiunge quanto segue:

«ad eccezione della Svezia, per la quale la data di entrata in vigore è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto è quella del 1° aprile 1996 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data di entrata in vigore è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto è quella del 1° aprile 1996.»

27. *392 D 0562:* Decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio (GU n. L 359 del 9.12.1992, pag. 23).

a) Nell'allegato, parte introduttiva «Definizioni», si inserisce la seguente definizione:

«Produzione concentrata: trattamento della fase liquida volto ad eliminare una percentuale notevole di umidità.»

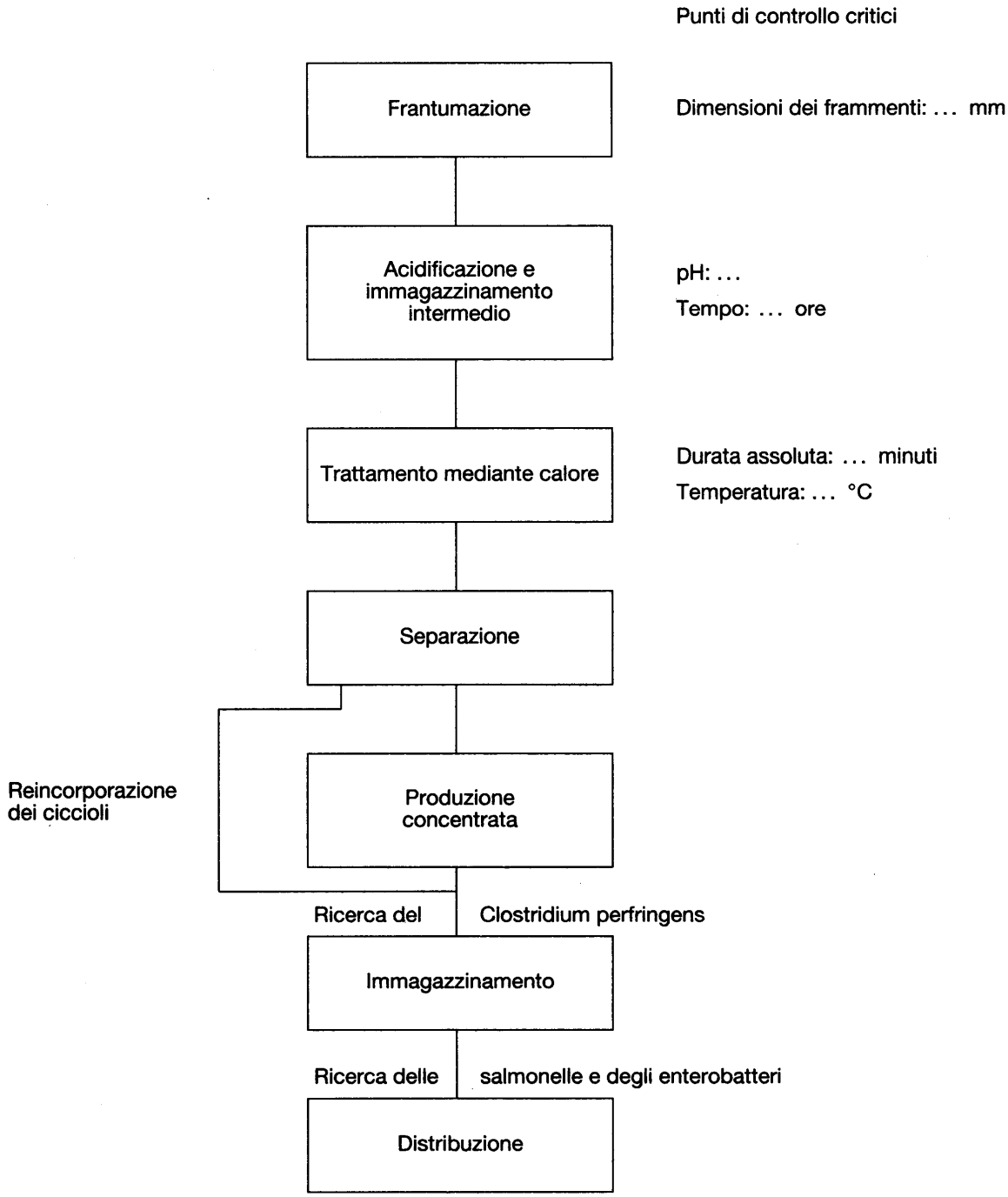
b) Nell'allegato si inserisce il seguente capitolo:

«CAPITOLO VIII

ANIMALI ACQUATICI

TRATTAMENTO COMBINATO ACIDIFICAZIONE E CALORE

I. **Descrizione del sistema**



La materia prima è ridotta mediante frantumazione e mescolata con acido formico per diminuirne il pH. Il miscuglio è immagazzinato per un periodo intermedio in attesa di un nuovo trattamento. Il prodotto è quindi introdotto in un convertitore di calore. L'avanzamento del prodotto nel convertitore di calore è controllato per mezzo di spostamenti e sollecitazioni meccaniche al fine di assicurare che il prodotto, al termine del trattamento mediante calore, abbia compiuto un ciclo sufficiente in termini di tempo e temperatura. Dopo il trattamento mediante calore, il prodotto viene separato mediante sistemi meccanici nelle fasi liquido/grasso/ciccioli. Al fine di ottenere un concentrato di proteine animali la fase liquida è pompata in due scambiatori di calore riscaldati a vapore, dotati di camere a vuoto dove l'umidità intrinseca viene eliminata sotto forma di vapore acqueo. I ciccioli sono reincorporati nel concentrato di proteine prima dell'immagazzinamento.

II. **Punti di controllo critici per gli stabilimenti**

1. Dimensione dei frammenti: dopo la frantumazione la dimensione dei frammenti deve essere inferiore a ... mm.

2. pH: durante la fase di acidificazione il pH deve essere inferiore o pari a .... Il pH deve essere verificato quotidianamente.

3. Durata dell'immagazzinamento intermedio: deve essere almeno di ... ore.

4. Durata assoluta del trattamento: il trattamento deve avere una durata minima di ... minuti alla temperatura minima di cui al punto 5.

5. Temperatura critica: il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di ... °C. La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.».

28. *393 D 0013:* Decisione 93/13/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi (GU n. L 9 del 15.1.1993, pag. 33).

Nell'allegato F sono soppressi i seguenti termini:

«Austria»

«Finlandia»

«Svezia».

29. *393 D 0024:* Decisione 93/24/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 18), modificata da:

— *393 D 0341:* Decisione 93/341/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993 (GU n. L 136 del 5.6.1993, pag. 47),

— *393 D 0664:* Decisione 93/664/CEE della Commissione, del 6 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 27).

Nell'allegato II, punto 2, lettera d) si aggiunge il seguente testo:

«13. Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien

14. Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

15. Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

30. *393 D 0028:* Decisione 93/28/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1992, relativa ad un finanziamento comunitario complementare per la rete informatizzata Animo (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 28).

Si inserisce il seguente articolo:

«*Articolo 3 bis*

Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia l'azione di cui all'articolo 1 è finanziata al 100 % dalla Comunità.».

31. *393 D 0052:* Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU n. L 13 del 21.1.1993, pag. 14).

Si inserisce il seguente articolo:

«*Articolo 2 bis*

Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia la Commissione completa, ove necessario, gli allegati I e II. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».

32. *393 D 0160:* Decisione 93/160/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1993, recante l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali della specie suina (GU n. L 67 del 19.3.1993, pag. 27).

Nell'allegato sono soppressi i seguenti termini:

«Austria»

«Finlandia»

«Svezia».

33. *393 D 0195:* Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 1), modificata da:

— *393 D 0344:* Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11),

— *393 D 0509:* Decisione 93/509/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993 (GU n. L 238 del 23.9.1993, pag. 44).

a) Nell'allegato I, il gruppo A è sostituito da:

«Gruppo A
Groenlandia, Islanda, Norvegia e Svizzera».

b) Nell'allegato II, il gruppo A è sostituito da:

«Gruppo A
Groenlandia, Islanda, Norvegia e Svizzera».

34. *393 D 0196:* Decisione 93/136/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 7).

a) Nell'allegato I, nota in calce (5), sono soppressi i seguenti termini:

«Austria», «Finlandia», «Svezia».

b) Nell'allegato II, nota in calce (3), il gruppo A è sostituito da:

«Gruppo A:
Groenlandia, Islanda, Norvegia e Svizzera».

35. *393 D 0197:* Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 16), modificata da:

— *393 D 0344:* Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11),

— *393 D 0510:* Decisione 93/510/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993 (GU n. L 238 del 23.9.1993, pag. 45),

— *393 D 0682:* Decisione 93/682/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1993 (GU n. L 317 del 18.12.1993, pag. 82).

a) Nell'allegato I, il gruppo A è sostituito da:

«Gruppo A
Groenlandia, Islanda, Norvegia e Svizzera».

b) Nell'allegato II. A, Certificato sanitario, il titolo è sostituito da:

«CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dalla Groenlandia, dall'Islanda, dalla Norvegia o dalla Svizzera».

36. *393 D 0198:* Decisione 93/198/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 34).

Nell'allegato, parte 2 a, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria»

«Finlandia»

«Svezia».

37. *393 D 0199:* Decisione 93/199/CEE della Commissione, del 19 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di sperma di suini da paesi terzi (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 43), modificata da:

— *393 D 0427:* Decisione 93/427/CEE della Commissione, del 7 luglio 1993 (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 52).

— *393 D 0504:* Decisione 93/504/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 236 del 21.9.1993, pag. 16).

Nell'allegato, parte 2, sono soppressi i seguenti termini:

«Austria (Burgenland, Salisburgo, Tirolo, Voralberg, Austria Superiore)»

«Finlandia»

«Svezia».

38. *393 D 0244:* Decisione 93/244/CEE della Commissione, del 2 aprile 1993, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità (GU n. L 111 del 5.5.1993, pag. 21).

Nell'allegato II, 2 d) si aggiunge quanto segue:

«13. Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien

14. Finlandia: Eläinlääkintä ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

15. Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

39. *393 D 0257:* Decisione 93/257/CEE della Commissione, del 15 aprile 1993, che stabilisce i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori di riferimento nazionali per la ricerca dei residui (GU n. L 118 del 14.5.1993, pag. 75).

Nell'allegato si aggiunge il seguente testo:

«Austria	Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling	Tutti i gruppi
Finlandia:	Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors	Tutti i gruppi
Svezia	Statens livsmedelsverk, Uppsala	Tutti i gruppi»

40. *393 D 0317:* Decisione 93/317/CEE della Commissione, del 21 aprile 1993, relativa al codice da utilizzare per i marchi auricolari dei bovini (GU n. L 122 del 18.5.1993, pag. 45)

All'articolo 1, paragrafo 1 si aggiunge il seguente testo:

«Austria: AT

Finlandia: FI

Svezia: SE».

41. *393 D 0321:* Decisione 93/321 della Commissione, del 10 maggio 1993, che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identità e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svizzera (GU n. L 123 del 19.5.1993, pag. 36).

a) Nel titolo sono soppressi i seguenti termini:

«dalla Svezia, dalla Finlandia e».

b) All'articolo 1, paragrafo 1 sono soppressi i seguenti termini:

«della Svezia, della Finlandia e».

42. *393 D 0432:* Decisione 93/432/CEE della Commissione, del 13 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Austria (GU n. L 200 del 10.8.1993, pag. 39).

La decisione 93/432/CEE è abrogata.

43. *393 D 0451:* Decisione 93/451/CEE della Commissione, del 13 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria (GU n. L 210 del 21.8.1993, pag. 21).

La decisione 93/451/CEE è abrogata.

44. *393 D 0688:* Decisione 93/688/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1993, relativa alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti dalla Svezia (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 51).

La decisione 93/688/CEE è abrogata.

45. *393 D 0693:* Decisione 93/693/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1993, recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi e che abroga le decisioni 91/642/CEE, 91/643/CEE e 92/255/CEE della Commissione (GU n. L 320 del 22.12.1993, pag. 35).

Nell'allegato sono soppresse le seguenti parti:

«PARTE 4
SVEZIA»

«PARTE 9
AUSTRIA».

46. *394 D 0024:* Decisione 94/24/CE della Commissione, del 7 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri preselezionati ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da paesi terzi e che abroga le decisioni 92/430/CEE e 92/431/CEE (GU n. L 18 del 21.1.1994, pag. 16).

All'articolo 1 si aggiunge il seguente comma:

«La Commissione completa l'elenco dei posti di cui all'allegato per la Svezia ed eventualmente per l'Austria e la Finlandia. Le decisioni relative alla Svezia sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».

47. *394 D 0034:* Decisione 94/34/CE della Commissione, del 24 gennaio 1994, relativa all'entrata in funzione della rete informatizzata ANIMO (GU n. L 21 del 26.1.1994, pag. 22).

a) All'articolo 1, dopo la data del 1° febbraio 1994 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Svezia, per la quale la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».

b) All'articolo 2, dopo la data del 1° giugno 1994 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Svezia, per la quale la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».

c) All'articolo 3, dopo la data del 1° febbraio 1994 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Svezia, per la quale la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».

d) All'articolo 4, dopo la data del 1° giugno 1994 si inserisce quanto segue:

«ad eccezione della Svezia, per la quale la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».

e) Si inserisce il seguente articolo:

«*Articolo 6 bis*

Per l'Austria e la Finlandia la Commissione adotta le opportune misure transitorie.»

48. *394 D 0070:* Decisione 94/70/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 36 dell'8.2.1994, pag. 5)

Nell'allegato sono soppresse le seguenti righe:

«AT:	AUSTRIA	x	x	x»
«FI:	FINLANDIA	x	x	x»
«SE:	SVEZIA	x	x	x».

49. *394 D 0085:* Decisione 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (GU n. L 44 del 17.2.1994, pag. 31).

Nell'allegato sono soppresse le seguenti righe:

«AT:	Austria	x»
«FI:	Finlandia	x»
«SE:	Svezia	x».

F. VARIE

I. Procedure di comitato

A. Nei seguenti atti ed agli articoli indicati, il o i paragrafi menzionato (i) è o sono sostituito (i) dal paragrafo seguente:

«2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.»:

1. *365 R 0079:* Regolamento (CEE) n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (GU n. 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo da:

— *390 R 3577:* Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23).

Articolo 19, paragrafo 2.

2. *366 R 0136:* Regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo da:

— *393 R 3179:* Regolamento (CE) n. 3179/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 285 del 20.11.1993, pag. 9).

Articolo 38, paragrafo 2.

3. *368 R 0234:* Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (GU n. L 55 del 2.3.1968, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *392 R 3336:* Regolamento (CEE) n. 3336/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992 (GU n. L 336 del 20.11.1992, pag. 1).

Articolo 14, paragrafo 2.

4. *368 R 0804:* Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13), modificato da ultimo da:

— *394 R 0230:* Regolamento (CE) n. 230/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 1).

Articolo 30, paragrafo 2.

5. *368 R 0805:* Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 24), modificato da ultimo da:

— *393 R 3611:* Regolamento (CE) n. 3611/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 7).

Articolo 27, paragrafo 2.

6. *370 R 0729:* Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13), modificato da ultimo da:

— *388 R 2048:* Regolamento (CEE) n. 2048/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 (GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 1).

Articolo 13, paragrafo 2.

7. *370 R 1308:* Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU n. L 146 del 4.7.1970, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *393 R 1557:* Regolamento (CEE) n. 1557/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 26).

Articolo 12, paragrafo 2.

8. *371 R 1696:* Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, (GU n. L 175 del 4.8.1971, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *392 R 3124:* Regolamento (CEE) n. 3124/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992 (GU n. L 313 del 30.10.1992, pag. 1).

Articolo 20, paragrafo 2.

9. *371 R 2358:* Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU n. L 246 del 5.11.1971, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *393 R 3375:* Regolamento (CE) n. 3375/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 9).

Articolo 11, paragrafo 2.

10. *372 R 1035:* Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *393 R 3669:* Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).

Articolo 33, paragrafo 2.

11. *375 R 2759:* Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *389 R 1249:* Regolamento (CEE) n. 1249/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 129 dell'11.5.1989, pag. 12).

Articolo 24, paragrafo 2.

12. *375 R 2771:* Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 49), modificato da ultimo da:

— *393 R 1574:* Regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 152 del 24.6.1993, pag. 1).

Articolo 17, paragrafo 2.

13. *375 R 2777:* Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 77), modificato da ultimo da:

— *393 R 1574:* Regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 152 del 24.6.1993, pag. 1).

Articolo 17, paragrafo 2.

14. *376 R 1418:* Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU n. L 166 del 25.6.1976, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *393 R 1544:* Regolamento (CEE) n. 1544/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 5).

Articolo 27, paragrafo 2.

15. *378 R 1117:* Regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU n. L 142 del 30.5.1978, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *393 R 3496:* Regolamento (CE) n. 3496/93 della Commissione, del 20 dicembre 1993 (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 17).

Articolo 12, paragrafo 2.

16. *378 R 1360:* Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (GU n. L 166 del 23.6.1978, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *393 R 3669:* Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).

Articolo 16, paragrafo 2.

17. *379 R 0270:* Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia (GU n. L 38 del 14.2.1979, pag. 6), modificato da ultimo da:

— *387 R 1760:* Regolamento (CEE) n. 1760/87 del Consiglio, del 15 giugno 1987 (GU n. L 167 del 26.6.1987, pag. 1).

Articolo 14, paragrafo 2.

18. *379 R 0357:* Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 124), modificato da ultimo da:

— *393 R 3205:* Regolamento (CE) n. 3205/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 289 del 24.11.1993, pag. 4).

Articolo 8, paragrafo 2.

19. *380 R 0458:* Regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (GU n. L 57 del 29.2.1980, pag. 27), modificato da ultimo da:

— *391 R 0596:* Regolamento (CEE) n. 596/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991 (GU n. L 67 del 14.3.1991, pag. 16).

Articolo 12, paragrafo 2.

20. *381 R 1785:* Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 del 1°.7.1981, pag. 4), modificato da ultimo da:

— *394 R 0133:* Regolamento (CE) n. 133/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 22 del 27.1.1994, pag. 7).

Articolo 41, paragrafo 2.

21. *386 R 0426:* Regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU n. L 49 del 27.2.1986, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *392 R 1569:* Regolamento (CEE) n. 1569/92 del Consiglio, del 16 giugno 1992 (GU n. L 166 del 20.6.1992, pag. 5).

Articolo 22, paragrafo 2.

22. *388 R 0571:* Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (GU n. L 56 del 2.3.1988, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *393 D 0156:* Decisione 93/156/CEE della Commissione, del 9 febbraio 1993 (GU n. L 65 del 17.3.1993, pag. 12).

Articolo 15, paragrafo 2.

23. *389 R 1576:* Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da:

— *392 R 3280:* Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 3).

Articolo 14, paragrafo 2.

24. *389 R 3013:* Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *394 R 0233:* Regolamento (CE) n. 233/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 9).

Articolo 30, paragrafo 2.

25. *390 R 0837:* Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informa-

zioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU n. L 88 del 3.4.1990, pag. 1), modificato da:

— *390 R 3570:* Regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 8).

Articolo 11, paragrafo 2.

26. *391 R 1601:* Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da:

— *392 R 3279:* Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 1).

Articolo 13, paragrafo 2.

27. *392 R 1766:* Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 del 1.7.1992, pag. 21), modificato da:

— *393 R 2193:* Regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 196 del 5.8.1993, pag. 22).

Articolo 23, paragrafo 2.

28. *393 R 0959:* Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU n. L 98 del 24.4.1993, pag. 1).

Articolo 12, paragrafo 2.

29. *370 L 0373:* Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 170 del 3.8.1970, pag. 2), modificata da ultimo da:

— *385 R 3768:* Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).

Articolo 3, paragrafo 2.

30. *372 L 0280:* Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri (GU n. L 179 del 7.8.1972, pag. 2), modificata da ultimo da:

— *391 R 1057:* Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.91, pag. 11).

Articolo 7, paragrafo 2.

31. *376 L 0625:* Direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto (GU n. L 218 dell'11.8.1976, pag. 10), modificata da ultimo da:

— *391 R 1057:* Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11).

Articolo 9, paragrafo 2.

32. *377 L 0099:* Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85), modificata da ultimo da:

— *392 L 0118:* Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

Articolo 20, paragrafo 2.

33. *382 L 0471:* Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo da:

— *393 L 0074:* Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).

Articolo 13, paragrafo 2.

34. *385 L 0358:* Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 191 del 23.7.1985, pag. 46), modificata da ultimo da:

— *388 L 0146:* Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988 (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16).

Articolo 10, paragrafo 2.

35. *388 L 0146:* Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16).

Articolo 8, paragrafo 2.

36. *393 L 0023:* Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 3).

    Articolo 17, paragrafo 2.

37. *393 L 0024:* Direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 5).

    Articolo 17, paragrafo 2.

38. *393 L 0025:* Direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 10).

    Articolo 20, paragrafo 2.

39. *374 R 1728:* Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola (GU n. L 182 del 5.7.1974, pag. 1), modificato da ultimo da:

    — *385 R 3768:* Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).

    Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3.

40. *364 L 0432:* Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da:

    — *392 L 0102:* Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32).

    Articolo 12, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

41. *366 L 0400:* Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo da:

    — *390 L 0654:* Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

    Articolo 21, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

42. *366 L 0401:* Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo da:

    — *392 L 0019:* Direttiva 92/19/CEE della Commissione, del 23 marzo 1992 (GU n. L 104 del 22.4.1992, pag. 61).

    Articolo 21, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

43. *366 L 0402:* Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo da:

    — *393 L 0002:* Direttiva 93/3/CEE della Commissione, del 28 gennaio 1993 (GU n. L 54 del 5.3.1993, pag. 20).

    Articolo 21, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

44. *366 L 0403:* Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo da:

    — *393 L 0108:* Direttiva 93/108/CE della Commissione, del 3 dicembre 1993 (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 39).

    Articolo 19, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

45. *366 L 0404:* Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66), modificata da ultimo da:

    — *391 D 0044:* Decisione 91/44/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 23 del 29.1.1991, pag. 32).

    Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

46. *368 L 0193:* Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU n. L 93 del 17.4.1968, pag. 15), modificato da ultimo da:

    — *390 L 0654:* Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

    Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

47. *369 L 0208:* Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo da:

    — *392 L 0107:* Direttiva 92/107/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992 (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 1).

    Articolo 20, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

48. *370 L 0457:* Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo da:

— *390 L 0654:* Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Articolo 23, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

49. *370 L 0458:* Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7), modificata da ultimo da:

— *390 L 0654:* Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Articolo 40, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

50. *370 L 0524:* Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo da:

— *393 L 0114:* Direttiva 93/114/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 334 del 31.12.1993, pag. 24).

Articolo 23, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

51. *371 L 0161:* Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 14), modificata da ultimo da:

— *390 L 0654:* Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Articolo 18, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

52. *372 L 0461:* Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da ultimo da:

— *392 L 0118:* Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

53. *372 L 0462:* Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da:

— *392 R 1601:* Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13).

Articolo 29, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

54. *374 L 0063:* Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti degli animali (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 31), modificata da ultimo da:

— *393 L 0074:* Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).

Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

55. *376 L 0895:* Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da:

— *393 L 0058:* Direttiva 93/58/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 6).

Articolo 7, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

56. *377 L 0093:* Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20), modificata da ultimo da:

— *393 L 0110:* Direttiva 93/110/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 19).

a) Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

b) Articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

57. *377 L 0096:* Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle tri-

chine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67), modificata da ultimo da:

— *389 L 0321:* Direttiva 89/321/CEE della Commissione, del 27 aprile 1989 (GU n. L 133 del 17.5.1989, pag. 33).

Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

58. *377 L 0101:* Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:

— *390 L 0654:* Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

59. *377 L 0391:* Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 44), modificata da ultimo da:

— *385 R 3768:* Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).

Articolo 11, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

60. *377 L 0504:* Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU n. L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo da:

— *391 L 0174:* Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991 (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 37).

Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

61. *379 L 0117:* Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata da ultimo da:

— *391 L 0188:* Direttiva 91/188/CEE della Commissione, del 19 marzo 1991 (GU n. L 92 del 13.4.1991, pag. 42).

Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

62. *379 L 0373:* Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU n. L 86 del 6.4.1979, pag. 30), modificata da ultimo da:

— *393 L 0074:* Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).

Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

63. *380 L 0215:* Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21.12.1980, pag. 4), modificata da ultimo da:

— *391 L 0687:* Direttiva 91/687/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 16).

Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

64. *380 L 0217:* Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da:

— *393 D 0384:* Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34).

Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

65. *380 L 1095:* Direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (GU n. L 325 del 1.12.1980, pag. 1), modificata da ultimo da:

— *391 D 0686:* Decisione 91/686/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 15).

Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

66. *382 L 0894:* Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo da:

— *392 D 0450:* Decisione 92/450/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992 (GU n. L 248 del 28.8.1992, pag. 77).

Articolo 6, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

67. *385 L 0511:* Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da ultimo da:

— *392 L 0380:* Direttiva 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54).

Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

68. *386 L 0362:* Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 37), modificata da ultimo da:

— *393 L 0057:* Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1).

Articolo 12, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

69. *386 L 0363:* Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 43), modificata da:

— *393 L 0057:* Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1).

Articolo 12, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

70. *386 L 0469:* Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26.9.1986, pag. 36), modificata da ultimo da:

— *389 D 0187:* Decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989 (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 37).

Articolo 15, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

71. *388 L 0407:* Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo da:

— *393 L 0060:* Direttiva 93/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 28).

Articolo 19, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

72. *388 L 0661:* Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 36).

Articolo 11, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

73. *390 L 0429:* Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

Articolo 18, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

74. *390 L 0667:* Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51), modificata da ultimo da:

— *392 L 0118:* Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

Articolo 19, paragrafi 2 e 3; i paragrafi 4 e 5 diventano paragrafi 3 e 4.

75. *392 L 0117:* Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 38).

Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

76. *392 L 0119:* Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

Articolo 26, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

77. *380 D 1096:* Decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica (GU n. L 325 del 1.12.1980, pag. 5), modificata da ultimo da:

— *391 D 0686:* Decisione 91/686/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 15).

Articolo 6, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

78. *380 D 1097:* Decisione 80/1097/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna (GU n. L 325 del 1.12.1980, pag. 5), modificata da ultimo da:

— *385 R 3768:* Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).

Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

79. *392 D 0438:* Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa alla informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU n. L 234 del 25.8.1992, pag. 27).

Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

B. Negli atti seguenti e agli articoli indicati, il/i paragrafo/i menzionato/i è/sono sostituito/i dal paragrafo seguente:

«2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto nel termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.»:

1. *382 L 0471:* Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo da:

— *393 L 0074:* Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).

Articolo 14, paragrafo 2.

2. *385 L 0358:* Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 191 del 23.7.1985, pag. 46), modificata da ultimo da:

— *389 D 0358:* Decisione 89/358/CEE della Commissione, del 23 maggio 1989 (GU n. L 151 del 3.6.1989, pag. 39).

Articolo 11, paragrafo 2.

3. *364 L 0432:* Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da:

— *392 L 0102:* Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32).

Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

4. *370 L 0524:* Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo da:

— *393 L 0114:* Direttiva 93/114/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 334 del 31.12.1993, pag. 24).

Articolo 24, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

5. *372 L 0462:* Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da:

— *392 R 1601:* Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13).

Articolo 30, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

6. *374 L 0063:* Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 31), modificata da ultimo da:

— *393 L 0074:* Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).

Articolo 10, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

7. *376 L 0895:* Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da:

— *393 L 0058:* Direttiva 93/58/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 6).

Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

8. *377 L 0093:* Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20), modificata da ultimo da:

— *393 L 0110:* Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 19).

Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

9. *380 L 0217:* Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da:

— *393 D 0384:* Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34).

Articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

10. *385 L 0511:* Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da ultimo da:

— *392 L 0380:* Direttiva 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54).

Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

11. *386 L 0362:* Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 37), modificata da ultimo da:

— *393 L 0057:* Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1).

Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

12. *386 L 0363:* Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 43), modificata da:

— *393 L 0057:* Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1).

Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

13. *386 L 0469:* Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26.9.1986, pag. 36), modificata da ultimo da:

— *389 D 0187:* Decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989 (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 37).

Articolo 14, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

14. *388 L 0407:* Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo da:

— *393 L 0060:* Direttiva 93/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 28).

Articolo 18, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

15. *390 L 0429:* Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

Articolo 19, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

16. *390 L 0667:* Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51), modificata da ultimo da:

— *392 L 0118:* Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

Articolo 18, paragrafi 2 e 3; i paragrafi 4 e 5 diventano paragrafi 3 e 4.

VI. TRASPORTI

A. TRASPORTI INTERNI

1. *370 R 1108:* Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 130 del 15.6.1970, pag. 4), modificato da:

— *370 R 2598:* Regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970 (GU n. L 278 del 23.12.1970, pag. 1),

— *371 R 0281:* Regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971 (GU n. L 33 del 10.2.1971, pag. 11),

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *379 R 1384:* Regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979 (GU n. L 167 del 5.7.1979, pag. 1),

— *381 R 3021:* Regolamento (CEE) n. 3021/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 302 del 23.10.1981, pag. 8),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *390 R 3572:* Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

L'allegato II è modificato come segue:

a) Alla rubrica «A.1. FERROVIA — Reti principali» si aggiunge quanto segue:

«*Repubblica d'Austria*
— Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)»

«*Repubblica di Finlandia*
— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»

«*Regno di Svezia*
— Statens järnvägar (SJ)».

b) Alla rubrica «A.2 FERROVIA — Reti aperte alla circolazione e collegate alla rete principale (escluse le reti urbane)» si inserisce quanto segue:

«*Repubblica di Finlandia*
— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»

«*Regno di Svezia*
— Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)
— Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ)
— Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)
— Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)».

c) Alla rubrica «B. STRADA» si inserisce quanto segue:

«*Repubblica d'Austria*
1. Bundesautobahnen
2. Bundesstraßen
3. Landesstraßen
4. Gemeindestraßen»

«*Repubblica di Finlandia*
1. Päätiet/Huvudvägar
2. Muut maantiet/Övriga landsvägar
3. Paikallistiet/Bygdevägar
4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar»

«*Regno di Svezia*
1. Motorvägar
2. Motortrafikleder
3. Övriga vägar».

2. *371 R 0281:* Regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971, che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU n. L 33 del 10.2.1971, pag. 11), modificato da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14)

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)

Nell'allegato si aggiunge il testo seguente:

«Finlandia
— Saimaan kanava/Saima kanal
— Saimaan vesistö/Saimens vattendrag».

«Svezia
— Trollhätte kanal e Göta älv
— Vänern
— Södertälje kanal
— Mälaren».

3. *385 R 3821:* Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da:

— *390 R 3314:* Regolamento (CEE) n. 3314/90 della Commissione, del 16 novembre 1990 (GU n. L 318 del 17.11.1990, pag. 20),

— *390 R 3572:* Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12),

— *392 R 3688:* Regolamento (CEE) n. 3688/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992 (GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 12).

All'allegato II, nella colonna di cui al primo trattino del paragrafo 1 si inserisce quanto segue:

«Austria 12,»
«Finlandia 17,»
«Svezia 5,».

4. *391 L 0439:* Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU n. L 237 del 24.8.1991, pag. 1), rettificata da GU n. L 310 del 12.11.1991, pag. 16.

a) All'allegato I, il terzo trattino del punto 2 è sostituito dal seguente:

«— la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, come indicato in appresso:

B:	Belgio	E:	Spagna
DK:	Danimarca	F:	Francia
D:	Germania	IRL:	Irlanda
GR:	Grecia	I:	Italia
L:	Lussemburgo	FIN:	Finlandia
NL:	Paesi Bassi	S:	Svezia
A:	Austria	UK:	Regno Unito».
P:	Portogallo		

b) All'allegato I, il secondo paragrafo del punto 3 è sostituito dal seguente:

«Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco), redigerà una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.».

5. *392 L 0106:* Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU n. L 368 del 17.12.1992, pag. 38).

All'articolo 6, paragrafo 3, si inserisce quanto segue:

«— Austria:
Straßenverkehrsbeitrag;»

«— Finlandia:
varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;»

«— Svezia:
fordonsskatt.».

6. *392 R 0881:* Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU n. L 95 del 9.4.1992, pag. 1), rettificato da GU n. L 213 del 29.7.1992, pag. 36.

All'allegato I (Carta blu), nota in calce (1), si inserisce quanto segue:

«(A) Austria» dal 1° gennaio 1997, «(FIN) Finlandia», «(S) Svezia».

7. *392 R 1839:* Regolamento (CEE) n. 1839/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, in relazione ai documenti di trasporto internazionale di viaggiatori (GU n. L 187 del 7.7.1992, pag. 5), modificato da:

— *393 R 2944:* Regolamento (CEE) n. 2944/93 della Commissione, del 25 ottobre 1993 (GU n. L 266 del 27.10.1993, pag. 2).

All'allegato I A, nota in calce (1), all'allegato IV, prima nota in calce (1) e all'allegato V, nota in calce (1), si inserisce quanto segue:

«(A) Austria», «(FIN) Finlandia», «(S) Svezia».

8. *392 R 2454:* Regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU n. L 251 del 29.8.1992, pag. 1).

Nella nota in calce (1), rispettivamente dell'allegato I, dell'allegato II e dell'allegato III, si inserisce quanto segue:

«(A) Austria», «(FIN) Finlandia», «(S) Svezia».

9. *393 L 0089:* Direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU n. L 279 del 12.11.1993, pag. 32).

All'articolo 3, paragrafo 1, si inserisce quanto segue:

«Austria:
Kraftfahrzeugsteuer;»

«Finlandia:
varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;»

«Svezia:
fordonsskatt.»

B. TRASPORTI PER FERROVIA

1. *369 R 1192:* Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU n. L 156 del 28.6.1969, pag. 8), modificato da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *390 R 3572:* Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

All'articolo 3 si inserisce quanto segue:

«— Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);»

«— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);»

«— Statens järnvägar (SJ).».

2. *377 R 2830:* Regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 13), modificato da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *390 R 3572:* Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

All'articolo 2 si inserisce quanto segue:

«— Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);»

«— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);»

«— Statens järnvägar (SJ).».

3. *378 R 2183:* Regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie (GU n. L 258 del 21.9.1978, pag. 1), modificato da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *390 R 3572:* Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

All'articolo 2 si inserisce quanto segue:

«— Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);»

«— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);»

«— Statens järnvägar (SJ).».

4. *382 D 0529:* Decisione 82/529/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla formazione dei prezzi nel settore dei trasporti internazionali di merci per ferrovia (GU n. L 234 del 9.8.1982, pag. 5), modificata da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *390 R 3572:* Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

All'articolo 1 si inserisce quanto segue:

«— Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);»

«— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);»

«— Statens järnvägar (SJ).».

5. *383 D 0418:* Decisione 83/418/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli (GU n. L 237 del 26.8.1983, pag. 32), modificata da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *390 R 3572:* Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

All'articolo 1 è aggiunto quanto segue:

«— Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);»

«— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);»

«— Statens järnvägar (SJ).».

C. **TRASPORTI PER IDROVIE INTERNE**

1. *377 D 0527:* Decisione 77/527/CEE della Commissione, del 29 luglio 1977, che stabilisce la lista delle vie navigabili a carattere marittimo in applicazione della direttiva 76/135/CEE del Consiglio (GU n. L 209 del 17.8.1977, pag. 29), modificata da:

— *378 L 1016:* Direttiva 78/1016/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978 (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 31),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato l'elenco è completato come segue:

«SUOMI

— Saimaan kanava/Saima kanal
— Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

SVERIGE

— Trollhätte kanal e Göta älv
— Vänern
— Mälaren
— Södertälje kanal
— Falsterbo kanal
— Sotenkanalen».

2. *382 L 0714:* Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU n. L 301 del 28.10.1982, pag. 1).

Nell'allegato I l'elenco è modificato come segue:

a) Al «CAPITOLO I», «Zona 2», si aggiunge quanto segue:

«*Svezia*
Trollhätte kanal e Göta älv
Lago Vänern
Södertälje kanal
Lago Mälaren
Falsterbo kanal
Sotenkanalen.»;

b) Al «CAPITOLO II», «Zona 3», si aggiunge quanto segue:

«*Austria*
Danubio: dal confine austro-tedesco al confine austro-slovacco.

Svezia

Göta kanal

Lago Vättern.»;

c) Al «CAPITOLO III», «Zona 4», si aggiunge quanto segue:

«*Svezia*

Tutti i fiumi, canali e acque interne non compresi nelle zone 1, 2 e 3.».

3. *391 L 0672:* Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU n. L 373 del 31.12.1991, pag. 29).

a) L'allegato I è modificato come segue:

i) sotto la rubrica «GRUPPO A» si aggiunge quanto segue:

«*Repubblica di Finlandia:*

— Laivurinkirja/Skepparbrev,

— Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Regno di Svezia:

— Bevis om behörighet som skeppare B,

— Bevis om behörighet som skeppare A,

— Bevis om behörighet som styrman B,

— Bevis om behörighet som styrman A,

— Bevis om behörighet som sjökapten.»;

ii) sotto la rubrica «GRUPPO B» si aggiunge quanto segue:

«*Repubblica d'Austria*

— Kapitänspatent A,

— Schiffsführerpatent A.

Repubblica di Finlandia

— Laivurinkirja/Skepparbrev,

— Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Regno di Svezia:

— Bevis om behörighet som skeppare B,

— Bevis om behörighet som skeppare A,

— Bevis om behörighet som styrman B,

— Bevis om behörighet som styrman A,

— Bevis om behörighet som sjökapten.»;

b) Nell'allegato II si aggiunge quanto segue:

«Repubblica di Finlandia

Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/Saimens vattendrag.»

«Regno di Svezia

Trollhätte kanal e Göta älv, Lago Vänern, Lago Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen».

D. TRASPORTI AEREI

1. *392 R 2408:* Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU n. L 240 del 24.8.1992, pag. 8).

a) Nell'*ALLEGATO I* «Elenco degli aereoporti di categoria 1» si inserisce quanto segue:

«AUSTRIA:	Vienna»
«FINLANDIA:	Helsinki-Vantaa/Helsingfors Vanda»
«SVEZIA:	Stockholm airport system».

b) Nell'*ALLEGATO II* «Elenco dei sistemi aeroportuali» si inserisce quanto segue:

«SVEZIA:	Stockholm-Arlanda/Bromma».

2. *393 L 0065:* Direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (GU n. L 187 del 29.7.1993, pag. 52).

Nell'*ALLEGATO II* si inserisce quanto segue:

«*Austria*

Austro Control GmbH
Schnirchgasse 11
A-1030 Wien»

«*Finlandia*

Ilmailulaitos/Luftfartsverket
P.O. Box 50
FIN-01531 Vantaa

Gli acquisti per piccoli aeroporti ed aerodromi possono essere eseguiti dalle autorità locali o dai proprietari.»

«*Svezia*

Luftfartsverket
S-601 79 Norrköping».

VII. SVILUPPO

391 D 0482: Decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU n. L 263 del 19.9.1991, pag. 1).

a) All'allegato II, articolo 13, paragrafo 3, è aggiunto il testo seguente:

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN/UTFÄRDAT I EFTERHAND», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».

b) All'allegato II, articolo 14, è aggiunto il testo seguente:

«KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT», «DUPLIKAT».

c) All'allegato III, articolo 3, è aggiunto il testo seguente:

«KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT», «DUPLIKAT».

VIII. AMBIENTE

A. PROTEZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE

1. *376 L 0160:* Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU n. L 31 del 5.2.1976, pag. 1), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *390 L 0656:* Direttiva 90/656/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

— *391 L 0692:* Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 11, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

2. *377 D 0795:* Decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 29), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *381 D 0856:* Decisione 81/856/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 17),

— *384 D 0422:* Decisione 84/422/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1984 (GU n. L 237 del 5.9.1984, pag. 15),

— *386 D 0574:* Decisione 86/574/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986 (GU n. L 335 del 28.11.1986, pag. 44).

a) All'articolo 8, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

b) All'allegato I «ELENCO DELLE STAZIONI DI PRELIEVO O DI MISURA PARTECIPANTI ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI» si aggiunge quanto segue:

«AUSTRIA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Jochenstein	2 203,8 km dalla foce	Danubio
Abwinden-Asten	2 119,9 km dalla foce	Danubio
Wolfsthal	1 873,5 km dalla foce	Danubio
Lavamünd	2,1 km prima del punto in cui la Drava esce dall'Austria	Drava
Kufstein/Erl	204,03 km dalla confluenza con il Danubio	Inn
Oberndorf	47,2 km dalla confluenza con l'Inn	Salzach
Bad Radkersburg	101,4 km dalla confluenza con la Drava	Mur

FINLANDIA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Kalkkistenkoski	Stazione n. 4800, lago Päijanne, nel punto di uscita dell'emissario	Kymi
Pori-Tampere Bridge	Stazione n. 8820, 7,5 km a monte di Pori	Kokemäenjoki
Mansikkakoski	Stazione n. 2800, lago Saimaa, nel punto di uscita dell'emissario	Vuoksi
Raasakka Bridge	8,0 km a monte di Ii	Ii
Merikoski Bridge	Stazione n. 13000, Oulu City	Oulujoki
Isohaara Bridge	Stazione n. 14000, Kemi City	Kemijoki
Kukkolankoski	Stazione n. 14310, 13 km a monte di Tornio	Torniojoki
Virtaniemi	Stazione n. 14400, lago Inari, nel punto di uscita dell'emissario	Paatsjoki

SVEZIA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Luleå	Stazione n. 009	Lule älv
Stornorrfors	Stazione n. 028	Ume älv
Bergeforsen	Stazione n. 040	Indalsälven
Älvkarleby	Stazione n. 053	Dalälven
Stockholm	Stazione n. 061	Norrström
Norrköping	Stazione n. 067	Motala ström
Mörrum	Stazione n. 086	Mörrumsån
Helsingborg	Stazione n. 094	Råån
Laholm	Stazione n. 098	Lagan
Alelyckan	Stazione n. 108	Göta älv

».

3. *378 L 0659:* Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 1), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *390 L 0656:* Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

— *391 L 0692:* Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 14, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

4. *379 L 0869:* Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 271 del 29.10.1979, pag. 44), modificata da:

— *381 L 0855:* Direttiva 81/855/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 16),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *390 L 0656:* Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

— *391 L 0692:* Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 11, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

5. *380 L 0778:* Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 11), modificata da:

— *381 L 0858:* Direttiva 81/858/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 19),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *390 L 0656:* Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

— *391 L 0692:* Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 15, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

6. *382 L 0883:* Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 1), modificata da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)

All'articolo 11, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

B. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. *380 L 0779:* Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 30), modificata da:

— *381 L 0857:* Direttiva 81/857/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 18),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *389 L 0427:* Direttiva 89/427/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 201 del 14.7.1989, pag. 53),

— *390 L 0656:* Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

— *391 L 0692:* Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 14, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

2. *382 L 0884:* Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 15), modificata da:

— *390 L 0656:* Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

— *391 L 0692:* Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 11, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

3. *385 L 0203:* Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (GU n. L 87 del 27.3.1985, pag. 1), modificata da:

— *385 L 0580:* Direttiva 85/580/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 36),

— *390 L 0656:* Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

— *391 L 0692:* Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 14, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

4. *385 L 0210:* Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 25), modificata da:

— *385 L 0581:* Direttiva 85/581/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 37),

— *387 L 0416:* Direttiva 87/416/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13.8.1987, pag. 33).

All'articolo 12, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

5. *387 L 0217:* Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 40), modificata da:

— *390 L 0656:* Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

— *391 L 0692:* Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 12, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

6. *388 L 0609:* Direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 1), modificata da:

— *390 L 0656:* Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

a) Nell'allegato I, nella tabella «MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI SO_2 PER GLI IMPIANTI ESISTENTI» si inseriscono nelle rispettive colonne le seguenti voci:

«

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stato membro	Emissioni di SO_2 per grandi impianti di combustione nel 1980 (kton)	Massimale di emissioni (kton/anno)			% di riduzioni emissioni nel 1980			% di riduzione emissioni adeguata rispetto al 1980		
		Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 1	Fase 2	Fase 3
		1993	1998	2003	1993	1998	2003	1993	1998	2003
Austria	90	54	36	27	— 40	— 60	— 70	— 40	— 60	— 70
Finlandia	171	102	68	51	— 40	— 60	— 70	— 40	— 60	— 70
Svezia	112	67	45	34	— 40	— 60	— 70	— 40	— 60	— 70

»;

b) Nell'allegato II, nella tabella «MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI NO_x, PER GLI IMPIANTI ESISTENTI» si inseriscono nelle rispettive colonne le seguenti voci:

«

	0	1	2	3	4	5	6
Stato membro	Emissioni di NO_x (sotto forma di NO_2 per grandi impianti di combustione nel 1980) (kton)	Massimali di emissioni di NO_x (kton/anno)		% di riduzione emissioni nel 1980		% di riduzione emissioni adeguata rispetto al 1980	
		Fase 1	Fase 2	Fase 1	Fase 2	Fase 1	Fase 2
		1993	1998	1993	1998	1993	1998
Austria	19	15	11	— 20	— 40	— 20	— 40
Finlandia	81	65	48	— 20	— 40	— 20	— 40
Svezia	31	25	19	— 20	— 40	— 20	— 40

».

C. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

379 L 0113: Direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissione sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 15), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *381 L 1051:* Direttiva 81/1051/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1981 (GU n. L 376 del 30.12.1981, pag. 49),

— *385 L 0405:* Direttiva 85/405/CEE della Commissione, del 12 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 9),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

All'articolo 5, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

D. SOSTANZE CHIMICHE, RISCHI INDUSTRIALI E BIOTECNOLOGIA

1. *367 L 0548:* Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo da:

— *393 L 0101:* Direttiva 93/101/CE della Commissione, dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1).

All'articolo 21, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

2. *378 D 0618:* Decisione 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978, relativa all'istituzione di un Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'eco tossicità dei composti chimici (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 17), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *380 D 1084:* Decisione 80/1084/CEE della Commissione (GU n. L 316 del 25.11.1980, pag. 21),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *388 D 0241:* Decisione 88/241/CEE della Commissione (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 29).

All'articolo 3, «24» è sostituito da «30» e «12» è sostituito da «15».

3. *382 L 0501:* Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (GU n. L 230 del 5.8.1982, pag. 1), modificata da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *387 L 0216:* Direttiva 87/216/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987 (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 36),

— *388 L 0610:* Direttiva 88/610/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988 (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 14),

— *390 L 0656:* Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

— *391 L 0692:* Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 16, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

4. *391 D 0596:* Decisione 91/596/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1991, concernente il modello per la sintesi delle notifiche di cui all'articolo 9 della direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 322 del 23.11.1991, pag. 1).

Nell'allegato, rubrica «INFORMAZIONI ATTINENTI ALL'ALLEGATO II della direttiva 90/220/CEE», Parte A, paragrafo 3, lettera b), punto i), si aggiunge quanto segue:

«Boreale [ ] Artico [ ]».

E. CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA SELVATICHE

1. *379 L 0409:* Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 103 del 25.4.1979, pag. 1), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *381 L 0854:* Direttiva 81/854/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1991 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 3),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *385 L 0411:* Direttiva 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 33),

— *386 L 0122:* Direttiva 86/122/CEE del Consiglio, dell'8 aprile 1986 (GU n. L 100 del 16.4.1986, pag. 22),

— *390 L 0656:* Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

— *391 L 0244:* Direttiva 91/244/CEE della Commissione, del 16 marzo 1991 (GU n. L 115 dell'8.5.1991, pag. 41).

a) L'ALLEGATO I è modificato come segue:

i) alla tabella vengono aggiunte le seguenti voci:

«40.a	Mergus albellus»
«71.a	Falco rusticolus»
«103.a	Limosa lapponica»
«105.a	Xenus cinereus»
«127.a	Surnia ulula»
«128.a	Strix nebulosa»
«128.b	Strix uralensis»

ii) le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati:

«

	Suomi	Svenska
1.	Kaakkuri	Smålom
2.	Kuikka	Storlom
3.	Amerikanjääkuikka	Islom
4.	Mustakurkku-uikku	Svarthakedopping
5.	Madeiranviistäjä	Smalnäbbad sammetspetrell
6.	Kanarianviistäjä	Tjocknäbbad sammetspetrell
7.	Tyrskykiitäjä	Spetsstjärtad petrell
8.	Keltanokkakiitäjä	Gulnäbbad lira
9.	Pikkukiitäjä	Medelhavslira
10.	Kääpiökiitäjä	Dvärglira
11.	Vaaleaulappakeiju	Fregattstormsvala
12.	Merikeiju	Stormsvala
13.	Myrskykeiju	Klykstjärtad stormsvala
14.	Madeirankeiju	Oceanlöpare
15.	Merimetso (alalaji Keski- ja Etelä-Eurooppa)	Storskarv (underarten mellanskarv)
16.	Karimetso (alalaji Välimeri)	Toppskarv (underart från Medelhavet)
17.	Kääpiömerimetso	Dvärgskarv
18.	Pelikaani	Pelikan
19.	Kiharapelikaani	Krushuvad pelikan
20.	Kaulushaikara	Rördrom
21.	Pikkuhaikara	Dvärgrördrom
22.	Yöhaikara	Natthäger
23.	Rääkkähaikara	Rallhäger
24.	Silkkihaikara	Silkeshäger
25.	Jalohaikara	Ägretthäger
26.	Ruskohaikara	Purpurhäger
27.	Mustahaikara	Svart stork
28.	Kattohaikara	Vit stork
29.	Musta ibis	Bronsibis
30.	Kapustahaikara	Skedstork
31.	Flamingo	Flamingo
32.	Pikkujoutsen	Mindre sångsvan
33.	Laulujoutsen	Sångsvan
34.	Tundrahanhi (alalaji Grönlanti)	Bläsgås (grönländsk underart)
35.	Kiljuhanhi	Fjällgås
36.	Valkoposkihanhi	Vitkindad gås
37.	Punakaulahanhi	Rödhalsad gås
38.	Ruostesorsa	Rostand
39.	Marmorisorsa	Marmorand

	Suomi	Svenska
40.	Ruskosotka	Vitögd dykand
40.a	Uivelo	Salskrake
41.	Valkopäävartti	Kopparand
42.	Mehiläishaukka	Bivråk
43.	Liitohaukka	Svartvingad glada
44.	Haarahaukka	Brun glada
45.	Isohaarahaukka	Glada
46.	Merikotka	Havsörn
47.	Partakorppikotka	Lammgam
48.	Pikkukorppikotka	Smutsgam
49.	Hanhikorppikotka	Gåsgam
50.	Munkkikorppikotka	Grågam
51.	Käärmekotka	Ormörn
52.	Ruskosuohaukka	Brun kärrhök
53.	Sinisuohaukka	Blå kärrhök
54.	Arosuohaukka	Stäpphök
55.	Niittysuohaukka	Ängshök
56.	Kanahaukka (alalaji Korsika ja Sardinia)	Duvhök (underart från Korsika och Sardinien)
57.	Varpushaukka (alalaji Kanaria ja Madeira)	Sparvhök (underart från Kanarieöarna och Madeira)
58.	Balkaninvarpushaukka	Balkanhök
59.	Arohiirihaukka	Örnvråk
60.	Pikkukiljukotka	Mindre skrikörn
61.	Kiljukotka	Större skrikörn
62.	Keisarikotka	Kejsarörn (underart från Sydosteuropa)
63.	Iberiankeisarikotka	Kejsarörn (spansk underart)
64.	Kotka (maakotka)	Kungsörn
65.	Kääpiökotka	Dvärgörn
66.	Vuorikotka	Hökörn
67.	Kalasääski	Fiskgjuse
68.	Pikkutuulihaukka	Rödfalk
69.	Ampuhaukka	Stenfalk
70.	Välimerenhaukka	Eleonorafalk
71.	Keltapäähaukka	Slagfalk
71.a	Tunturihaukka	Jaktfalk
72.	Muuttohaukka	Pilgrimsfalk
73.	Pyy	Järpe
74.	Kiiruna (alalaji Pyreneet)	Fjällripa (underart från Pyrenéerna)
75.	Kiiruna (alalaji Alpit)	Fjällripa (underart från Alperna)
76.	Teeri (alalaji Keski- ja Etelä-Eurooppa)	Orre

	Suomi	Svenska
77.	Metso	Tjäder
78.	Kivikkopyy (alalaji Alpit)	Stenhöna (underart från Alperna)
79.	Kivikkopyy (alalaji Sisilia)	Stenhöna (underart från Sicilien)
80.	Kalliopyy	Klipphöna
81.	Peltopyy (alalaji Italia)	Rapphöna (italiensk underart)
82.	Peltopyy (alalaji Iberian niemimaa)	Rapphöna (underart från Iberiska halvön)
83.	Luhtahuitti	Småfläckig sumphöna
84.	Pikkuhuitti	Mindre sumphöna
85.	Kääpiöhuitti	Dvärgsumphöna
86.	Ruisrääkkä	Kornknarr
87.	Sulttaanikana	Purpurhöna
88.	Kruununokikana	Kamsothöna
89.	Viiriäispyy	Springhöna
90.	Kurki	Trana
91.	Pikkutrappi	Småtrapp
92.	Kaulustrappi	Kragtrapp
93.	Isotrappi	Stortrapp
94.	Pitkäjalka	Styltlöpare
95.	Avosetti	Stärfläcka
96.	Paksujalka	Tjockfot
97.	Aavikkojuoksija	Ökenlöpare
98.	Kahlaajapääsky	Vadarsvala
99.	Keräkurmitsa	Fjällpipare
100.	Kapustarinta	Ljungpipare
101.	Kynsihyyppä	Sporrvipa
101.a	Pikkusirri	Småsnäppa
102.	Suokukko	Brushane
103.	Heinäkurppa	Dubbelbeckasin
103.a	Punakuiri	Myrspov
104.	Kaitanokkakuovi	Smalnäbbad spov
105.	Liro	Grönbena
105.a	Rantakurvi	Tereksnäppa
106.	Vesipääsky	Smalnäbbad simsnäppa
107.	Mustanmerenlokki	Svarthuvad mås
108.	Kaitanokkalokki	Smalnäbbad mås
109.	Välimerenlokki	Rödnäbbad mås

	Suomi	Svenska
110.	Hietatiira	Sandtärna
111.	Räyskä	Skräntärna
112.	Riuttatiira	Kentsk tärna
113.	Ruusutiira	Rosentärna
114.	Kalatiira	Fisktärna
115.	Lapintiira	Silvertärna
116.	Pikkutiira	Småtärna
117.	Valkoposkitiira	Skäggtärna
118.	Mustatiira	Svarttärna
119.	Etelänkiisla (alalaji Iberian niemimaa)	Sillgrissla (underart från Iberiska halvön)
120.	Hietakana	Svartbukig flyghöna
121.	Jouhihietakana	Vitbukig flyghöna
122.	Sepelkyyhky (alalaji Azorit)	Ringduva (underart från Azorerna)
123.	Madeirankyyhky	Madeiraduva
124.	Kanariankyyhky	Kanarieduva
125.	Palmankyyhky	Lagerduva
126.	Huuhkaja	Berguv
127.	Tunturipöllö	Fjälluggla
127.a	Hiiripöllö	Hökuggla
128.	Varpuspöllö	Sparvuggla
128.a	Lapinpöllö	Lappuggla
128.b	Viirupöllö	Slaguggla
129.	Suopöllö	Jorduggla
130.	Helmipöllö	Pärluggla
131.	Kehrääjä	Nattskärra
132.	Kafferikirskuja	Kafferseglare
133.	Kuningaskalastaja	Kungsfiskare
134.	Sininärhi	Blåkråka
135.	Harmaapäätikka	Gråspett
136.	Palokärki	Spillkråka
137.	Käpytikka (alalaji Teneriffa)	Större hackspett (underart från Teneriffa)
138.	Käpytikka (alalaji Kanaria)	Större hackspett (underart från Gran Canaria)
139.	Syyriantikka	Balkanspett
140.	Tammitikka	Mellanspett
141.	Valkoselkätikka	Vitryggig hackspett
142.	Pohjantikka	Tretåig hackspett
143.	Kaitanokkakiuru	Dupontlärka
144.	Arokiuru	Kalanderlärka

	Suomi	Svenska
145.	Lyhytvarvaskiuru	Korttålärka
146.	Iberiantöyhtökiuru	Lagerlärka
147.	Kangaskiuru	Trädlärka
148.	Nummikirvinen	Fältpiplärka
148.a	Lapinkirvinen	Rödstrupig piplärka
149.	Peukaloinen (alalaji Färsaaret)	Gärdsmyg (underart från Fair Isle)
150.	Sinirinta	Blåhake
151.	Kanariantasku	Kanariebuskskvätta
152.	Mustatasku	Svart stenskvätta
153.	Tamariskikerttunen	Kaveldunsångare
154.	Sarakerttunen	Vattensångare
155.	Oliivikultarinta	Olivsångare
156.	Sardiniankerttu	Sardinsk sångare
157.	Ruskokerttu	Provencesångare
158.	Mustakurkkukerttu	Svarthakad sångare
159.	Kirjokerttu	Höksångare
160.	Pikkusieppo	Mindre flugsnappare
161.	Balkaninsieppo	Balkanflugsnappare
162.	Sepelsieppo	Halsbandsflugsnappare
163.	Punarintanakkeli	Krüpers nötväcka
164.	Mustapäänakkeli	Korsikansk nötväcka
165.	Pikkulepinkäinen	Törnskata
166.	Mustaotsalepinkäinen	Svartpannad törnskata
167.	Alppivaris	Alpkråka
168.	Peippo (alalaji Hierro)	Bofink (underart från Hierro)
169.	Kanarianpeippo	Blå bofink
170.	Skotlanninkäpylintu	Skotsk korsnäbb
171.	Aavikkotulkku	Ökentrumpetare
172.	Punatulkku (alalaji Azorit)	Domherre (underart från Azorerna)
173.	Keltapääsirkku	Gulgrå sparv
174.	Peltosirkku	Ortolansparv
175.	Ruostekurkkusirkku	Rostsparv
175.a	Pikkusirkku	Dvärgsparv

»;

b) Nell'allegato II/1 sono aggiunte le seguenti colonne in corrispondenza dei numeri indicati:

«

	Suomi	Svenska
1.	Metsähanhi	Sädgås
2.	Merihanhi	Grågås
3.	Kanadanhanhi	Kanadagås

	Suomi	Svenska
4.	Haapana	Bläsand
5.	Harmaasorsa	Snatterand
6.	Tavi	Kricka
7.	Sinisorsa	Gräsand
8.	Jouhisorsa	Stjärtand
9.	Heinätavi	Årta
10.	Lapasorsa	Skedand
11.	Punasotka	Brunand
12.	Tukkasotka	Vigg
13.	Nummiriekko (riekon alalajeja)	Dalripa (underarten moripa)
14.	Kiiruna	Fjällripa
15.	Kivikkopyy	Stenhöna
16.	Punapyy	Rödhöna
17.	Peltopyy	Rapphöna
18.	Fasaani	Fasan
19.	Nokikana	Sothöna
20.	Jänkäkurppa	Dvärgbeckasin
21.	Taivaanvuohi	Enkelbeckasin
22.	Lehtokurppa	Morkulla
23.	Kalliokyyhky	Tamduva
24.	Sepelkyyhky	Ringduva

»;

c) L'allegato II/2 è modificato come segue:

i) alla tabella vengono aggiunte le seguenti voci:

38.a Lagopus lagopus lagopus

73. Garulus glandarius

74. Pica Pica

75. Corvus monedula

76. Corvus frugilegus

77. Corvus corone

ii) le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati:

	Suomi	Svenska
25.	Kyhmyjoutsen	Knölsvan
26.	Lyhytnokkahanhi	Spetsbergsgås
27.	Tundrahanhi	Bläsgås
28.	Sepelhanhi	Prutgås
29.	Punapäänarsku	Rödhuvad dykand
30.	Lapasotka	Bergand
31.	Haahka	Ejder

	Suomi	Svenska
32.	Alli	Alfågel
33.	Mustalintu	Sjöorre
34.	Pilkkasiipi	Svärta
35.	Telkkä	Knipa
36.	Tukkakoskelo	Småskrake
37.	Isokoskelo	Storskrake
38.	Pyy	Järpe
38.a	Riekko	Dalripa
39.	Teeri	Orre
40.	Metso	Tjäder
41.	Kalliopyy	Klipphöna
42.	Viiriäinen	Vaktel
43.	Kalkkuna	Vildkalkon
44.	Luhtakana	Vattenrall
45.	Liejukana	Rörhöna
46.	Meriharakka	Strandskata
47.	Kapustarinta	Ljungpipare
48.	Tundrakurmitsa	Kustpipare
49.	Töyhtöhyyppä	Tofsvipa
50.	Isosirri	Kustsnäppa
51.	Suokukko	Brushane
52.	Mustapyrstökuiri	Rödspov
53.	Punakuiri	Myrspov
54.	Pikkukuovi	Småspov
55.	Isokuovi	Storspov
56.	Mustaviklo	Svartsnäppa
57.	Punajalkaviklo	Rödbena
58.	Valkoviklo	Gluttsnäppa
59.	Naurulokki	Skrattmås
60.	Kalalokki	Fiskmås
61.	Selkälokki	Silltrut
62.	Harmaalokki	Gråtrut
63.	Merilokki	Havstrut
64.	Uuttukyyhky	Skogsduva
65.	Turkinkyyhky	Turkduva
66.	Turturikyyhky	Turturduva
67.	Kiuru	Sånglärka
68.	Mustarastas	Koltrast
69.	Räkättirastas	Björktrast
70.	Laulurastas	Taltrast
71.	Punakylkirastas	Rödvingetrast
72.	Kulorastas	Dubbeltrast
73.	Närhi	Nötskrika
74.	Harakka	Skata
75.	Naakka	Kaja
76.	Mustavaris	Råka
77.	Varis	Kråka

d) Alle tabelle di cui all'allegato II/2 in fine (contenenti le specie dal n. 25 al n. 72) si aggiungono i termini seguenti:

«Österreich»

«Sverige»

«Suomi/Finland»

— sono aggiunti i termini seguenti:

«+ = Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivat sallia luettielossa mainittujen lajen metsästyksen.

\+ = Medlemsstater, som enligt artikel 7, 3, får tillåta jakt på de angivna arterna.»

— alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce «Österreich» si aggiunge «+» in corrispondenza delle seguenti specie:

25. Cygnus olor
35. Bucephala clangula
38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)
39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)
40. Tetrao urogallus
42. Coturnix coturnix
43. Meleagris gallopavo
59. Larus ridibundus
65. Streptopelia decaoctoa
66. Streptopelia turtur
69. Turdus pilaris

— alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce «Sverige» si aggiunge «+» in corrispondenza delle seguenti specie:

27. Anser albifrons
31. Somateria mollissima
32. Clangula hyemalis
33. Melanitta nigra
34. Melanitta fusca
35. Bucephala clangula
36. Mergus serrator
37. Mergus merganser
38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)
39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)
40. Tetrao urogallus
59. Larus ridibundus
60. Larus canus
62. Larus argentatus
63. Larus marinus
68. Turdus merula
69. Turdus pilaris

— alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce «Suomi» si aggiunge «+» in corrispondenza delle seguenti specie:

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia

39. Tetrao tetrix

40. Tetrao urogallus

62. Larus argentatus

60. Larus canus

63. Larus marinus

69. Turdus pilaris

— alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce «Sverige» si aggiunge «+» in corrispondenza delle specie soprammenzionate alle voci 38.a e 73-77

— alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce «Suomi» si aggiunge «+» in corrispondenza delle seguenti specie:

38.a Lagopus lagopus lagopus

74. Pica pica

75. Corvus monedula

77. Corvus corone

e) All'allegato III/1 le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati:

	Suomi	Svenska
1.	Sinisorsa	Gräsand
2.	Nummiriekko (riekon alalajeja)	Dalripa
3.	Punapyy	Rödhöna
4.	Kaliopyy	Klipphöna
5.	Peltopyy	Rapphöna
6.	Fasaani	Fasan
7.	Sepelkyyhky	Ringduva

Allegato III/1, 2. dopo «Lagopus lagopus» si aggiunge «lagopus» (la voce 2. è così formulata «Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus»).

f) All'allegato III/2 le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati:

	Suomi	Svenska
8.	Tundrahanhi (Euraasian rotu)	Bläsgås
9.	Merihanhi	Grågås
10.	Haapana	Bläsand
11.	Tavi	Kricka
12.	Jouhisorsa	Stjärtand
13.	Lapasorsa	Skedand
14.	Punasotka	Brunand
15.	Tukkasotka	Vigg
16.	Lapasotka	Bergand
17.	Haahka	Ejder
18.	Mustalintu	Sjöorre
19.	Kiiruna	Fjällripa
20.	Teeri (Iso-Britannian populaatio)	Orre (brittisk underart)
21.	Metso	Tjäder
22.	Nokikana	Sothöna
23.	Kapustarinta	Ljungpipare
24.	Jänkäkurppa	Dvärgbeckasin
25.	Taivaanvuohi	Enkelbeckasin
26.	Lehtokurppa	Morkulla

g) Nell'allegato IV, lettera a), primo trattino, dopo — Lacci: si aggiunge: «(con l'eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di Lagopus Lagopus Lagopus e Lagopus mutus a nord della latitudine 58 °N)».

2. *381 R 0348:* Regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo a un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei (GU n. L 39 del 12.2.1981, pag. 1), modificato da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

All'articolo 2, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

3. *382 R 3626:* Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU n. L 384 del 31.12.1982, pag. 1), modificato da ultimo da:

— *392 R 1970:* Regolamento (CEE) n. 1970/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 (GU n. L 201 del 20.7.1992, pag. 1).

a) All'articolo 13, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti termini:

— «Utrotningshotade arter»

— «Uhanalaisia lajeja/arter»

b) All'articolo 21, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

4. *392 L 0043:* Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU n. L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

a) All'articolo 1, lettera c), punto iii), «cinque» è sostituito da «sei» e «boreale» viene aggiunto dopo «atlantica,».

b) All'allegato I si aggiungono:

1) In «Interpretazione», «Codice» una nuova frase: «Gli habitat boreale e pannonico sono identificati con gli habitat del codice Corine 1993»;

2) alla rubrica «Habitat costieri e vegetazioni alofitiche», voce «Steppe continentali alofile e gissofile,» dopo il punto 15.19, un nuovo punto: «15.1A, *Steppe alofile e paludi pannoniche»;

3) alla rubrica «Dune marittime e continentali», voce «Dune continentali, antiche e decalcificate», dopo il punto 64.1 x 35.2, un nuovo punto: «64.71, *Dune pannoniche continentali»;

4) alla rubrica «Formazioni erbose naturali e seminaturali», voce «Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli», prima del punto 34.32-34.34, un nuovo punto: «34.31, *Formazioni erbose subcontinentali delle steppe»;

e dopo il punto 34.5, due nuovi punti: «34.91, *Steppe pannoniche» e «34.A1, *Steppe pannoniche sabbiose»,

5) alla rubrica «Torbiere alte e torbiere basse», dopo il punto 54.3 una nuova voce: «Torbiere Aapa», e a questa nuova voce due punti: «54.8, *Torbiere Aapa» e «54.9, *Torbiere Palsa»;

6) alla rubrica «Foreste», prima della voce «Foreste dell'Europa temperata» una nuova voce: «Foreste boreali», e a questa nuova voce il punto: «42.C, *Taiga occidentale»;

7) alla rubrica «Foreste», voce «Foreste dell'Europa temperata», dopo il punto 41.26, un nuovo punto: «41.2B, *Querceti e carpineti pannonici»;

e dopo il punto 41.53, due nuovi punti: «41.7374, *Querceti pannonici (Quercus alba)» e «41.7A, *Querceti della steppa eurosiberiana».

c) nell'allegato II, si aggiungono:

1) alla lettera a) Animali, Vertebrati, Mammiferi, voce Rodentia:

sottovoce *Sciuridae:* «*Pteromys volans (Sciuropterus russicus)»

sottovoce *Castoridae,* dopo Castor fiber: «(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)»;

2) alla lettera a) Animali, Vertebrati, Mammiferi, voce Carnivora:

sottovoce *Canidae:* «*Alopex lagopus» e, dopo *Canis lupus, tra parentesi: «escluse le popolazioni finlandesi»

sottovoce *Ursidae,* dopo *Ursus arctos: «(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)»

sottovoce *Mustelidae:* «*Gulo gulo»

sottovoce *Felidae,* dopo Lynx lynx: «(escluse le popolazioni finlandesi)»

sottovoce *Phocidae,* *Monachus monachus, un nuovo punto: «*Phoca hispida saimensis»;

3) alla lettera a) Animali, Vertebrati, Pesci:

— voce Petromyzoniformes, sottovoce *Petromyzonidae,* dopo Lampetra Fluviatalis(v): «(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)»; dopo Lampetra planeri(o): «(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)»; e dopo Petromyzon marinus(o): «escluse le popolazioni svedesi»;

— voce Salmoniformes, sottovoce *Salmonidae,* dopo Salmo salar: «(escluse le popolazioni finlandesi)»;

— voce Cypriniformes, sottovoce *Cyprinidae,* dopo Aspius aspius(o): «(escluse le popolazioni finlandesi)»;

e sottovoce Cobitidae, dopo Cobitis taenia(o): «(escluse le popolazioni finlandesi)»

— voce Scorpaeniformes, sottovoce *Cottidae,* dopo Cottus gobio(o): «(escluse le popolazioni finlandesi)»;

4) alla lettera a) Animali, Invertebrati:

— Artropodi, voce Insecta, sottovoce *Coleoptera,* dopo Buprestis splendens, un nuovo punto: «*Carabis menetresi pacholei»;

— Molluschi, voce Gastropoda, dopo Geomitra moniziana, un nuovo punto: «*Helicopsis striata austriaca»;

5) alla lettera b) Piante:

— voce Compositae, dopo Artemisia granatensis Boiss, due nuovi punti: «*Artemisia laciniata Willd.» e «*Artemisia pancicii (Janka) Ronn.»;

— voce Gramineae, dopo *Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz, un nuovo punto: «*Stipa styriaca Martinovsky».

d) All'allegato IV, si aggiungono:

1) alla lettera a) Animali, Vertebrati, Mammiferi:

— voce Rodentia,

sottovoce *Sciuridae,* dopo Citellus citellus: «Pteromys volans (Sciuopterus russicus)»;

sottovoce *Castoridae,* dopo Castor fiber: «(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)»;

e sottovoce *Microtidae,* dopo Microtus oeconomus arenicola, un nuovo punto: «Microtus oeconomus mehelyi»;

— voce Carnivora,

sottovoce *Canidae:* «Alopex lagopus»;

sottovoce *Phocidae,* dopo Monachus monachus: «Phoca hispida saimensis»;

sottovoce *Canidae,* dopo Canis lupus: «(escluse le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)»;

— voce Sauria, sottovoce *Lacertidae,* dopo Lacerta viridis, un nuovo punto: «Lacerta vivipara pannonica»;

— voce Salmoniformes, sottovoce *Coregonidae,* dopo Coregonus oxyrhynchus: «(escluse le popolazioni finlandesi)»;

2) alla lettera a) Animali, Invertebrati, Molluschi:

— voce Gastropoda, sottovoce *Prosobranchia,* dopo Patella feruginea, un nuovo punto: «Theodoxus prevostianus».

e) All'allegato V, si aggiungono:

1) alla lettera a) Animali, Vertebrati:

— Mammiferi, prima della voce Carnivora, una nuova voce: «Rodentia»

e a questa nuova voce, una nuova sottovoce: «*Castoridae*»

e sotto «*Castoridae*»: «Castor fiber (popolazioni finlandesi e svedesi)»;

— Mammiferi, voce Carnivora, sottovoce *Canidae,* dopo Canis lupus: «(popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)»;

— Pesci, voce Salmoniformes, sottovoce *Cyprinidae,* prima di Barbus spp., un nuovo punto: «Aspius aspius» e dopo Barbus spp., due nuovi punti: «Rutilus friesii meidingeri» e «Rutilus pigus virgo».

F. GESTIONE DEI RIFIUTI E TECNOLOGIE PULITE

386 L 0278: Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 6), modificata da:

— *391 L 0692:* Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 15, paragrafo 2, «54» è sostituito da «62».

IX. SCIENZA, RICERCA E SVILUPPO

1. *371 D 0057:* Decisione 71/57/Euratom della Commissione, del 13 gennaio 1971, che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (CCR) (GU n. L 16 del 20.1.1971, pag. 14), modificata da:

— *374 D 0578:* Decisione 74/578/Euratom della Commissione, del 13 novembre 1974 (GU n. L 316 del 26.11.1974, pag. 12),

— *375 D 0241:* Decisione 75/241/Euratom della Commissione, del 25 marzo 1975 (GU n. L 98 del 19.4.1975, pag. 40),

— *382 D 0755:* Decisione 82/755/Euratom della Commissione, del 2 giugno 1982 (GU n. L 319 del 16.11.1982, pag. 10),

— *384 D 0339:* Decisione 84/339/Euratom della Commissione, del 24 maggio 1984 (GU n. L 177 del 4.7.1984, pag. 29),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *385 D 0593:* Decisione 85/593/Euratom della Commissione, del 20 novembre 1985 (GU n. L 373 del 31.12.1985, pag. 6),

— *393 D 0095:* Decisione 93/95/Euratom della Commissione, del 2 febbraio 1993 (GU n. L 37 del 13.2.1993, pag. 44).

Al primo paragrafo dell'articolo 4, «13» e «12» sono sostituiti rispettivamente da «16» e «15».

2. *374 R 1728:* Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974 concernente il coordinamento della ricerca agricola (GU n. L 182 del 5.7.1974, pag. 1), modificato da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *385 R 3768:* Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).

All'articolo 8, paragrafo 3, «cinquantaquattro» è sostituito da «sessantadue».

3. Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 recante istituzione del Comitato consultivo del programma «Fusione» (Documento del Consiglio 4151/81 (ATO 103) dell'8 gennaio 1981), modificata da:

— Decisione del Consiglio dell'ottobre 1986 che modifica la decisione del 16 dicembre 1980 (Documento del Consiglio 9705/86 (RECH 96) (ATO 49)).

a) Nella prima frase del paragrafo 8, «10» è sostituito da «12».

b) Le due ultime frasi del paragrafo 14 sono sostituite dal testo seguente:

«I pareri riguardanti la lettera g) del paragrafo 5 sono adottati secondo la seguente ponderazione di voto:

Belgio	2	Lussemburgo	1
Danimarca	2	Paesi Bassi	2
Germania	5	Austria	2
Grecia	1	Portogallo	2
Spagna	3	Finlandia	1
Francia	5	Svezia	2
Irlanda	1	Svizzera	2
Italia	5	Regno Unito	5
		Totale	41

Per l'adozione di un parere la maggioranza richiesta è di 21 voti a favore espressi da almeno nove delegazioni.»

4. *384 D 0128:* Decisione 84/128/CEE della Commissione, del 29 febbraio 1984, che istituisce un Comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (IRDAC) (GU n. L 66 dell'8.3.1984, pag. 30), modificata da:

— *386 D 0009:* Decisione 86/9/CEE della Commissione, del 7 gennaio 1986 (GU n. L 25 del 31.1.1986, pag. 26),

— *388 D 0046:* Decisione 88/46/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1988 (GU n. L 24 del 29.1.1988, pag. 66).

All'articolo 3, paragrafo 1, «14» è sostituito da «17».

X. PESCA

1. *376 R 0104:* Regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per gamberetti grigi (*Crangon crangon*), i granchi di mare (Cancer pagurus) e gli scampi *(Nephrops norvegicus)* (GU n. L 20 del 28.1.1976, pag. 35), modificato da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *383 R 3575:* Regolamento (CEE) n. 3575/83 del Consiglio, del 14 dicembre 1983 (GU n. L 356 del 20.12.1983, pag. 6),

— *385 R 3118:* Regolamento (CEE) n. 3118/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985 (GU n. L 297 del 9.11.1985, pag. 3),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)

— *387 R 3940:* Regolamento (CEE) n. 3940/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987 (GU n. L 373 del 31.12.1987, pag. 6),

— *388 R 4213:* Regolamento (CEE) n. 4213/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 370 del 31.12.1988, pag. 33),

— *391 R 3162:* Regolamento (CEE) n. 3162/91 del Consiglio, del 28 ottobre 1991 (GU n. L 300 del 31.10.1991, pag. 1).

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera b, secondo trattino si aggiunge quanto segue:

«"Hietakatkarapuja" o "Isotaskurapuja" o "Keisarihummereita",

"Hästräkor" o "Krabba" o "Havskräfta".».

2. *382 R 3191:* Regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione, del 29 novembre 1982, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca (GU n. L 338 del 30.11.1982, pag. 13) modificato da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *385 R 3474:* Regolamento (CEE) n. 3474/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985 (GU n. L 333 dell'11.12.1985, pag. 16).

All'allegato I si aggiunge quanto segue:

«FINLANDIA: Helsinki
Tornio
Turku

SVEZIA: Stoccolma
Göteborg».

3. *383 R 2807:* Regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (GU n. L 276 del 10.10.1983, pag. 1), modificato da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *389 R 0473:* Regolamento (CEE) n. 473/89 della Commissione (GU n. L 53 del 24.2.1989, pag. 34).

All'allegato IV, punto 2.4.1, si sopprime quanto segue:

«S= Svezia».

4. *385 R 3459:* Regolamento (CEE) n. 3459/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine atlantiche (GU n. L 332 del 10.12.1985, pag. 16).

All'articolo 4, secondo comma, secondo trattino si aggiunge quanto segue:

«TASAUSHYVITYKSEEN OIKEUTETTU JALOSTUS ASETUS (ETY) N:o 3117/85»,

«BEARBETNING BERÄTTIGAD TILL UTJÄMNINGSBIDRAG FÖRORDNING (EEG) Nr 3117/85».

5. *392 R 3760:* Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1).

L'allegato I è così modificato:

a) Sotto la rubrica «ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA» si aggiunge quanto segue:

«

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia)	Svezia	tutte le specie	illimitato
Kattegat (3-12 miglia) (1)	Svezia	tutte le specie	illimitato
Mar Baltico (3-12 miglia)	Svezia	tutte le specie	illimitato

(1) Calcolato dalla linea di base.

»

b) Dopo il testo della rubrica «ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI» si aggiunge quanto segue:

«ACQUE COSTIERE DELLA FINLANDIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Mar Baltico (4-12 miglia) (1)	Svezia	tutte le specie	illimitato

ACQUE COSTIERE DELLA SVEZIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia)	Danimarca	tutte le specie	illimitato
Kattegat (3 (2)-12 miglia)	Danimarca	tutte le specie	illimitato
Mar Baltico (4-12 miglia)	Danimarca	tutte le specie	illimitato
Mar Baltico (4-12 miglia)	Finlandia	tutte le specie	illimitato

(1) 3-12 miglia intorno alle Isole Bogskär.
(2) Calcolato dalla linea di base.

»

6. *393 R 2018:* Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 1).

All'allegato V, nota e) si aggiunge quanto segue:

«Finlandia FIN
Svezia SVE».

7. *393 R 2210:* Regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 8).

L'allegato I è modificato come segue:

a) Al punto «I. Prodotti dell'allegato I, parte A del Regolamento (CEE) n. 3759/92»:

i) alla rubrica

«1. Aringhe (*Clupea harengus*)» si inserisce:

«l'insieme dei mercati di Tornio-Kokkola

l'insieme dei mercati di Pietarsaari-Korsnäs

l'insieme dei mercati di Närpiö-Pyhämaa

l'insieme dei mercati dell'Uusikaupunki-Kemiö sud

l'insieme dei mercati delle isole Åland

l'insieme dei mercati del Golfo di Finlandia

l'insieme dei mercati di Trelleborg/Simrishamn

l'insieme dei mercati di Lysekil/Kungshamn Gävle»;

ii) alla rubrica: «6. Merluzzo *(Gadus morhua)*» inserire

«Karlskrona

Göteborg

Mariehemm»;

b) Al punto «II. Prodotti dell'allegato I, parte D del regolamento (CEE) n. 3659/92», inserire alla rubrica «Gamberetto (*Pandalus borealis*)»:

«Smögen

Göteborg»;

c) Al punto «III. Prodotti dell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92», inserire alla rubrica «2. a) Scampo (*Nephrops norvegicus*)»:

«Smögen

Göteborg»;

d) Al punto «VIII. Prodotti dell'allegato IV, parte A del regolamento (CEE) n. 3759/92»:

i) alla rubrica «1. Carpa:» inserire:

«— Austria Waldviertel

Bundesland Steiermark»;

ii) alla rubrica «2. Salmone:» inserire:

«— Austria l'intero territorio dell'Austria

— Finlandia l'insieme delle zone costiere».

XI. MERCATO INTERNO E SERVIZI FINANZIARI

A. DIRITTO DELLE SOCIETÀ, DEMOCRAZIA INDUSTRIALE E NORME DI CONTABILITÀ (1)

1. *368 L 0151:* Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU n. L 65 del 14.3.1968, pag. 8), modificata da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17a),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

All'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

«— *per l'Austria:*

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

— *per la Finlandia:*

osakeyhtiö/aktiebolag;

— *per la Svezia:*

aktiebolag».

2. *377 L 0091:* Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 1), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *392 L 0101:* Direttiva 92/101/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 (GU n. L 347 del 28.11.1992, pag. 64).

a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:

«— *per l'Austria:*

die Aktiengesellschaft;

— *per la Finlandia:*

osakeyhtiö/aktiebolag;

— *per la Svezia:*

aktiebolag.»;

b) All'articolo 6, i termini «unità di conto europea» sono sostituiti da «ecu».

3. *378 L 0855:* Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU n. L 295 del 20.10.1978, pag. 36), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

(1) Qualora nelle direttive menzionate in appresso si faccia riferimento, esclusivamente o essenzialmente, ad un determinato tipo di società, tale riferimento può essere modificato allorché venga adottata una normativa specifica per le società private a responsabilità limitata. L'adozione di detta normativa e la denominazione delle società interessate sono notificate alla Commissione delle Comunità europee non oltre la data di attuazione delle pertinenti direttive.

Nell'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

«— *per l'Austria:*

die Aktiengesellschaft;

— *per la Finlandia:*

osakeyhtiö/aktiebolag;

— *per la Svezia:*

aktiebolag.».

4. *378 L 0660:* Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *383 L 0349:* Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *389 L 0666:* Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 36),

— *390 L 0604:* Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 57),

— *390 L 0605:* Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:

«— *per l'Austria:*

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

— *per la Finlandia:*

osakeyhtiö/aktiebolag;

— *per la Svezia:*

aktiebolag.».

b) Nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma è aggiunto il testo seguente:

«m) — *per l'Austria:*

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

n) — *per la Finlandia:*

avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

o) — *per la Svezia:*

handelsbolag, kommanditbolag.».

5. *383 L 0349:* Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *390 L 0604:* Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 57),

— *390 L 0605:* Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

Nell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:

«m) — *per l'Austria:*

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

n) — *per la Finlandia:*

osakeyhtiö/aktiebolag;

o) — *per la Svezia:*

aktiebolag.».

6. *389 L 0667:* Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 40).

Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

«— *per l'Austria:*

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

— *per la Finlandia:*

osakeyhtiö/aktiebolag;

— *per la Svezia:*

aktiebolag.».

B. FISCALITÀ DIRETTA, ASSICURAZIONI E ENTI CREDITIZI

I. FISCALITÀ DIRETTA

1. *369 L 0335:* Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU n. L 249 del 3.10.1969, pag. 25), modificata da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *373 L 0079:* Direttiva 73/79/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 (GU n. L 103 del 18.4.1973, pag. 13),

— *373 L 0080:* Direttiva 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 (GU n. L 103 del 18.4.1973, pag. 15),

— *374 L 0553:* Direttiva 74/553/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1974 (GU n. L 303 del 13.11.1974, pag. 9),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *385 L 0303:* Direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 (GU n. L 156 del 15.6.1985, pag. 23),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1981, pag. 23).

Nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il testo seguente:

«Le società di diritto austriaco denominate:

— "Aktiengesellschaft"

— "Gesellschaft mit beschränkter Haftung";

le società di diritto finlandese denominate:

— "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" e "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag";

le società di diritto svedese denominate:

— "aktiebolag

— bankaktiebolag

— försäkringsaktiebolag".»

2. *390 L 0434:* Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU n. L 225 del 20.8.1990, pag. 1)

a) Nell'articolo 3, lettera c) è aggiunto il testo seguente:

«— Körperschaftsteuer in Austria,

— Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,

— Statlig inkomstskatt in Svezia;».

b) Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

«m) le società di diritto austriaco denominate "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung";

n) le società di diritto finlandese denominate "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank", "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag";

o) le società di diritto svedese denominate: "aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag".».

3. *390 L 435:* Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU n. L 225 del 20.8.1990, pag. 6).

a) Nell'articolo 2, lettera c) è aggiunto il testo seguente:

«— Körperschaftsteuer in Austria,

— Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,

— Statlig inkomstskatt in Svezia;».

b) Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

«m) le società di diritto austriaco denominate "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung";

n) le società di diritto finlandese denominate "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank", "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag";

o) le società di diritto svedese denominate: "aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag".».

II. ASSICURAZIONI

1. *373 L 0239:* Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 3), modificata da:

— *376 L 0580:* Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976 (GU n. L 189 del 13.7.1976, pag. 13),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *384 L 0641:* Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 21),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *387 L 0343:* Direttiva 87/343/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 72),

— *387 L 0344:* Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 77),

— *388 L 0357:* Seconda Direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988 (GU n. L 172 del 4.7.1988, pag. 1),

— *390 L 0618:* Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990 (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 44),

— *392 L 0049:* Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (GU n. L 228 dell'11.8.1992, pag. 1).

All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

«— per quanto riguarda la Repubblica d'Austria:

Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;

— per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:

keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening;

— per quanto riguarda il Regno di Svezia:

försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar».

2. *377 L 0092:* Direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 14), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il testo seguente:

«in Austria:

— Versicherungsmakler;

in Finlandia:

— vakuutuksenvälittäjä/försäkringsmäklare;

in Svezia:

— försäkringsmäklare».

b) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il testo seguente:

«in Austria:

— Versicherungsagent;

in Finlandia:

— vakuutusasiamies/försäkringsombud;

in Svezia:

— försäkringsombud».

3. *379 L 0267:* Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione

diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU n. L 63 del 13.3.1979, pag. 1), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *390 L 0619:* Direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990 (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 50),

— *392 L 0096:* Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (GU n. L 360 del 9.12.1992, pag. 1.).

a) All'articolo 4 si aggiunge il seguente paragrafo:

«La presente direttiva non riguarda le attività delle imprese di assicurazione pensioni di cui alla legge in materia di pensioni per lavoratori dipendenti (TEL) e altre normative finlandesi in materia, a condizione che:

a) le imprese di assicurazione pensioni che sono già obbligate, ai sensi della legislazione finlandese, ad avere sistemi separati di contabilità e di gestione per le loro attività nel settore delle pensioni, costituiscano inoltre, a decorrere dalla data dell'adesione, entità giuridiche separate per l'esercizio di tali attività;

b) le autorità finlandesi autorizzino in forma non discriminatoria tutti i cittadini e tutte le imprese degli Stati membri ad esercitare, conformemente alla legislazione finlandese, le attività specificate nell'articolo 1 connesse con tale esenzione allorché:

— detengono la proprietà o la partecipazione in una compagnia o in gruppo esistente di assicurazione;

— costituiscono o partecipano a nuove compagnie o gruppi di assicurazioni comprese le imprese di assicurazione pensioni;

c) le autorità finlandesi presenteranno, entro tre mesi dalla data dell'adesione, alla Commissione, per approvazione, una relazione che indichi quali misure sono state adottate per separare le attività TEL dalle normali attività di assicurazione esercitate dalle imprese finlandesi di assicurazione per conformarsi a tutti i requisiti della terza direttiva assicurazione vita.»

b) All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il testo seguente:

«— per quanto riguarda la Repubblica d'Austria: "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit";

— per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: "keskinäinen vakuutusyhtiö"/"ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö"/"försäkringsaktiebolag," "vakuutusyhdistys/försäkringsförening;"

— per quanto riguarda il Regno di Svezia: "försäkringsaktiebolag", "ömsesidiga försäkringsbolag", "understödsföreningar"».

III. ENTI CREDITIZI

1. *377 L 0780:* Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322 del 17.12.1977, pag. 30), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *385 L 0345:* Direttiva 85/345/CEE del Consiglio, dell'8 luglio 1985 (GU n. L 183 del 18.7.1985, pag. 19),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *386 L 0524:* Direttiva 86/524/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1986 (GU n. L 309 del 4.11.1986, pag. 15),

— *389 L 0646:* Direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989 (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 1).

All'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

«in Austria:

— delle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico,

in Finlandia:

— Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab, Suomen Vientiluotto Oy/Finlands Exportkredit Ab, Kera Oy/Kera Ab,

in Svezia:

— della *Svenska Skeppshypotekskassan.*»

2. *389 L 0647:* Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 14), modificata da:

— *391 L 0031:* Direttiva 91/31/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1990 (GU n. L 17 del 23.1.1991, pag. 20),

— *392 L 0030:* Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992 (GU n. L 110 del 28.4.1992, pag. 52).

a) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1 è aggiunto il testo seguente:

«e prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, concessi su proprietà che sono o saranno occupate o affittate dal mutuatario.»

b) All'articolo 11, paragrafo 4, i termini «la Germania, la Danimarca e la Grecia» sono sostituiti da «la Germania, la Danimarca, la Grecia e l'Austria».

3. *392 L 0121:* Direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (GU n. L 29 del 5.2.1993, pag. 1)

a) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera p), prima frase è sostituito dal testo seguente:

«p) prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da un'ipoteca su alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente e operazioni di leasing in virtù delle quali il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto, in tutti i casi fino al 50 % del valore dell'alloggio in questione.».

b) All'articolo 6, paragrafo 9 è aggiunto il secondo comma seguente:

«Lo stesso trattamento si applica ai prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, aventi carattere simile ai prestiti ipotecari di cui al primo comma.».

C. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

I. VEICOLI A MOTORE

1. *370 L 0156:* Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1), modificata da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *378 L 0315:* Direttiva 78/315/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 1),

— *378 L 0547:* Direttiva 78/547/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 39),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *380 L 1267:* Direttiva 80/1267/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 34), rettificata nella GU n. L 265 del 19.9.1981, pag. 28,

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *387 L 0358:* Direttiva 87/358/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 51),

— *387 L 0403:* Direttiva 87/403/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 44),

— *392 L 0053:* Direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 1),

— *393 L 0081:* Direttiva 93/81/CEE della Commissione, del 29 settembre 1993 (GU n. L 264 del 23.10.1993, pag. 49).

a) Nell'allegato VII, al punto 1, sezione 1 si inserisce nella colonna quanto segue:

«12 per l'Austria»
«17 per la Finlandia»
«5 per la Svezia».

b) Nell'allegato IX, alle parti I e II, pagina 2, punto 37 si aggiunge:

«Austria: ....., Finlandia: ....., Svezia: .....».

2. *370 L 0157:* Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *373 L 0350:* Direttiva 73/350/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973 (GU n. L 321 del 22.11.1973, pag. 33),

— *377 L 0212:* Direttiva 77/212/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1977 (GU n. L 66 del 12.3.1977, pag. 33),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *381 L 0334:* Direttiva 81/334/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 (GU n. L 131 del 18.5.1981, pag. 6),

— *384 L 0372:* Direttiva 84/372/CEE della Commissione, del 3 luglio 1984 (GU n. L 196 del 26.7.1984, pag. 47),

— *384 L 0424:* Direttiva 84/424/CEE del Consiglio, del 3 settembre 1984 (GU n. L 238 del 6.9.1984, pag. 31),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *389 L 0491:* Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43).

— *392 L 0097:* Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (GU n. L 371 del 19.12.1992, pag. 1).

a) Nell'allegato II, nella nota in calce relativa al punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

b) Nell'allegato IV, nella nota in calce relativa alla lettera o alle lettere distintive del paese che concede l'omologazione, è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

3. *370 L 0388:* Direttiva 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore (GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 227), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato I, punto 1.4.1 nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

4. *371 L 0127:* Direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (GU n. L 68 del 22.3.1971, pag. 1), modificata da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *379 L 0795:* Direttiva 79/795/CEE della Commissione, del 20 luglio 1979 (GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 1),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *385 L 0205:* Direttiva 85/205/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1985 (GU n. L 90 del 29.3.1985, pag. 1),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *386 L 0562:* Direttiva 86/562/CEE della Commissione, del 6 novembre 1986 (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 49),

— *388 L 0321:* Direttiva 88/321/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988 (GU n. L 147 del 14.6.1988, pag. 77).

Nell'allegato II, appendice 2, nell'elenco dei numeri distintivi del punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

5. *374 L 0483:* Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (GU n. L 266 del 2.10.1974, pag. 4), modificata da:

— *379 L 0488:* Direttiva 79/488/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 1),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato I, nella nota in calce relativa al punto 3.2.2.2 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

6. *376 L 0114:* Direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 1), rettificata nelle GU n. 56 del 4.3.1976, pag. 38 e GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da:

— *378 L 0507:* Direttiva 78/507/CEE della Commissione, del 19 maggio 1978 (GU n. L 155 del 13.6.1978, pag. 31),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato, punto 2.1.2 nel testo fra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

7. *376 L 0757:* Direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 32), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

8. *376 L 0758:* Direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 54), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *389 L 0516:* Direttiva 89/516/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 1).

Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

9. *376 L 0759:* Direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 71), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *389 L 0277:* Direttiva 89/277/CEE della Commissione, del 28 marzo 1989 (GU n. L 109 del 20.4.1989, pag. 25), rettificata nella GU n. L 114 del 27.4.1989, pag. 52.

Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

10. *376 L 0760:* Direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 85), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato I, punto 4.2, è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

11. *376 L 0761:* Direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 96), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *389 L 0517:* Direttiva 89/517/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 15).

Nell'allegato VI, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

12. *376 L 0762:* Direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 122), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

13. *377 L 0538:* Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 60), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *389 L 0518:* Direttiva 89/518/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 24).

Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

14. *377 L 0539:* Direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 72), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

15. *377 L 0540:* Direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 83), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato IV, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

16. *377 L 0541:* Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *381 L 0576:* Direttiva 81/576/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 32),

— *382 L 0319:* Direttiva 82/319/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *390 L 0628:* Direttiva 90/628/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 1).

Nell'allegato III, punto 1.1.1 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

17. *378 L 0932:* Direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (GU n. L 325 del 20.11.1978, pag. 1), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato VI, punto 1.1.1 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria», «17 per la Finlandia», «5 per la Svezia».

18. *378 L 1015:* Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 21), rettificata nella GU n. L 10 del 16.1.1979, pag. 15, modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *387 L 0056:* Direttiva 87/56/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986 (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 42),

— *389 L 0235:* Direttiva 89/235/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1989 (GU n. L 98 dell'11.4.1989, pag. 1).

a) Nell'articolo 2 si aggiungono i seguenti trattini:

«— "Typengenehmigung" nella legislazione austriaca,

— "tyyppihyväksyntä"/"typgodkännande" nella legislazione finlandese,

— "typgodkännande" nella legislazione svedese.».

b) Nell'allegato II, punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

19. *380 L 0780:* Direttiva 80/780/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 49), modificata da:

— *380 L 1272:* Direttiva 80/1272/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 73),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'articolo 8 si aggiungono i trattini seguenti:

«— "Typengenehmigung" nella legislazione austriaca,

— "tyyppihyväksyntä"/"typgodkännande" nella legislazione finlandese,

— "typgodkännande" nella legislazione svedese.».

20. *388 L 0077:* Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da:

— *391 L 0542:* Direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (GU n. L 295 del 25.10.1991, pag. 1).

Nell'allegato I, al punto 5.1.3, è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

21. *391 L 0226:* Direttiva 91/226/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 103 del 23.4.1991, pag. 5).

Nell'allegato II, al punto 3.4.1, è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

22. *392 L 0022:* Direttiva 92/22/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 11).

Nell'allegato II, nella nota in calce relativa al punto 4.4.1, è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

23. *392 L 0023:* Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 95).

Nell'allegato I al punto 4.2, è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

24. *392 L 0061:* Direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 72).

Nell'allegato V, al punto 1.1, è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

II. TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

1. *374 L 0150:* Direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n.

L 84 del 28.3.1974, pag. 10), rettificata nella GU n. L 226 del 18.8.1976, pag. 16, modificata da:

— *379 L 0694:* Direttiva 79/694/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 17),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *382 L 0890:* Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *388 L 0297:* Direttiva 88/297/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 52).

Nell'articolo 2, lettera a) si aggiungono i trattini seguenti:

«— "Typengenehmigung" nella legislazione austriaca,

— "tyyppihyväksyntä"/"typgodkännande" nella legislazione finlandese,

— "typgodkännande" nella legislazione svedese».

2. *377 L 0536:* Direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 1), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *389 L 0680:* Direttiva 89/680/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 26).

Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

3. *378 L 0764:* Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 255 del 18.9.1978, pag. 1), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *382 L 0890:* Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45),

— *383 L 0190:* Direttiva 83/190/CEE della Commissione, del 28 marzo 1983 (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 13),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *388 L 0465:* Direttiva 88/465/CEE della Commissione, del 30 giugno 1988 (GU n. L 228 del 17.8.1988, pag. 31).

Nell'allegato II, punto 3.5.2.1 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

4. *379 L 0622:* Direttiva 79/622/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (GU n. L 179 del 17.7.1979, pag. 1), modificata da:

— *382 L 0953:* Direttiva 82/953/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1982 (GU n. L 386 del 31.12.1982, pag. 31),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *388 L 0413:* Direttiva 88/413/CEE della Commissione, del 22 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 32).

Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

5. *386 L 0298:* Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di

capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 26), modificata da:

— *389 L 0682:* Direttiva 89/682/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 29).

Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

6. *387 L 0402:* Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 1), modificata da:

— *389 L 0681:* Direttiva 89/681/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 27).

Nell'allegato VII è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

7. *389 L 0173:* Direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 67 del 10.3.1989, pag. 1).

a) Nell'allegato III A, nella nota (1) relativa al punto 5.4.1 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

b) Nell'allegato V, punto 2.1.3 al testo fra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 5 per la Svezia».

III. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI MOVIMENTAZIONE

384 L 0528: Direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 72), modificata da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *388 L 0665:* Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42).

Nell'allegato I, punto 3, al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«A per l'Austria, S per la Svezia, FI per la Finlandia».

IV. APPARECCHI DOMESTICI

379 L 0531: Direttiva 79/531/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, che applica ai forni elettrici la direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 7), modificata da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) L'allegato I è modificato come segue:

i) Al punto 3.1.1 è aggiunto il testo seguente:

«"Sähköuuni", in finlandese (FI)
"Elektrisk ugn", in svedese (S)».

ii) Al punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:

«"Käyttötilavuus", in finlandese (FI)
"Nyttovolym", in svedese (S)».

iii) Al punto 3.1.5.1 è aggiunto il testo seguente:

«Esilämmityskulutus 200 °C:een (FI)
Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 °C (S)»

«Vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 °C:ssa) (FI)
Energiförbrukning för att upprätthålla på 200 °C i en timme (S)».

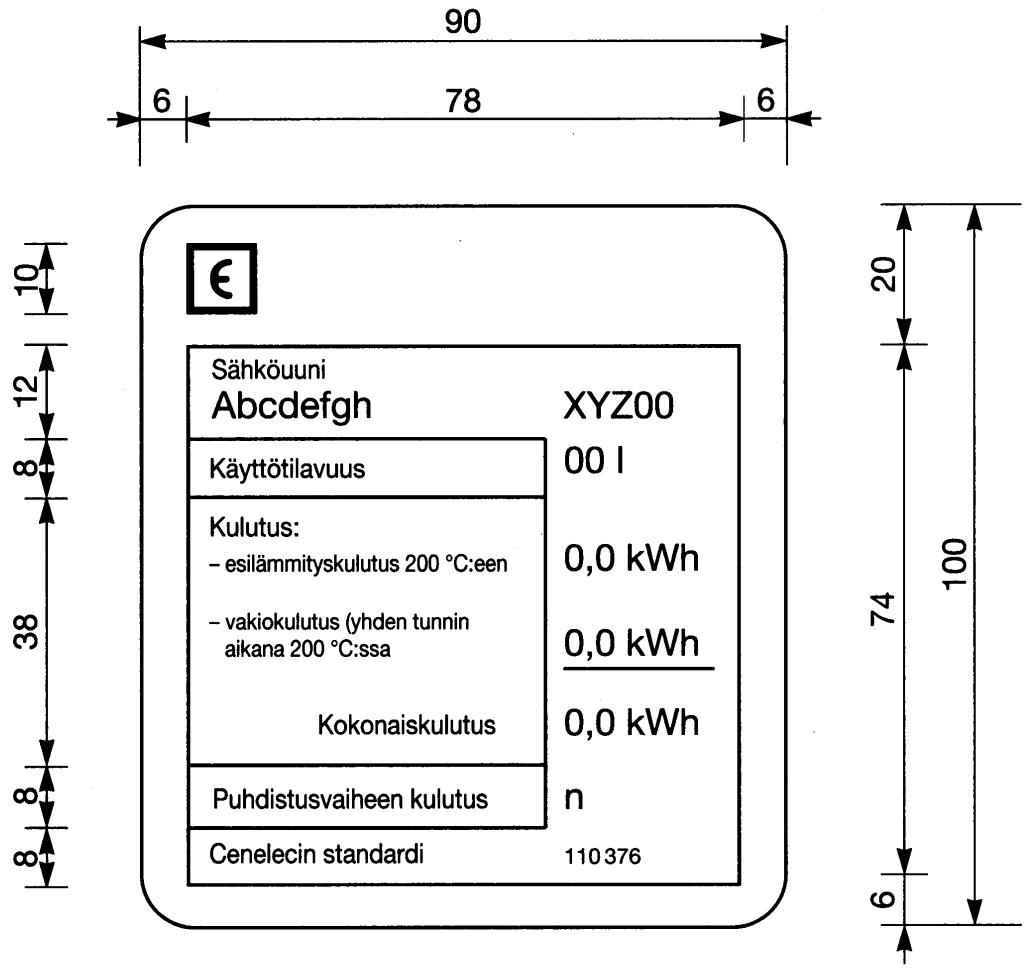
«KOKONAISKULUTUS (FI)
TOTALT (S)».

iv) Al punto 3.1.5.3 è aggiunto il testo seguente:

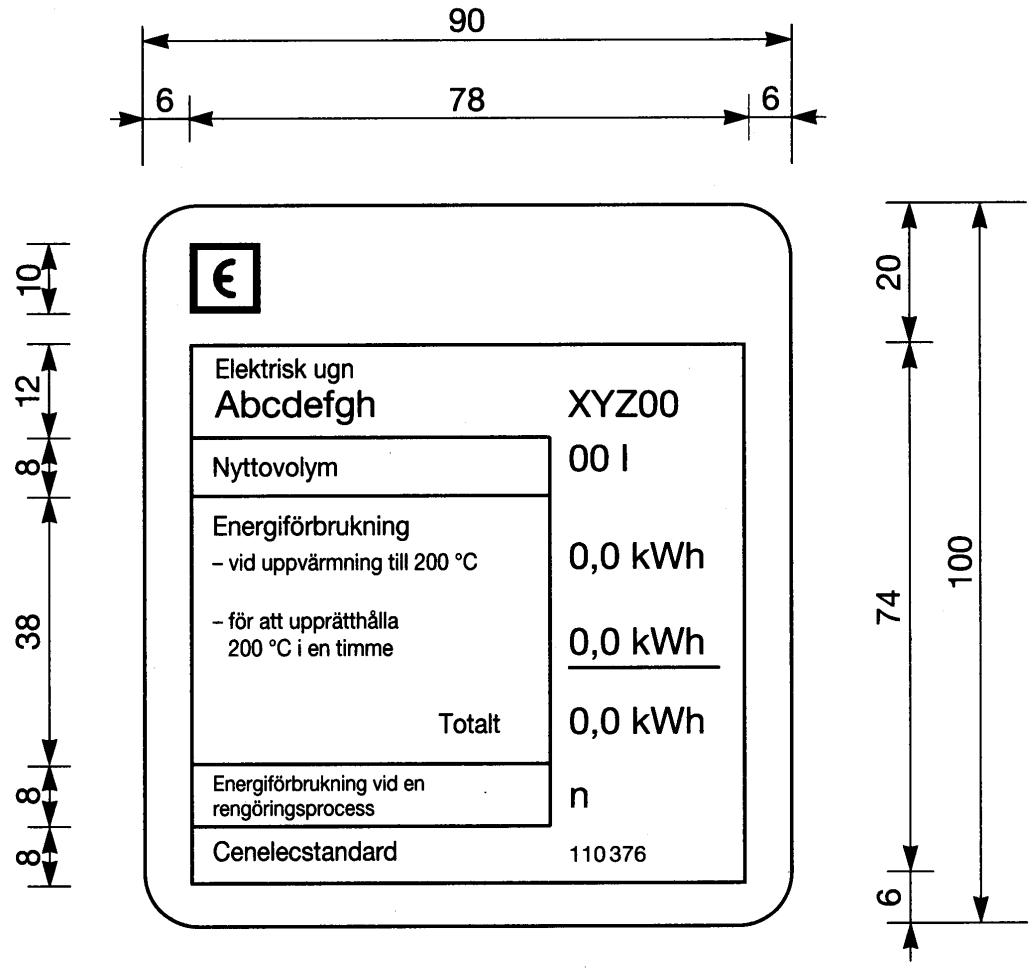
«Puhdistusvaiheen kulutus (FI)
Energiförbrukning vid en rengöringsprocess (S)».

b) Sono aggiunti gli allegati seguenti:

ALLEGATO II b)



ALLEGATO II i)



V. MACCHINE E MATERIALI PER CANTIERI

1. *386 L 0295:* Direttiva 86/295/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 1).

Nell'allegato IV, al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«A per l'Austria, S per la Svezia, FI per la Finlandia».

2. *386 L 0296:* Direttiva 86/296/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 10).

Nell'allegato IV, al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«A per l'Austria, S per la Svezia, FI per la Finlandia».

VI. APPARECCHI A PRESSIONE

376 L 0767: Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 153), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *388 L 0665:* Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42).

Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1.1, primo trattino al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«A per l'Austria, S per la Svezia, FI per la Finlandia».

VII. STRUMENTI DI MISURA

1. *371 L 0316:* Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 1), modificata da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *372 L 0427:* Direttiva 72/427/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 156),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *383 L 0575:* Direttiva 83/575/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 43),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *387 L 0354:* Direttiva 87/354/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43),

— *388 L 0665:* Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42).

a) Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1, lettera a), primo trattino al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«A per l'Austria, S per la Svezia, FI per la Finlandia».

b) Nei disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1 si aggiungono le lettere necessarie per indicare le sigle A, S, FI.

2. *371 L 0347:* Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legi-

slazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 1), modificata da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'articolo 1, lettera a), tra le parentesi sono aggiunti i termini seguenti:

«"EY hehtolitrapaino"

"EG hektolitervikt".»

3. *371 L 0348:* Direttiva 71/348/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 9), modificata da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'allegato, capitolo IV, punto 4.8.1 sono aggiunti i termini seguenti:

«"10 Groschen" (Austria)

"10 penniä/10 penni" (Finlandia)

"10 öre" (Svezia)».

VIII. TESSILI

371 L 0307: Direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 16), modificata da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *383 L 0623:* Direttiva 83/623/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1983 (GU n. L 353 del 15.12.1983, pag. 8),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *387 L 0140:* Direttiva 87/140/CEE della Commissione del 6 febbraio 1987 (GU n. L 56 del 26.2.1987, pag. 24).

Nell'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

«— uusi villa

— ren ull».

IX. PRODOTTI ALIMENTARI

1. *376 L 0118:* Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 49), modificata da:

— *378 L 0630:* Direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 12),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *383 L 0635:* Direttiva 83/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21.12.1983, pag. 37),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) "flødepulver" in Danimarca, "Rahmpulver" e "Sahnepulver" in Germania e in Austria, "Gräddpulver" in Svezia, "kermajauhe/gräddpulver" e in Finlandia per designare il prodotto definito all'allegato, punto 2, lettera d).».

2. *379 L 0112:* Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *385 L 0007:* Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22),

— *386 L 0197:* Direttiva 86/197/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986 (GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 38),

— *389 L 0395:* Direttiva 89/395/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 17),

— *391 L 0072:* Direttiva 91/72/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 42 del 15.2.1991, pag. 27).

a) Nell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:

«— in finlandese

"säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä",

— in svedese

"bestrålad, behandlad med joniserande strålning".»

b) Nell'articolo 9, paragrafo 6, ai codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99 corrisponde la voce 22.06 del sistema armonizzato.

c) Nell'articolo 9 bis, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

«— in finlandese

"viimeinen käyttöajankohta",

— in svedese

"sista förbrukningsdagen".»

d) All'articolo 10 bis, alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa corrisponde la voce 22.04 del sistema armonizzato.

3. *380 L 0590:* Direttiva 80/590/CEE della Commissione, del 9 giugno 1980, relativa alla determinazione del simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 151 del 19.6.1980, pag. 21), modificata da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) Nel titolo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

«LIITE»

«BILAGA».

b) Nel testo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

«Tunnus»

4. *389 L 0108:* Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 34).

Nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il testo seguente:

«— in finlandese "pakastettu",

— in svedese "djupfryst".»

5. *391 L 0321:* Direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU n. L 175 del 4.7.1991, pag. 35).

a) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini «Fórmula para lactentes» e «Fórmula de transição» si aggiunge quanto segue:

«— in finlandese

"Äidinmaidonkorvike" e "Vierotusvalmiste"

— in svedese

"Modersmjölksersättning" e "Tillskottsnäring"»

b) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini «Leite para lactentes» e «Leite de transição» si aggiunge quanto segue:

«— in finlandese

"Maitopohjainen äidinmaidonkorvike" e "Maitopohjainen vierotusvalmiste"

— in svedese

"Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk" e "Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk"».

6. *393 L 0077:* Direttiva 93/77/CEE del Consiglio del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili (GU n. L 244 del 30.9.1993, pag. 23).

Nell'articolo 3, paragrafo 2 si aggiunge quanto segue:

«f) "must", con l'indicazione, in lingua svedese, della frutta utilizzata per i succhi;

g) "täysmehu", con l'indicazione in lingua finlandese della frutta utilizzata per i succhi senza aggiunta di acqua, di zuccheri, fatta eccezione per quelli necessari a correggere il grado di dolcezza (quantità massima 15 g/kg), e senza altri ingredienti;

h) "tuoremehu", con l'indicazione in lingua finlandese della frutta utilizzata per i succhi senza aggiunta di acqua, di zuccheri o di altri ingredienti e senza trattamenti termici;

i) "mehu", con l'indicazione in lingua finlandese della frutta usata per succhi con aggiunta di acqua o zuccheri e con un contenuto di succo pari ad almeno il 35% del peso.».

X. CONCIMI

376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *388 L 0183:* Direttiva 88/183/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 83 del 29.3.1988, pag. 33),

— *389 L 0284:* Direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (GU n. L 111 del 22.4.1989, pag. 34),

— *389 L 0530:* Direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi (GU n. L 281 del 30.9.1989, pag. 116).

a) Nell'allegato I, parte A II, colonna 6, n. 1, terzo paragrafo, al testo tra parentesi viene aggiunto il testo seguente:

«Austria, Finlandia, Svezia».

b) Nell'allegato I, parte B 1, 2 e 4, colonna 9, punto 3, dopo (6b), al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«Austria, Finlandia, Svezia,».

XI. DISPOSIZIONI GENERALI NEL SETTORE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

1. *383 L 0189:* Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 8), modificata da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *388 L 0182:* Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26.3.1988, pag. 75),

— *392 D 0400:* Decisione 92/400/CEE della Commissione, del 15 luglio 1992 (GU n. L 221 del 6.8.1992, pag. 55).

a) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca».

b) Nell'elenco I dell'allegato viene aggiunto il testo seguente:

«ON (Austria)
Österreichisches Normungsinstitut
Heinestraße 38
A-1020 Wien

ÖVE (Austria)
Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9
A-1010 Wien

SFS (Finlandia)
Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.
PL 116
FIN-00241 Helsinki

SESKO (Finlandia)
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.
Särkiniementie 3
FIN-00210 Helsinki

SIS (Svezia)
Standardiseringskommissionen i Sverige
Box 3295
S-103 66 Stockholm

SEK (Svezia)
Svenska Elektriska Kommissionen
Box 1284
S-164 28 Kista».

2. *393 R 0339:* Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza (GU n. L 40 del 17.2.1993, pag. 1), modificato da:

— *393 D 0583:* Decisione della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 279 del 12.11.1993, pag. 39).

a) All'articolo 6, paragrafo 1 si aggiunge quanto segue:

«— "Vaarallinen tuote — ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) N:o 339/93",

— "Farlig produkt — ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93".»;

b) All'articolo 6, paragrafo 2 si aggiunge quanto segue:

«— "Tuote ei vaatimusten mukainen — ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) N:o 339/93",

— "Icke överensstämmande produkt — ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93".».

XII. COMMERCIO E DISTRIBUZIONE

381 D 0428: Decisione 81/428/CEE della Commissione, del 20 maggio 1981, relativa alla creazione di un Comitato per il commercio e la distribuzione (GU n. L 165 del 23.6.1981, pag. 24), modificato da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 17).

a) All'articolo 3,

— nel primo paragrafo «50» è sostituito da «65»;

— nel secondo paragrafo «26» è sostituito da «35».

b) Nel primo paragrafo dell'articolo 7, «dodici» è sostituito da «quindici».

D. RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

I. SISTEMA GENERALE

392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU n. L 209 del 24.7.1992, pag. 25).

Nell'allegato C «ELENCO DEI CICLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO 1, LETTERA a), PRIMO COMMA, SECONDO TRATTINO, PUNTO ii)»:

a) Nella sezione «1. Settore paramedico e sociopedagogico» è aggiunto quanto segue:

«*In Austria*

corsi di formazione per:

— ottico specializzato in lenti a contatto ("Kontaktlinsenoptiker"),

— podologo ("Fußpfleger"),

— tecnico audioprotesista ("Hörgeräteakustiker"),

— rivenditore di prodotti farmaceutici ("Drogist"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionale, che si conclude con un esame che abi-

lita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

— massaggiatore ("Masseur"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionale ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

— maestro/a di scuola materna ("Kindergärtner/in"),

— educatore ("Erzieher"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.»

b) Nella sezione «2. Settore dei mastri artigiani» («Meister/Meister/Maître») che rappresenta formazioni non contemplate dalle direttive di cui all'allegato A, è aggiunto quanto segue:

«In Austria

corsi di formazione per:

— ortopedico bendaggi ("Bandagist"),

— bustaio ortopedico ("Miederwarenerzeuger"),

— ottico ("Optiker"),

— calzolaio ortopedico ("Orthopädieschuhmacher"),

— meccanico ortopedico ("Orthopädietechniker"),

— odontotecnico ("Zahntechniker"),

— giardiniere ("Gärtner"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionale, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di "Meister".

corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e foreste, ossia

— perito agrario ("Meister in der Landwirtschaft"),

— perito in economia domestica rurale ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft"),

— perito orticoltore ("Meister im Gartenbau"),

— perito in orticoltura estensiva ("Meister im Feldgemüsebau"),

— perito in frutticoltura e lavorazione della frutta ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung"),

— perito in tecnica viticola ed enologica ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft"),

— perito in tecnologie lattiero-casearie ("Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft"),

— perito in tecnologie dell'allevamento equino ("Meister in der Pferdewirtschaft"),

— perito in tecniche della pesca ("Meister in der Fischereiwirtschaft"),

— perito in tecnologie dell'allevamento di pollame ("Meister in der Geflügelwirtschaft"),

— perito in tecnica apistica ("Meister in der Bienenwirtschaft"),

— perito in scienze forestali ("Meister in der Forstwirtschaft"),

— perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft"),

— perito in magazzinaggio agricolo ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di "Meister".»

c) Nella sezione «4. Settore tecnico» è aggiunto quanto segue:

«In Austria

corsi di formazione per:

— guardia forestale ("Förster"),

— consulente tecnico ("Technisches Büro"),

— intermediario lavoro ad interim ("Überlassung von Arbeitskräften — Arbeitsleihe"),

— agente di collocamento ("Arbeitsvermittlung"),

— consulente finanziario ("Vermögensberater"),

— investigatore privato ("Berufsdetektiv"),

— agente di sicurezza ("Bewachungsgewerbe"),

— agente immobiliare ("Immobilienmakler"),

— amministratore di stabili ("Immobilienverwalter"),

— agente pubblicitario ("Werbeagentur"),

— fiduciario immobiliare ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer"),

— agente per il recupero di crediti ("Inkassoinstitut"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni di istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale.

— consulente di assicurazioni ("Berater in Versicherungsangelegenheiten"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale.

— perito edile/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Baumeister"),

— carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Zimmermeister"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni di istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi ("privilegio teresiano").»

II. PROFESSIONI LEGALI

377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU n. L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

«*Austria:* "Rechtsanwalt",
Finlandia: "Asianajaja/Advokat",
Svezia: "Advokat".»

III. ATTIVITÀ MEDICHE E PARAMEDICHE

1. ***Medici***

393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU n. L 165 del 7.7.1993, pag. 1).

a) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

«m) *In Austria:*

"Doktor der gesamten Heilkunde" (diploma di dottore in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina e "Diplom über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin" (diploma di tirocinio in medicina generale), o "Facharztdiplom" (diploma di specializzazione) rilasciato dall'autorità competente;

n) *in Finlandia:*

"todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen" (certificato di laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;

o) *in Svezia:*

"läkarexamen" (laurea in medicina) rilasciata da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità.».

b) Nell'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

«*in Austria:*

"Facharztdiplom" (diploma di specializzazione medica) rilasciato dall'autorità competente;

in Finlandia:

"todistus erikoislääkärin tutkinnosta/betyg över specialläkarexamen" (certificato di specializzazione in medicina) rilasciato dalle autorità competenti;

in Svezia:

"bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av socialstyrelsen" (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità.»;

c) Nelle rubriche dell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto quanto segue:

— *anestesia e rianimazione:*
«Austria: Anästhesiologie und Intensivmedizin,
Finlandia: anestesiologia/anestesiologi,
Svezia: anestesi och intensivvård»;

— *chirurgia generale:*
«Austria: Chirurgie,
Finlandia: kirurgia/kirurgi,
Svezia: kirurgi»;

— *neurochirurgia:*
«Austria: Neurochirurgie,
Finlandia: neurokirurgia/neurokirurgi,
Svezia: neurokirurgi»;

— *ostetricia e ginecologia:*
«Austria: Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
Finlandia: naistentaudit ja synnytykset/kvinnosjukdomar och förlossningar,
Svezia: (obstetrik och gynekologi)»;

— *medicina interna:*
«Austria: Innere Medizin,
Finlandia: sisätaudit/inremedicin,
Svezia: internmedicin»;

— *oculistica:*
«Austria: Augenheilkunde und Optometrie,
Finlandia: silmätaudit/ögonsjukdomar,
Svezia: ögonsjukdomar (oftalmologi)»;

— *otorinolaringoiatria:*
«Austria: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten,
Finlandia: korva-, nenä- ja kurkkutaudit/ öron-, näs- och strupsjukdomar,
Svezia: öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)»;

— *pediatria:*
«Austria: Kinder und Jugendheilkunde,
Finlandia: lastentaudit/barnsjukdomar,
Svezia: barn- och ungdomsmedicin»;

— *tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:*
«Austria: Lungenkrankheiten,
Finlandia: keuhkosairaudet/lungsjukdomar,
Svezia: lungsjukdomar (pneumonologi)»;

— *urologia:*
«Austria: Urologie,
Finlandia: urologia/urologi,
Svezia: urologi»;

— *ortopedia e traumatologia:*
«Austria: Orthopädie und orthopädische Chirurgie,
Finlandia: ortopedia ja traumatologia/ ortopedi och traumatologi,
Svezia: ortopedi»;

— *anatomia patologica:*
«Austria: Pathologie,
Finlandia: patologia/patologi,
Svezia: klinisk patologi»;

— *neurologia:*
«Austria: Neurologie,
Finlandia: neurologia/neurologi,
Svezia: neurologi»;

— *psichiatria:*
«Austria: Psychiatrie,
Finlandia: psykiatria/psykiatri,
Svezia: psykiatri».

d) Nelle rubriche contenute nell'articolo 7, paragrafo 2 è aggiunto quanto segue:

— *biologia clinica:*
«Austria: Medizinische Biologie»;

— *ematologia biologica:*
«Finlandia: hematologiset laboratoriotutkimukset/hematologiska laboratorieundersökningar»;

— *microbiologia — batteriologia:*
«Austria: Hygiene und Mikrobiologie,
Finlandia: kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi,
Svezia: klinisk bakteriologi»;

— *biochimica:*
«Austria: Medizinische und Chemische Labordiagnostik,
Finlandia: kliininen kemia/klinisk kemi,
Svezia: klinisk kemi»;

— *immunologia:*
«Austria: Immunologie,
Finlandia: immunologia/immunologi,
Svezia: klinisk immunologi»;

— *chirurgia plastica:*
«Austria: Plastische Chirurgie,
Finlandia: plastiikkakirurgia/plastikkirurgi,
Svezia: plastikkirurgi»;

— *chirurgia toracica:*
«Finlandia: thorax- ja verisuonikirurgia/thorax- och kärlkirurgi,
Svezia: thoraxkirurgi»;

— *chirurgia pediatrica:*
«Finlandia: lastenkirurgia/barnkirurgi,
Svezia: barn- och ungdomskirurgi»;

— *cardiologia:*
«Finlandia: kardiologia/kardiologi,
Svezia: kardiologi»;

— *gastroenterologia:*
«Finlandia: gastroenterologia/gastroenterologi,
Svezia: medicinsk gastro-enterologi och hepatologi»;

— *reumatologia:*
«Finlandia: reumatologia/reumatologi,
Svezia: reumatologi»;

— *ematologia generale:*
«Finlandia: kliininen hematologia/klinisk hematologi,
Svezia: hematologi»;

— *endocrinologia:*
«Finlandia: endokrinologia/endokrinologi,
Svezia: endokrinologi»;

— *fisioterapia:*
«Austria: Physikalische Medizin,
Finlandia: fysiatria/fysiatri,
Svezia: rehabiliteringsmedicin»;

— *dermatologia e venereologia:*
«Austria: Haut- und Geschlechtskrankheiten,
Finlandia: iho- ja sukupuolitau dit/hud- och könssjukdomar,
Svezia: hud- och könssjukdomar»;

— *radiodiagnostica:*
«Austria: Medizinische Radiologie-Diagnostik,
Finlandia: radiologia/radiologi,
Svezia: medicinsk radiologi»;

— *radioterapia:*
«Austria: Strahlentherapie — Radioonkologie,
Finlandia: syöpätaudit ja sädehoito/cancersjukdomar och radioterapi,
Svezia: onkologi»;

— *psichiatria infantile:*
«Finlandia: lasten psykiatria/barnspsykiatri,
Svezia: barn- och ungdomspsykiatri»;

— *geriatria:*
«Finlandia: geriatria/geriatri,
Svezia: geriatrik»;

— *malattie renali:*
«Finlandia: nefrologia/nefrologi,
Svezia: medicinska njursjukdomar (nefrologi)»;

— *malattie infettive:*
«Finlandia: infektiosairaudet/infektions sjukdomar,
Svezia: infektionssjukdomar»;

— *medicina sociale:*
«Austria: Sozialmedizin,
Finlandia: terveydenhuolto/hälsovård»;

— *farmacologia:*
«Austria: Pharmakologie und Toxikologie,
Finlandia: kliininen farmakologia/klinisk farmakologi,
Svezia: klinisk farmakologi»;

— *medicina del lavoro:*
«Austria: Arbeits- und Betriebsmedizin,
Finlandia: työterveyshuolto/företagshälsovård,
Svezia: yrkes- och miljömedicin»;

— *allergologia:*
«Finlandia: allergologia/allergologi,
Svezia: allergisjukdomar»;

— *chirurgia dell'apparato digerente:*
«Finlandia: gastroenterologia/gastroenterologi»;

— *medicina nucleare:*
«Austria: Nuklearmedizin,
Finlandia: isotooppitutkimukset/isotopundersökningar»;

— *chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista):*
«Finlandia: leukakirurgia/käkkirurgi»;

e) all'articolo 9, paragrafo 1 è aggiunto il trattino seguente:

«— la data di adesione per l'Austria, la Finlandia e la Svezia.»

f) al primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 9 è aggiunto il trattino seguente:

«— la data di adesione per l'Austria, la Finlandia e la Svezia.».

2. ***Infermieri***

377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 1), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *389 L 0594:* Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

— *389 L 0595:* Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 30),

— *390 L 0658:* Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).

a) Nell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

«*in Austria:*
"Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger";

in Finlandia:
"sairaanhoitaja/sjukskötare";

in Svezia:
"sjuksköterska".»

b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

«m) *in Austria:*
"Diplom in der allgemeinen Krankenpflege" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri riconosciuta dal governo;

n) *in Finlandia:*
diploma di "sairaanhoitaja/sjukskötare" (diploma di infermiere o diploma politecnico di infermiere) rilasciato da una scuola per infermieri;

o) *in Svezia:*
diploma di "sjuksköterska" (certificato universitario di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri.»

3. ***Dentisti***

a) *378 L 0686:* Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *389 L 0594:* Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

— *390 L 0658:* Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).

i) Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

«*in Austria:*
l'Austria notificherà agli Stati membri ed alla Commissione il titolo entro il 31 dicembre 1998;

in Finlandia:
hammaslääkäri/tandläkare;

in Svezia:
tandläkare»;

ii) nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

«m) *in Austria:*

l'Austria notificherà agli Stati membri ed alla Commissione il diploma entro il 31 dicembre 1998;

n) *in Finlandia:*

"todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen" (certificato di laurea in odontoiatria) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle competenti autorità della pubblica sanità;

o) *in Svezia:*

"tandläkarexamen" (diploma universitario in odontoiatria) rilasciato dalle scuole di odontoiatria nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità».

iii) Nelle rubriche dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti trattini:

1. Ortodonzia:

«— *in Finlandia:*

"todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området tandreglering" (certificato di ortodontista) rilasciato dalle autorità competenti,;

— *in Svezia:*

"bevis om specialistkompetens i tandreglering" (certificato che abilita ad usare il titolo di dentista specializzato in ortodonzia) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità.».

2. Chirurgia odontostomatologica:

«— *in Finlandia:*

"todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)" (certificato di specializzazione in chirurgia del cavo orale o in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dalle autorità competenti,;

— *in Svezia:*

"bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar" (certificato che abilita a far uso del titolo di dentista specializzato in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità.».

iv) L'articolo 8, paragrafo 1 è modificato come segue:

i termini «articoli 2, 4, 7 e 19» sono sostituiti da «articoli 2, 4, 7, 19, 19 bis e 19 ter».

v) L'articolo 17 è modificato come segue:

i termini «previste dall'articolo 2, dall'articolo 7, paragrafo 1 e dall'articolo 19» sono sostituiti dai termini «previste dall'articolo 2, dall'articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli 19, 19 bis e 19 ter».

vi) Dopo l'articolo 19 bis è inserito il testo seguente:

«*Articolo 19 ter*

A decorrere dalla data in cui l'Austria prende le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Austria a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima del 1° gennaio 1994, accompagnati da un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità austriache da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Austria effettivamente, lecitamente e a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestazione e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari di diplomi, certificati o altri titoli di cui all'articolo 3, lettera m).

Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.».

b) *378 L 0687:* Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento

delle disposizioni leglislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 10).

Nell'articolo 6 il primo paragrafo è modificato come segue:

i termini «Articolo 19» sono sostituiti da «Articoli 19, 19 bis e 19 ter».

4. ***Veterinaria***

378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *389 L 0594:* Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

— *390 L 0658:* Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73),

Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

«m) *in Austria:*

"Diplom-Tierarzt" "Mag. med. vet." (diploma di laurea in veterinaria) rilasciato dalla Facoltà di veterinaria dell'Università di Vienna (ex Istituto superiore di veterinaria, Vienna);

n) *in Finlandia:*

"todistus eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/betyg över avlagd veterinärmedicine licentiatexamen" (laurea in veterinaria) rilasciata dall'Istituto di veterinaria;

o) *in Svezia:*

"veterinärexamen" (diploma universitario in veterinaria) rilasciato dall'Università svedese di scienze agrarie;».

5. ***Ostetriche***

380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 1), modificata da:

— *380 L 1273:* Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 74),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *389 L 0594:* Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

— *390 L 0658:* Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).

a) Nell'articolo 1 è aggiunto quanto segue:

«*in Austria:*

"Hebamme",

in Finlandia:

"kätilö/barnmorska",

in Svezia:

"barnmorska",».

b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

«m) *in Austria:*

"Hebammen-Diplom" rilasciato da una scuola di ostetricia o da un istituto federale di ostetricia;

n) *in Finlandia:*

"kätilö/barnmorska" oppure "erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård" (diploma di ostetricia o diploma politecnico di ostetricia) rilasciato da una scuola per infermieri;

o) *in Svezia:*

"barnmorskeexamen" (diploma in scienze infermieristiche/ostetricia) rilasciato da una scuola di ostetricia;».

6. ***Farmacia***

385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU n. L 253 del 24.9.1985, p. 37), modificata da:

— *385 L 0584:* Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 42),

— *390 L 0658:* Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).

Nell'articolo 4, in fine, è aggiunto il testo seguente:

«m) *in Austria:*

"Staatliches Apothekerdiplom" (diploma di Stato di farmacista) rilasciato dalle autorità competenti;

n) *in Finlandia:*

"todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen" (laurea in farmacia) rilasciata da un'università;

o) *in Svezia:*

"apotekarexamen" (laurea in farmacia) rilasciata dall'Università di Uppsala;».

IV. ARCHITETTURA

385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 15), modificata da:

— *385 L 0614:* Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 376 del 31.12.1985, pag. 1),

— *386 L 0017:* Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU n. L 27 dell'1.2.1986, pag. 71),

— *390 L 0658:* Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).

Nell'articolo 11 è aggiunto il testo seguente:

«l) *in Austria:*

— i diplomi rilasciati dai politecnici universitari di Vienna e Graz e dall'Università di Innsbruck, Facoltà di ingegneria edile ("Bauingenieurwesen") e architettura ("Architektur"), indirizzo architettura, ingegneria edile o edilizia ("Hochbau", "Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen");

— i diplomi universitari in ingegneria rurale, indirizzo "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft";

— i diplomi della scuola superiore di arti applicate di Vienna, indirizzo architettura;

— i diplomi dell'accademia delle arti figurative di Vienna, indirizzo architettura;

— i diplomi di ingegnere (Ing.) rilasciati dalle scuole tecniche di istruzione superiore o dagli istituti tecnici superiori per l'edilizia, unitamente al titolo di "Baumeister" comprovante un'esperienza professionale minima di sei anni in Austria, sancita da un esame;

— o diplomi della scuola superiore di Linz ("Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung"), indirizzo architettura;

— i certificati di qualifica di ingegnere civile o di ingegnere consulente nel settore dell'edilizia ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") conformemente alla legge sull'ingegneria civile (Ziviltechnikergesetz, BGBl. n. 156/1994);

m) *in Svezia:*

— i diplomi rilasciati dalla Scuola di architettura del Regio istituto di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt, laurea in architettura);

— i certificati di iscrizione al "Svenska Arkitekters Riksförbund" (SAR) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva;».

V. ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI INTERMEDIARI

1. ***Intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato***

364 L 0224: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, del-

l'industria e dell'artigianato (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 869), modificata da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

	Non salariati	*Salariati*
«*in Austria:*	Handelsagent	Handlungs-reisender
in Finlandia:	Kauppa-agentti/ Handelsagent Kauppaedustaja/ Handels-representant	Myyntimies/ Försäljare
in Svezia:	Handelsagent Mäklare Kommissionär	Handelsresande »

2. ***Commercio e distribuzione di prodotti tossici***

374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU n. L 307 del 18.11.1974, pag. 5).

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

«— *Austria:*

Le sostanze e preparazioni classificate "fortemente tossiche" o "tossiche" a norma della legge sulle sostanze chimiche (Chemikaliengesetz BGBl. Nr. 326/1987) e rispettivi regolamenti (§ 217, par. 1, Gewerbeordnung BGBl. n. 194/1994).

— *Finlandia:*

1. Sostanze chimiche di cui alla legge sulle sostanze chimiche (744/89) e relativi regolamenti;
2. Pesticidi biologici di cui alla legge sui pesticidi (327/69) e relativi regolamenti.

— *Svezia:*

1. Prodotti chimici estremamente pericolosi e molto pericolosi di cui al regolamento sui prodotti chimici (1985:835).
2. Alcuni precursori di droghe di cui alle istruzioni sulle autorizzazioni a produrre, commerciare e distribuire prodotti chimici tossici ed estremamente pericolosi (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9).
3. Pesticidi, classe 1, di cui al regolamento 1985: 836.
4. Residui pericolosi per l'ambiente di cui al regolamento 1985:841.
5. PCB e prodotti chimici contenenti PCB di cui al regolamento 1985:837.
6. Sostanze elencate nel gruppo B nella comunicazione contenente istruzioni sui valori limite per la salute (AFS 1990:13).
7. Amianto e materiali contenenti amianto di cui alla comunicazione AFS 1986:2.».

VI. AUSILIARI DEI TRASPORTI

382 L 0470: Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 1), modificata da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'articolo 3, in fine, è aggiunto il testo seguente:

«*Austria*

A. Spediteur
Transportagent
Frachtenreklamation

B. Reisebüro

C. Lagerhalter
Tierpfleger

D. Kraftfahrzeugprüfer
Kraftfahrzeugsachverständiger
Wäger

Finlandia

A. Huolitsija/Speditör
Laivanselvittäjä/Skeppsmäklare

B. Matkanjärjestäjä/Researrangör
Matkanvälittäjä/Reseförmedlare

C. —

D. Autonselvittäjä/Bilmäklare

Svezia

A. Speditör
Skeppsmäklare

B. Resebyrå

C. Magasinering
Lagring
Förvaring

D. Bilinspektör
Bilprovare
Bilbesiktningsman.»

VII. ALTRI SETTORI

Servizi forniti alle imprese nell'immobiliare e altri settori

367 L 0043: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1. al settore degli «Affari immobiliari (escluso 6401)» (Gruppo ex 640 CITI), 2. al settore di taluni «Servizi forniti alle imprese non classificati altrove» (Gruppo 839 CITI) (GU n. 10 del 19.1.1967, pag. 140/67), modificata da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Nell'articolo 2, paragrafo 3, in fine, è aggiunto il testo seguente:

«in Austria:

— Immobilienmakler

— Immobilienverwalter

— Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer).

in Finlandia:

— kiinteistönvälittäjä/fastighetsförmedlare, fastighetsmäklare.

in Svezia:

— fastighetsmäklare

— (fastighets-)värderingsman

— fastighetsförvaltare

— byggnadsentreprenörer.».

E. APPALTI

1. *393 L 0037:* Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU n. L 199 del 9.8.1993, pag. 54).

a) All'articolo 25 si aggiunge il seguente testo:

«— per l'Austria, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern,

— per la Finlandia, Kaupparekisteri/Handelsregistret;

— per la Svezia, aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren.»

b) All'allegato I, «ELENCHI DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA b)», si aggiunge il seguente testo:

«XIII. AUSTRIA:

Tutti gli organismi soggetti a controllo di bilancio da parte della "Rechnungshof" (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale.

XIV. FINLANDIA:

Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

XV. SVEZIA:

Tutti gli enti non commerciali i cui appalti sono sottoposti al controllo dell'Ufficio Nazionale per gli Appalti pubblici.»

2. *393 L 0036:* Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 199 del 9.8.1993, pag. 1).

a) Il testo dell'articolo 21 è integrato come segue:

«— per l'Austria, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern,

— per la Finlandia, Kaupparekisteri/Handelsregistret,

— per la Svezia, aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren.».

b) All'allegato I è aggiunto il testo seguente:

«AUSTRIA

Enti governativi a livello centrale

1. Bundeskanzleramt
2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
3. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Abteilung Präsidium 1
4. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Amtswirtschaftsstelle
5. Bundesministerium für Finanzen
   a) Amtswirtschaftsstelle
   b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)
   c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)
6. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
7. Bundesministerium für Inneres
8. Bundesministerium für Justiz, Amtswirtschaftsstelle
9. Bundesministerium für Landesverteidigung (Materiale non bellico si trova nell'allegato I, parte II, Austria, dell'accordo GATT sugli appalti pubblici)
10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
11. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Amtswirtschaftsstelle
12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst
13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
15. Österreichisches Statistisches Zentralamt
16. Österreichische Staatsdruckerei
17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt-Arsenal (BVFA)
19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten
20. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge
21. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (unicamente affari postali)

FINLANDIA

Organismi governativi a livello centrale

1. Oikeusministeriö/Justitieministeriet
2. Rahapaja Oy/Myntverket ab
3. Painatuskeskus Oy/Tryckericentral
4. Metsähallitus/Forststyrelsen
5. Maanmittaushallitus/Lantmäteristyrelsen
6. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral
7. Ilmailulaitos/Luftfartsverket
8. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet
9. Merenkulkuhallitus/Sjöfartstyrelsen
10. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral
11. Valtion Hankintakeskus/Statens upphandlingscentral
12. Vesi- ja ympäristöhallitus/Vatten- och miljöstyrelsen
13. Opetushallitus/Utbildning tyrelsen

SVEZIA

Organismi governativi a livello centrale. Gli organismi elencati comprendono suddivisioni regionali e locali.

1. Rikspolisstyrelsen
2. Kriminalvårdsstyrelsen
3. Försvarets sjukvårdsstyrelse
4. Fortifikationsförvaltningen
5. Försvarets materielverk
6. Statens räddningsverk
7. Kustbevakningen
8. Socialstyrelsen
9. Läkemedelsverket
10. Postverket
11. Vägverket
12. Sjöfartsverket
13. Luftfartsverket

14. Generatullstyrelsen
15. Byggnadsstyrelsen
16. Riksskatteverket
17. Skogsstyrelsen
18. AMU-gruppen
19. Statens lantmäteriverk
20. Närings- och teknikutvecklingsverket
21. Domänverket
22. Statistiska centralbyrån
23. Statskontoret»

3. *393 L 0038:* Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 199 del 9.8.1993, pag. 84).

a) All'allegato I, «PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE», è aggiunto il seguente testo:

«AUSTRIA

Enti delle autorità locali *(Gemeinden)* e delle associazioni delle autorità locali *(Gemeindeverbände)* responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'acqua potabile a norma delle *Wasserversorgungsgesetze* dei nove *Länder.*

FINLANDIA

Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'acqua potabile a norma dell'articolo 1 della *Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77)* del 23 dicembre 1977.

SVEZIA

Autorità locali e aziende municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile a norma della *Lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.*».

b) All'allegato II, «PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ», è aggiunto il testo seguente:

«AUSTRIA

Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione a norma della seconda *Verstaatlichungsgesetz (BGBl. Nr. 81/1947)* e della *Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. Nr. 260/1975),* comprese le *Elektrizitätswirtschaftsgesetze* dei nove *Länder.*

FINLANDIA

Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica su licenza ai sensi dell'articolo 27 della *Sähkölaki (319/79)* del 16 marzo 1979.

SVEZIA

Enti che trasportano o distribuiscono energia elettrica su licenza ai sensi della *Lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.*».

c) All'allegato III, «TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O CALORE», è aggiunto il seguente testo:

«AUSTRIA

Gas: Enti contraenti responsabili del trasporto o della distribuzione ai sensi dell'*Energiewirtschaftsgesetz 1935,* dRGBl. I S. 1451/1935, modificata da dRGBl. I S. 467/1941.

Calore: Enti contraenti che trasportano o distribuiscono calore su licenza a norma della legge austriaca sulla disciplina del commercio e dell'industria *(Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 50/1974).*

FINLANDIA

Aziende municipali per l'erogazione dell'energia, o associazioni delle medesime, o altri enti che trasportano o distribuiscono gas o calore su licenza rilasciata dalle autorità municipali.

SVEZIA

Enti che trasportano o distribuiscono gas o calore su licenza a norma della *Lagen (1978:160) om vissa rörledningar.*».

d) All'allegato IV, «PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O GAS», è aggiunto il testo seguente:

«AUSTRIA

Enti ai sensi della *Berggesetz 1975 (BGBl. Nr. 259/75).*

SVEZIA

Enti di prospezione o di estrazione del petrolio o del gas su licenza a norma della *minerallagen* (1991:45) o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della *Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.*».

e) All'allegato V, «PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE ED ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI», è aggiunto il testo seguente:

«AUSTRIA

Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi ai sensi della *Berggesetz 1975 (BGBl. Nr. 259/1975).*

FINLANDIA

Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi operanti sulla base di un diritto di esclusiva ai sensi degli articoli 1 e 2 della *Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78).*

SVEZIA

Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi su licenza a norma della *minerallagen (1991:45)* o della *Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter* o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della *Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.»;*

f) All'allegato VI, «ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI», è aggiunto il testo seguente:

«AUSTRIA

Enti che gestiscono i servizi ferroviari a norma della *Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957).*

FINLANDIA

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (Ferrovie di Stato).

SVEZIA

Enti pubblici che gestiscono i servizi ferroviari conformemente alla *Förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar and Lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.*

Enti pubblici a livello regionale e locale che gestiscono le comunicazioni ferroviarie regionali o locali a norma della *Lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.*

Enti privati che gestiscono i servizi ferroviari in base ad un'autorizzazione rilasciata a norma della *Förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar* nei casi in cui tali autorizzazioni sono conformi all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.».

g) All'allegato VII, «ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI DI TRAM, METROPOLITANA, FILOBUS E AUTOBUS», è aggiunto il testo seguente:

«AUSTRIA

Enti che gestiscono servizi di trasporto ai sensi dell'*Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957)* e della *Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. Nr. 84/1952).*

FINLANDIA

Enti pubblici o privati che forniscono servizi di autobus ai sensi della *"Laki (343/91) luvaranvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä"* e *Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk* (Ente trasporti pubblici Helsinki), che offrono servizi di metropolitana e di tram al pubblico.

SVEZIA

Enti pubblici che gestiscono i servizi di tram o di metropolitana a norma della *Lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik* e della *Lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.*

Enti pubblici o privati che gestiscono un servizio di filobus o di autobus ai sensi della *Lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik and Lagen (1983:293) om yrkestrafik.».*

h) All'allegato VIII, «ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI», è aggiunto il testo seguente:

«AUSTRIA

Austro Control GmbH

Enti secondo la definizione degli articoli da 60 a 80 della *Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. Nr. 253/1957).*

FINLANDIA

Aeroporti gestiti da *"Ilmailulaitos/Luftfartsverket"* a norma dell'*Ilmailulaki (595/64).*

SVEZIA

Aeroporti di proprietà e gestione pubblica conformemente alla *Lagen (1957:297) om luftfart.*

Aeroporti di proprietà e gestione privata con licenza di sfruttamento ai sensi della legge, nei casi in cui tale licenza è conforme ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.».

i) All'allegato IX, «ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI MARITTIME O DELLE IDROVIE INTERNE, O ALTRE INFRASTRUTTURE PER TERMINALI», è aggiunto il testo seguente:

«AUSTRIA

Porti per la navigazione interna di proprietà totale o parziale di *Länder* e/o *Gemeinden.*

FINLANDIA

Porti che operano a norma della *Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76).*

Canale di Saimaa *(Saimaan kanavan hoitokunta).*

SVEZIA

Infrastrutture per porti e terminali, conformemente alla *Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, Förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal*».

j) All'allegato X, «GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI O PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI», è aggiunto il testo seguente:

«AUSTRIA

Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).

FINLANDIA

Enti che operano sulla base di licenze conformemente ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva (articolo 4 della *Teletoimintalaki (183/87)* modificata dalla *676/92).*

SVEZIA

Enti che operano sulla base di licenze conformemente ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.».

4. *392 L 0013:* Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalti degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

L'allegato della direttiva, «Autorità nazionali cui possono essere indirizzate richieste per l'applicazione della procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 9», è integrato come segue:

«AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

SVEZIA

Nämnden för offentlig upphandliing.»

5. *392 L 0050:* Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU n. L 209 del 24.7.1992, pag. 1).

L'articolo 30, paragrafo 3 deve essere integrato come segue:

«— In Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister, il Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;

— In Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret;

— in Svezia, l'aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren.».

F. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI

I. BREVETTI

392 R 1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU n. L 182 del 2.7.1992, pag. 1).

a) All'articolo 3, lettera b) è aggiunto il testo seguente:

«Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 1 un'autorizzazione di immissione in commercio del prodotto rilasciata a norma della rispettiva legislazione nazionale dell'Austria, della Finlandia e della Svezia è considerata un'autorizzazione rilasciata a norma — secondo il caso — della direttiva 65/65/CEE o della direttiva 81/851/CEE.»

b) Il paragrafo 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«1. Qualsiasi prodotto che, alla data dell'adesione, sia protetto da un brevetto in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità o nel rispettivo territorio dell'Austria, della Finlandia e della Svezia dopo il 1° gennaio 1985, può formare oggetto di un certificato.

Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Danimarca, in Germania, in Finlandia, la data del 1° gennaio 1985 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1988.

Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Belgio, in Italia e in Austria, la data del 1° gennaio 1985 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1982.».

c) All'articolo 20 si aggiunge il comma seguente:

«Con riferimento all'Austria, alla Finlandia alla Svezia, il presente regolamento non si applica ai certificati rilasciati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali prima della data di adesione.».

II. PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

390 D 0510: Prima decisione 90/510/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi e territori (GU n. L 285 del 17.10.1990, pag. 29), modificata da:

— *393 D 0017:* Decisione 93/17/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992 (GU n. L 11 del 19.1.1993, pag. 22).

Nell'allegato sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

XII. ENERGIA

1. *358 X 1101P0534:* Consiglio CEEA: Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (GU n. 27 del 6.12.1958, pag. 534/58), modificato da:

— *373 D 0045:* Decisione 73/45/Euratom del Consiglio, dell'8 marzo 1973, che modifica lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 20),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) All'articolo V, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il capitale dell'Agenzia ammonta a 4 384 000 unità di conto europee.

2. Il capitale è ripartito nel modo seguente:

Belgio	4,38 %
Danimarca	2,19 %
Germania	15,33 %
Grecia	4,38 %
Spagna	9,49 %
Francia	15,33 %
Irlanda	0,73 %
Italia	15,33 %
Lussemburgo	—
Paesi Bassi	4,38 %
Austria	2,19 %
Portogallo	4,38 %
Finlandia	2,19 %
Svezia	4,38 %
Regno Unito	15,33 %»

b) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo X sono sostituiti dai seguenti:

«1. È istituito un Comitato consultivo dell'Agenzia composto di cinquantuno membri.

2. I seggi sono ripartiti per nazionalità fra gli Stati membri nel modo seguente:

Belgio	3 membri
Danimarca	2 membri
Germania	6 membri
Grecia	3 membri
Spagna	5 membri
Francia	6 membri
Irlanda	1 membro
Italia	6 membri
Lussemburgo	—
Paesi Bassi	3 membri
Austria	2 membri
Portogallo	3 membri
Finlandia	2 membri
Svezia	3 membri
Regno Unito	6 membri.».

2. *372 D 0443:* Decisione 72/443/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1972, relativa all'allineamento dei prezzi delle vendite di carbone nel mercato comune (GU n. L 297 del 30.12.1972, pag. 45), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *386 S 2526:* Decisione 2526/86/CECA della Commissione, del 31 luglio 1986 (GU n. L 222 dell'8.8.1986, pag. 8).

All'articolo 3, dopo la lettera k) si aggiunge quanto segue:

«l) Austria;

m) Finlandia;

n) Svezia.».

3. *377 D 0190:* Decisione 77/190/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1977, relativa all'applicazione della direttiva 76/491/CEE riguardante una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroli-

feri nella Comunità (GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 34), modificata da:

— *379 D 0607:* Decisione 79/607/CEE della Commissione, del 30 maggio 1979 (GU n. L 170 del 9.7.1979, pag. 1),

— *380 D 0983:* Decisione 80/983/CEE della Commissione, del 4 settembre 1980 (GU n. L 281 del 25.10.1980, pag. 26),

— *381 D 0883:* Decisione 81/883/CEE della Commissione, del 14 ottobre 1981 (GU n. L 324 del 12.11.1981, pag. 19),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) Nella tabella dell'APPENDICE A, «DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI», si aggiunge quanto segue:

«

N. linea della Tabella 4	Denominazioni impiegate negli Stati membri		
	Austria	Finlandia	Svezia
	I. Carburanti destinati al trasporto su strada		
1	Superbenzin, Superplus	Moottoribensiini 99	Motorbensin 98
2	Eurosuper 95	Moottoribensiini 95, lyijytön	Motorbensin 95, blyfri
3	Normalbenzin		
4	Dieselkraftstoff	Dieselöljy	Dieselolja
	II. Combustibili destinati al riscaldamento domestico		
5	Gasöl für Heizzwecke (Heizöl extra leicht)	Kevyt polttoöljy	Lätt eldningsolja
6	Heizöl leicht	Kevyt polttoöljy suurkiinteistökäyttöön	Lätt eldningsolja för storfastighetsbruk
7	Heizöl mittel	Lämmityspetroli	Fotogen för uppvärmning
	III. Combustibili ad uso industriale		
8	Heizöl schwer HS 2	Raskas polttoöljy	Tung brännolja
9	Heizöl schwer HS 1	Raskas polttoöljy, vähärikkinen	Tung brännolja lågsvavlig

»;

b) Nella tabella dell'APPENDICE B, «SPECIFICAZIONI DEI CARBURANTI», è aggiunto quanto segue:

«

	Austria	Finlandia	Svezia
a) **Benzina super**	Benzina super Super plus		
peso specifico (15 °C)	0,725-0,780	0,725-0,770	0,725-0,775
N. ottani: RON	min. 98,0	min. 99,0	min. 98,0
MON	min. 87,0	min. 87,4	min. 87,0
PCI (kcal/kg)	—	10 400	10 400 (1)
tenore piombo (g/l)	max. 0,013	max. 0,15	max. 0,15
b) **Benzina Euro-Super 95**			
peso specifico (15 °C)	max. 0,780	0,725-0,770	0,725-0,780
N. ottani: RON	min. 95,0	min. 95,0	min. 95,0
MON	min. 85,0	min. 85,0	min. 85,0
PCI (kcal/kg)	—	10 400	10 400 (1)
tenore piombo (g/l)	max. 0,013	max. 0,003	max. 0,013
c) **Benzina normale senza piombo**			
peso specifico (15 °C)	0,725-0,780		
N. ottani: RON	min. 91,0		
MON	min. 82,5		
PCI (kcal/kg)	—		
tenore piombo (g/l)	max. 0,013		
d) **Gasolio per autotrazione**			
peso specifico (15 °C)	0,820-0,860	0,800-0,860	0,800-0,860
N. ottani	min. 49	min. 45	min. 45
PCI (kcal/kg)	—	10 250	10 300 (1)
tenore zolfo (%)	max. 0,15	max. 0,20	max. 0,20

(1) Non specificati nelle norme svedesi. Le cifre indicate costituiscono i valori normali per i prodotti commercializzati.

»;

c) Nella tabella dell'APPENDICE C, «SPECIFICAZIONI DEI COMBUSTIBILI», si aggiunge quanto segue:

«

	Austria	Finlandia	Svezia
a) **Combustibili destinati al riscaldamento domestico**			
Tipo gasolio			
Peso specifico (15 °C)	max. 0,845	0,820-0,860	0,820-0,860 (1)
PCI (kcal/kg)	—	10 250	10 200 (1)
Tenore zolfo (%)	max. 0,10	≤ 0,2	max. 0,2
Punto di scorrimento (°C)	— 8	≤ — 15	max. — 6
Tipo olio combustibile fluido			
Peso specifico (15 °C)	0,900-0,935	0,840-0,890	0,880-0,920 (1)
PCI (kcal/kg)	—	10 140	10 000 (1)
Tenore zolfo (%)	0,20	< 0,2	max. 0,8
Punto di scorrimento (°C)	— 15	≤ — 2	max. 5
Tipo olio combustibile semifluido			
Peso specifico (15 °C)	0,900-0,980		
PCI (kcal/kg)	—		
Tenore zolfo (%)	0,60		
Punto di scorrimento (°C)	0		
Tipo petrolio			
Peso specifico (15 °C)	—	0,775-0,820	max. 0,830
PCI (kcal/kg)	—	10 300	10 350 (1)
b) **Combustibili ad uso industriale**			
Alto tenore di zolfo			
Peso specifico (15 °C)	0,970-1,030	< 1,040	(1)
PCI (kcal/kg)	—	9 460	
Tenore zolfo (%)	max. 2,00	< 2,7	—
Basso tenore di zolfo			
Peso specifico (15 °C)	0,970-1,030	0,910-0,990	0,920-0,960 (1)
PCI (kcal/kg)	—	9 670	9 900 (1)
Tenore zolfo (%)	max. 1,00	< 1,0	max. 0,8 (04)

(1) Non specificati nelle norme svedesi. Le cifre indicate costituiscono i valori normali per i prodotti commercializzati.

».

4. *390 L 0377:* Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU n. L 185 del 17.7.1990, pag. 16), modificata da:

— *393 L 0087:* Direttiva 93/87/CEE della Commissione, del 22 ottobre 1993 (GU n. L 277 del 10.11.1993, pag. 32).

a) Nell'allegato I, paragrafo 11, si inserisce quanto segue:

«— Austria Vienna»

«— Finlandia l'intero paese»

«— Svezia l'intero paese».

b) Nell'allegato II, punto I, n. 2, si inserisce quanto segue:

«— Austria Austria settentrionale, Tirolo, Vienna»

«— Finlandia l'intero paese»

«— Svezia l'intero paese».

5. *390 L 0547:* Direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GU n. L 313 del 13.11.1990, pag. 30).

Nell'allegato si inserisce quanto segue:

«Austria	Österreichische Elektrizitätswirtschaft AG	Rete di trasmissione ad alta tensione
	Tiroler Wasserkraftwerke AG	Rete di trasmissione ad alta tensione
	Vorarlberger Kraftwerke AG	Rete di trasmissione ad alta tensione
	Vorarlberger Illwerke AG	Rete di trasmissione ad alta tensione»
«Finlandia	Imatran Voima Oy/IVO Voimansiirto Oy	Rete di trasmissione ad alta tensione
	Teollisuuden Voimansiirto Oy	Rete di trasmissione ad alta tensione»
«Svezia	Affärsverket svenska kraftnät	Rete di trasmissione ad alta tensione».

6. *391 L 0296:* Direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (GU n. L 147 del 12.6.1991, pag. 37).

Nell'allegato si inserisce quanto segue:

«Austria	ÖMV Aktiengesellschaft	Rete di gas ad alta pressione»
«Finlandia	Neste Oy	Rete di gas ad alta pressione»
«Svezia	Vattenfall Naturgas AB	Rete di gas ad alta pressione
	Sydgas AB	Rete di gas ad alta pressione».

7. *392 D 0167:* Decisione 92/167/CEE della Commissione, del 4 marzo 1992, riguardante l'istituzione di un comitato d'esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti (GU n. L 74 del 20.3.1992, pag. 43).

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

Composizione

1. Il Comitato è composto di venti membri ossia:

— quindici rappresentanti delle reti ad alta tensione che operano nella Comunità (un rappresentante per Stato membro),

— tre esperti indipendenti la cui esperienza professionale e la cui competenza in materia di transito di elettricità nella Comunità siano ampiamente riconosciute,

— un rappresentante di Eurelectric,

— un rappresentante della Commissione.

2. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, i quindici rappresentanti delle reti e il rappresentante di Eurelectric sono nominati, previa consultazione degli ambienti interessati, in base ad un elenco comprendente almeno due nominativi per ogni posto.».

XIII. DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

A. DOGANE

I. ADATTAMENTI TECNICI AL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE

a) *Codice doganale*

392 R 2913: Regolamento 2913/92/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (GU n. L 302 del 19.10.1992, pag. 1):

a) L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Il territorio doganale della Comunità comprende:

— il territorio del Regno del Belgio,

— il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeröer e della Groenlandia,

— il territorio della Repubblica federale di Germania ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),

— il territorio della Repubblica ellenica,

— il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,

— il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d'oltremare e delle collettività territoriali,

— il territorio dell'Irlanda,

— il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,

— il territorio del Granducato del Lussemburgo,

— il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,

— il territorio della Repubblica d'Austria,

— il territorio della Repubblica portoghese,

— il territorio della Repubblica di Finlandia, comprese le isole Åland, a condizione che venga fatta una dichiarazione conformemente all'articolo 227, paragrafo 5 del Trattato CE,

— il territorio del Regno di Svezia,

— il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.».

b) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) è abrogato.

b) *Disposizioni di applicazione*

393 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU n. L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da:

— *393 R 3665:* Regolamento (CE) n. 3665/93 della Commissione, del 21 dicembre 1993 (GU n. L 335 del 31.12.1993, pag. 1).

1. L'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma è sostituito dal seguente:

«"Certificati di autenticità" per uve, whisky e tabacchi, "certificati di denominazione d'origine" per i vini e "certificati di qualità" per il nitrato di sodio».

2. Nella tabella di cui all'articolo 26:

a) Per le merci figuranti sotto il numero d'ordine 2, si cancella quanto segue:

«"Austria" nella colonna 5;

"Agrarmarkt Austria AMA" nella colonna 6;

"Vienna" nella colonna 7».

b) Il numero d'ordine 5 è soppresso.

3. L'articolo 27, paragrafo 2, secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— quando trattasi di merci figuranti sotto il numero d'ordine 4 nella tabella di cui all'articolo 26, una carta bianca col bordo giallo del peso di almeno 40 g/m²;».

4. L'articolo 29, paragrafo 1, terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— 6 mesi, nel caso di merci elencate sotto il numero d'ordine 7 nella tabella,».

5. Nell'articolo 62, paragrafo 3, dopo «emitido a posteriori», si inserisce:

«— annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

— utfärdat i efterhand».

6. Nell'articolo 75, paragrafo 1, lettera c), si sopprime:

«Austria, Finlandia, Svezia o».

7. L'articolo 80 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 80*

I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66 su presentazione di un certificato d'origine, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario d'esportazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 75 e purché la Norvegia o la Svizzera assistano la Comunità, permettendo alle autorità doganali di controllare l'autenticità e la veridicità dei certificati d'origine, modulo A. La procedura di controllo di cui all'articolo 95 si applica mutatis mutandis. Il termine di cui all'articolo 95, paragrafo 3, primo comma, è portato a otto mesi.».

8. L'articolo 96 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 96*

Le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 80 sono applicabili unicamente nella misura in cui, nel quadro delle preferenze tariffarie accordate dalla Norvegia e dalla Svizzera a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, detto paese applica disposizioni simili a quelle sopra citate.».

9. Nell'articolo 107, paragrafo 3 si aggiunge:

«— annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

— utfärdat i efterhand.».

10. Nell'articolo 108, paragrafo 2 si aggiunge:

«— KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

— DUPLIKAT.».

11. L'articolo 163, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate a destinazione in un'altra parte di detto territorio attraversando il territorio bielorusso, bulgaro, ceco, estone, ex iugoslavo nella sua composizione al 1° gennaio 1991, lettone, lituano, polacco, rumeno, russo, slovacco, svizzero e ungherese si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci vengano trasportate direttamente attraverso il territorio di questi paesi, lungo uno degli itinerari consueti che portano al luogo di destinazione attraversando tali territori.».

12. L'articolo 163, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate, per motivi attinenti unicamente al trasporto, nel territorio bielorusso, bulgaro, ceco, estone, ex iugoslavo nella sua composizione al 1° gennaio 1991, lettone, lituano, polacco, rumeno, russo, slovacco, svizzero e ungherese.».

13. All'articolo 280, paragrafo 3 si aggiunge:

«— Yksinkertaistettu vientimenettely/Förenklad export

— Förenklad export.».

14. All'articolo 298, paragrafo 2, casella 104 si aggiunge:

«— TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: SIIRRONSAAJAN KÄYTTÖÖN ASETETTAVIA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 298 ARTIKLA)/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93),

— SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93),».

15. All'articolo 299, paragrafo 3, si aggiunge:

«— TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS/SÄRSKILT ÄNDAMAL,

— SÄRSKILT ÄNDAMAL.».

16. All'articolo 303, paragrafo 1, si aggiunge:

«— TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 303 ARTIKLA: EI SOVELLETA VALUUTTOJEN TASAUSMAKSUA EIKÄ MAATALOUSTUKEA)/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA),

— SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA).».

17. All'articolo 318 si aggiunge:

«— annettu jälkiäteen/utfärdat i efterhand,

— utfärdat i efterhand.».

18. All'articolo 335, paragrafo 2, terzo comma si aggiunge:

«— ote/utdrag,

— utdrag.».

19. Nell'articolo 361, paragrafo 2, dopo «— toepassing van artikel 361, punto 2, van Verordening (EEG) nr 2454/93» si aggiunge:

«— asetuksen (ETY) N:o 2454/93, 361 artiklan 2 kohtaa sovellettu/tillämpning av artikel 361.2 i förordning (EEG) nr 2454/93,

— tillämpning av artikel 361.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93,».

20. Nell'articolo 371 dopo «BEPERKTE GELDIGHEID — TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,» si inserisce:

«— VOIMASSA RAJOITETUSTI: ASETUKSEN (ETY) N:o 2454/93 371 ARTIKLAA SOVELLETTU/BEGRÄNSAD GILTIGHET — TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371, FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93,

— BEGRÄNSAD GILTIGHET — TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371 FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93,».

21. All'articolo 392, paragrafo 2 si aggiunge:

«— yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande,

— förenklat förfarande.».

22. All'articolo 393, paragrafo 2 si aggiunge:

«— vapautettu allekirjoituksesta/befriad från underskrift,

— befriad från underskrift.».

23. All'articolo 402, paragrafo 1 si aggiunge:

«— yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande,

— förenklat förfarande.».

24. All'articolo 404, paragrafo 2 si aggiunge:

«— vapautettu allekirjoituksesta/befriad från underskrift

— befriad från underskrift.».

25. All'articolo 464 dopo «Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen,» si aggiunge:

«— Vienti yhteisöstä rajoitusten alaista/Export från Gemenskapen underkastad restriktioner,

— Export från Gemenskapen underkastad restriktioner,».

26. All'articolo 464 dopo «Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen,» si aggiunge:

«— Vienti yhteisöstä maksujen alaista/Export från Gemenskapen underkastad avgifter,

— Export från Gemenskapen underkastad avgifter,».

27. All'articolo 481, paragrafo 3 si aggiunge:

«— tavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssä/Varor ej under transitering,

— varor ej under transitering,».

28. All'articolo 485, paragrafo 4 si aggiunge:

«— Ote valvontakappaleesta: ..... (numero, päiväys, toimipaikka ja antomaa)/Utdrag ur kontrollexemplar: ..... (nummer och datum samt utfärdande kontor och land)

— Utdrag ur kontrollexemplar: ..... (nummer och datum samt utfärdande kontor och land)».

29. All'articolo 485, paragrafo 5 si aggiunge:

«— annettuja otteita ..... (lukumäärä) — kopiot oheisina/ ..... (antal) utfärdade utdrag — kopior bifogas,

— ..... (antal) utfärdade utdrag — kopior bifogas,».

30. All'articolo 486, paragrafo 2 si aggiunge:

«— Annettu jälkikäteen/Utfärdat i efterhand,

— Udfärdat i efterhand.».

31. All'articolo 492, paragrafo 1 si aggiunge:

«— Yksinkertaistettu menettely/Förenklat förfarande,

— Förenklat förfarande.».

32. All'articolo 494, paragrafo 2 si aggiunge:

«— Vapautettu allekirjoituksesta/Befriad från underskrift,

— Befriad från underskrift.».

33. All'articolo 522, paragrafo 4 si aggiunge:

«— TK-tavaroita/NB-varor,

— NB-varor.».

34. All'articolo 601 paragrafo 3 si aggiunge:

«— KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

— DUPLIKAT.».

35. All'articolo 610, paragrafo 1 si aggiunge:

«— SJ/Y-tavaroita/AF/S-varor,

— AF/S-varor.».

36. All'articolo 610, paragrafo 2 si aggiunge:

«— Kauppapolititiikka/Handelspolitik,

— Handelspolitik.».

37. All'articolo 644, paragrafo 1 si aggiunge:

«— SJ/T-tavaroita/AF/R-varor,

— AF/R-varor.».

38. All'articolo 711 si aggiunge:

«— VM-tavaroita/TI varor,

— TI varor.».

39. All'articolo 778, paragrafo 3 si aggiunge:

«— KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

— DUPLIKAT.».

40. All'articolo 818, paragrafo 4 si aggiunge:

«— TK-tavaroita/VH-varor,

— HVH-varor.».

41. All'articolo 849, paragrafo 2 si aggiunge:

«— Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,

— Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten.».

42. All'articolo 849, paragrafo 3 si aggiunge:

«— Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin ..... (määrä) osalta/ De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ..... (kvantitet);

— De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ..... (kvantitet).».

43. All'articolo 849, paragrafo 3 si aggiunge dopo «or»:

«— Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu ..... (määrä) osalta/Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för ..... (kvantitet);

— Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för ..... (kvantitet).».

44. All'articolo 855 si aggiunge:

«— KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

— DUPLIKAT.».

45. All'articolo 882, paragrafo 1 si aggiunge:

«— Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa/Returvaror enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens tullkodex,

— Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex.».

46. L'allegato 1 è modificato come segue:

Nella casella «13 Lingua» delle copie 4 e 5 del formulario Informazioni tariffarie vincolanti si inserisce:

«FI», «SE».

47. L'allegato 6 è modificato come segue:

Il modulo «CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ PER LA VODKA FINLANDESE» è sostituito dal seguente:

«Abrogato».

48. L'allegato 6A è modificato come segue:

Il modulo «CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ PER LA VODKA SVEDESE» è sostituito dal seguente:

«Abrogato».

49. L'allegato 17 è modificato come segue:

a) Le quattro colonne che iniziano con «Australia» e terminano con «United Kingdom» sotto la nota I (1) sul retro del «Modulo A», in inglese, sono sostituite dalle seguenti:

«Australia *	European Community:	
Canada	Austria	Italy
Japan	Belgium	Luxembourg
New Zealand	Denmark	Netherlands
Switzerland	Finland	Portugal
United States of America	France	Spain
	Germany	Sweden
	Greece	United Kingdom».
	Ireland	

b) Le quattro colonne che iniziano con «Australie*» e terminano con «Royaume-Uni» sotto la nota I (1) sul retro del «Modulo A», in francese, sono sostituite dalle seguenti:

«Australie *	Communauté européenne:	
Canada	Autriche	Grèce
États-Unis d'Amérique	Allemagne	Irlande
	Belgique	Italie
Japon	Danemark	Luxembourg
Nouvelle-Zélande	Espagne	Pays-Bas
Suisse	Finlande	Portugal
	France	Royaume-Uni
		Suède».

c) La nota III, lettera b, punto 3 delle note che compaiono sul retro del «Modulo A» in inglese è sostituita dalla seguente:

«Japan, Switzerland and the European Community enter the letter "W" in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the exported product (example: "W"96.18)».

d) La nota III, lettera b, punto 3 delle note che compaiono sul retro del «Modulo A» in francese è sostituita dalla seguente:

«Japon, Suisse et Communauté européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre "W" suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: "W"96.18)».

50. L'allegato 18 è modificato come segue:

a) La nota I (1) «Part 2» del «Form APR» in inglese è sostituita dalla seguente:

«Switzerland	European Community:	
	Austria	Italy
	Belgium	Luxembourg
	Denmark	Netherlands
	Finland	Portugal
	France	Spain
	Germany	Sweden
	Greece	United Kingdom».
	Ireland	

b) La nota I (1) «Partie 2» del «Formulaire APR» in francese è sostituita dalla seguente:

«Suisse	Communauté européenne:	
	Autriche	Grèce
	Allemagne	Irlande
	Belgique	Italie
	Danemark	Luxembourg
	Espagne	Pays-Bas
	Finlande	Portugal
	France	Royaume-Uni
		Suède».

51. L'allegato 25 è modificato inserendo quanto segue:

«TABELLA IX (Svezia)

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Göteborg	Malmö	Norrköping	Stoccolma	
1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA						
Albania	tutti gli aeroporti	77	88	88	85	
Armenia	tutti gli aeroporti	90	95	94	94	
Bielorussia	tutti gli aeroporti	72	86	33	80	
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	48	60	87	80	
Bulgaria	tutti gli aeroporti	80	92	89	86	
Croazia	tutti gli aeroporti	43	53	81	77	
Cipro	vedi Asia					
Estonia	tutti gli aeroporti	48	48	73	92	
Isole Faeröer	tutti gli aeroporti	32	28	28	27	
Repubblica ceca	Brno	24	32	71	21	
	Ostrava	69	86	85	78	
	Praga	12	17	11	97	
Repubblica slovacca	Bratislava	0	0	0	0	
	Kosice, Presov	69	86	85	78	
Georgia	tutti gli aeroporti	98	95	92	93	
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0	0	
Ungheria	tutti gli aeroporti	72	69	86	77	
Islanda	tutti gli aeroporti	60	54	67	65	
Lettonia	tutti gli aeroporti	63	83	71	75	
Lituania	tutti gli aeroporti	45	67	67	92	
Macedonia (ex Repubblica iugoslava)	tutti gli aeroporti	80	92	91	88	
Malta	tutti gli aeroporti	4	4	4	4	
Moldavia	tutti gli aeroporti	82	90	87	89	
Montenegro	tutti gli aeroporti	55	44	85	85	
Norvegia	Alesund	11	9	13	14	
	Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes, Bergen	93	59	56	54	
	Kristiansand	67	38	42	34	
	Oslo	36	18	20	15	
	Stavanger	79	51	52	41	
Polonia	Bydgoszcz, Gdansk, Rzeszów, Wroclaw	44	64	64	50	
	Cracovia	66	83	79	73	
	Szczecin (Stettino),	0	0	0	0	
	Varsavia	58	74	70	67	
Romania	Bucarest	81	91	86	85	
	tutti gli altri aeroporti	78	97	84	39	
Russia	Gorky, Kuiybshev, Perm,	87	94	90	98	
	Rostov, Volgograd	73	59	92	95	
	St Pietroburgo	85	85	85	97	
	Mosca, Orel Voronezh, Irkoutsk, Kirensk, Krasnoyarsk, Novossibirsk					
	Khabarovsk, Vladivostok	84	85	88	90	
	Omsk, Sverdlovsk	86	87	92	95	
Serbia	tutti gli aeroporti	78	92	83	83	
Slovenia	tutti gli aeroporti	43	52	81	71	

TABELLA IX (Svezia) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Göteborg	Malmö	Norrköping	Stoccolma	
1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA *(seguito)*						
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	
	Berna	5	6	5	4	
	Ginevra	8	8	6	6	
	Zurigo	6	4	3	2	
Turchia (in Europa)	tutti gli aeroporti	9	10	90	89	
Turchia (in Asia)	Adana, Afyon, Antalya, Erläzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda	32	34	93	93	
	Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van	89	86	91	94	
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	85	94	90	93	
Ucraina	Kiev	77	89	82	87	
	Lvov, Odessa, Simferopol	85	91	88	88	
II. AFRICA						
Algeria	Algeri	11	12	5	10	
	Annaba, Constantina	10	11	10	9	
	El Golea	34	34	32	31	
Angola	tutti gli aeroporti	65	68	65	64	
Benin	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Botswana	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	56	59	54	53	
Burundi	tutti gli aeroporti	56	58	59	55	
Camerun	tutti gli aeroporti	58	61	57	56	
Repubblica di Capo Verde	tutti gli aeroporti	26	27	25	36	
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	50	53	49	48	
Ciad	tutti gli aeroporti	56	59	54	53	
Comore	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Congo	tutti gli aeroporti	63	66	62	61	
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Gibuti	tutti gli aeroporti	22	23	22	22	
Egitto	tutti gli aeroporti	22	23	22	22	
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	57	60	57	53	
Etiopia	tutti gli aeroporti	48	51	48	48	
Gabon	tutti gli aeroporti	58	61	57	56	
Gambia	tutti gli aeroporti	26	27	25	36	
Ghana	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Guinea	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	

TABELLA IX (Svezia) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Göteborg	Malmö	Norrköping	Stoccolma	
1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA *(seguito)*						
Kenya	tutti gli aeroporti	57	60	57	53	
Lesotho	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Liberia	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Libia	Bengasi, Tripoli	14	18	16	16	
	Sebha	32	28	29	27	
Madagascar	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Malawi	tutti gli aeroporti	57	60	57	53	
Mali	tutti gli aeroporti	56	59	54	53	
Mauritania	tutti gli aeroporti	26	27	25	36	
Maurizio	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Marocco	Tangeri, Tetuan	0	0	0	0	
	altri aeroporti	10	10	9	9	
Mozambico	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Namibia	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Niger	tutti gli aeroporti	56	59	54	53	
Nigeria	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Ruanda	tutti gli aeroporti	56	58	59	55	
São Tomé e Principe	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Senegal	tutti gli aeroporti	26	27	25	36	
Seicelle	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Somalia	tutti gli aeroporti	57	60	57	53	
Repubblica sudafricana	tutti gli aeroporti	70	75	72	71	
St Elena	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Sudan	tutti gli aeroporti	42	45	42	42	
Swaziland	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Tanzania	tutti gli aeroporti	57	60	57	53	
Togo	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Tunisia	Djerba	11	12	10	10	
	Tunisi					
Uganda	tutti gli aeroporti	56	58	59	55	
Zaire	tutti gli aeroporti	63	66	62	61	
Zambia	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	

TABELLA IX (Svezia) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Göteborg	Malmö	Norrköping	Stoccolma	
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA						
1. *America settentrionale*						
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	84	83	81	80	
	Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto	74	74	71	69	
Groenlandia	tutti gli aeroporti	78	75	73	71	
Stati Uniti d'America	Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Filadelfia, Pittsburgh, St Louis, Washington	74	74	70	68	
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	59	62	60	59	
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	86	81	84	83	
	Honolulu	87	87	85	85	
	Miami	78	78	74	74	
	Porto Rico	76	75	72	72	
2. *America Centrale*						
Bahamas	tutti gli aeroporti	53	54	51	50	
Belize	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Bermuda	tutti gli aeroporti	53	54	51	50	
Costa Rica	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Cuba	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Curação	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Repubblica Dominicana	tutti gli aeroporti	53	54	51	50	
El Salvador	tutti gli aeroporti	61	61	59	68	
Guatemala	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Haiti	tutti gli aeroporti	53	54	51	51	
Honduras	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Giamaica	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Messico	tutti gli aeroporti	68	66	68	65	
Nicaragua	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Panama	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Isole Vergini	vedi Indie occidentali					
Indie occidentali	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	

TABELLA IX (Svezia) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Göteborg	Malmö	Norrköping	Stoccolma	
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA *(seguito)*						
3. *America meridionale*						
Argentina	tutti gli aeroporti	64	66	63	62	
Aruba	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Bolivia	tutti gli aeroporti	64	66	63	62	
Brasile	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Cile	tutti gli aeroporti	64	66	63	62	
Colombia	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Ecuador	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Guyana	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Paraguay	tutti gli aeroporti	64	66	63	62	
Perù	tutti gli aeroporti	68	59	56	58	
Suriname	tutti gli aeroporti	58	59	56	58	
Trinidad e Tobago	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Uruguay	tutti gli aeroporti	64	66	63	62	
Venezuela	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
IV. ASIA						
Afganistan	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	53	56	94	94	
Azerbaigian	tutti gli aeroporti	98	95	92	93	
Bahrein	tutti gli aeroporti	53	56	94	94	
Bangladesh	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Birmania	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Brunei	vedi Malaysia					
Butan	vedi Nepal					
Cina	tutti gli aeroporti	94	98	98	99	
Cipro	tutti gli aeroporti	33	36	34	34	
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	94	98	98	99	
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	53	56	94	95	
Filippine	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Giappone	tutti gli aeroporti	96	98	98	99	

TABELLA IX (Svezia) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Göteborg	Malmö	Norrköping	Stoccolma	
1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA *(seguito)*						
Giordania	tutti gli aeroporti	53	56	94	94	
Hong Kong	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
India	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Indonesia	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Irak	tutti gli aeroporti	79	95	93	94	
Iran	tutti gli aeroporti	90	95	94	94	
Israele	tutti gli aeroporti	36	39	37	36	
Kampuchéa	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Kazakistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	96	
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	96	
Kuwait	tutti gli aeroporti	53	56	94	94	
Laos	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Libano	tutti gli aeroporti	36	39	37	36	
Macao	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Malaysia	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Maldive	tutti gli aeroporti	95	98	96	97	
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	53	56	94	95	
Mongolia	tutti gli aeroporti	95	97	97	99	
Nepal	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Oman	vedi Mascate e Oman					
Pakistan	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Qatar	tutti gli aeroporti	53	56	94	95	
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	53	56	94	94	
Singapore	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Siria	tutti gli aeroporti	35	38	36	36	
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	95	98	96	97	
Tagikistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	96	
Taiwan	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Thailandia	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Turchia	vedi Europa					
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	96	
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	96	
Vietnam	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
IV. AUSTRALIA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	85	87	86	87	

TABELLA X (Austria)

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Innsbruck	Klagenfurt	Salisburgo	Vienna	
1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA						
Albania	tutti gli aeroporti	71	95	78	87	
Armenia	tutti gli aeroporti	85	95	89	97	
Bielorussia	tutti gli aeroporti	50	76	81	93	
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	60	92	66	80	
Bulgaria	tutti gli aeroporti	72	96	76	83	
Croazia	tutti gli aeroporti	42	60	33	38	
Cipro	vedi Asia					
Estonia	tutti gli aeroporti	70	85	75	95	
Isole Faeröer	tutti gli aeroporti	17	17	21	16	
Repubblica ceca	Brno	15	22	20	39	
	Ostrava	41	50	53	87	
	Praga	56	44	49	32	
Repubblica slovacca	Bratislava	0	0	0	0	
	Kosice, Presov	56	44	49	32	
Georgia	tutti gli aeroporti	84	93	88	97	
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0	0	
Ungheria	tutti gli aeroporti	32	55	33	72	
Islanda	tutti gli aeroporti	41	38	40	39	
Lettonia	tutti gli aeroporti	83	79	92	94	
Lituania	tutti gli aeroporti	68	74	76	93	
Macedonia (ex Repubblica iugoslava)	tutti gli aeroporti	72	91	78	88	
Malta	tutti gli aeroporti	8	8	9	7	
Moldavia	tutti gli aeroporti	69	82	77	96	
Montenegro	tutti gli aeroporti	69	95	75	90	
Norvegia	Alesund,					
	Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes,	6	6	6	6	
	Bergen	29	26	29	27	
	Kristiansand	11	9	10	9	
	Oslo	17	16	17	17	
	Stavanger	25	22	25	20	
Polonia	Bydgoszoz, Cracovia	38	47	47	80	
	Gdansk, Rzeszòw	46	54	86	69	
	Wroclaw					
	Szczecin (Stettino)	0	0	0	0	
	Varsavia	73	61	82	82	
Romania	Bucarest	69	86	75	92	
	tutti gli altri aeroporti	62	78	69	89	
Russia	Gorki, Kuiybshev, Perm, Rostov, Volgograd	81	81	84	97	
	St Pietroburgo	82	83	88	96	
	Mosca, Orel	80	86	86	96	
	Irkoutsk, Kirensk, Krasnoyarsk, Novossibirsk	94	97	96	99	
	Khabarovsk, Vladivostok Omsk, Sverdlovsk	91	95	94	99	
Serbia	tutti gli aeroporti	52	75	60	87	
Slovenia	tutti gli aeroporti	34	35	36	34	

TABELLA X (Austria) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Innsbruck	Klagenfurt	Salisburgo	Vienna	
1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA *(seguito)*						
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	
	Berna	38	32	40	24	
	Ginevra	0	0	0	0	
	Zurigo	38	18	24	14	
Turchia (in Europa)	tutti gli aeroporti	13	15	14	16	
Turchia (in Asia)	Adana, Afyon, Antalya, Erläzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda	40	44	42	46	
	Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van	85	94	89	97	
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	30	34	31	35	
Ucraina	Kiev	70	81	77	97	
	Lvov, Odessa, Simferopol	72	84	78	94	
II. AFRICA						
Algeria	Algeri	20	19	19	17	
	Annaba, Constantina	20	19	18	16	
	El Golea	53	52	50	46	
Angola	tutti gli aeroporti	80	79	81	78	
Benin	tutti gli aeroporti	75	76	74	72	
Botswana	tutti gli aeroporti	84	85	83	83	
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	74	72	74	70	
Burundi	tutti gli aeroporti	68	70	68	69	
Camerun	tutti gli aeroporti	74	73	72	72	
Repubblica di Capo Verde	tutti gli aeroporti	33	32	32	30	
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	67	69	66	66	
Ciad	tutti gli aeroporti	74	72	74	70	
Comore	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Congo	tutti gli aeroporti	78	78	79	77	
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	75	76	74	72	
Gibuti	tutti gli aeroporti	61	60	68	62	
Egitto	tutti gli aeroporti	29	31	30	31	
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	74	73	72	72	
Etiopia	tutti gli aeroporti	61	60	68	62	
Gabon	tutti gli aeroporti	74	73	72	72	
Gambia	tutti gli aeroporti	33	32	32	30	
Ghana	tutti gli aeroporti	75	76	74	72	
Guinea	tutti gli aeroporti	64	63	53	60	
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	64	63	53	60	

TABELLA X (Austria) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Innsbruck	Klagenfurt	Salisburgo	Vienna	
1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA *(seguito)*						
Kenya	tutti gli aeroporti	69	69	71	70	
Lesotho	tutti gli aeroporti	84	85	83	83	
Liberia	tutti gli aeroporti	64	63	53	60	
Libia	Bengasi, Tripoli	45	48	45	44	
	Sebha	28	30	27	27	
Madagascar	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Malawi	tutti gli aeroporti	69	69	71	70	
Mali	tutti gli aeroporti	74	72	74	70	
Mauritania	tutti gli aeroporti	33	32	32	30	
Maurizio	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Marocco	Tangeri, Tetuan	0	0	0	0	
	altri aeroporti	14	13	13	12	
Mozambico	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Namibia	tutti gli aeroporti	84	85	83	83	
Niger	tutti gli aeroporti	74	72	74	70	
Nigeria	tutti gli aeroporti	75	76	74	72	
Ruanda	tutti gli aeroporti	68	70	68	69	
São Tomé e Principe	tutti gli aeroporti	74	73	72	72	
Senegal	tutti gli aeroporti	33	32	32	30	
Seicelle	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	64	64	53	60	
Somalia	tutti gli aeroporti	69	69	71	70	
Repubblica sudafricana	tutti gli aeroporti	84	85	83	83	
St Elena	tutti gli aeroporti	74	73	72	72	
Sudan	tutti gli aeroporti	55	55	57	56	
Swaziland	tutti gli aeroporti	84	85	83	83	
Tanzania	tutti gli aeroporti	69	69	71	70	
Togo	tutti gli aeroporti	75	76	74	72	
Tunisia	Djerba	22	22	21	19	
	Tunisi					
Uganda	tutti gli aeroporti	68	70	68	69	
Zaire	tutti gli aeroporti	78	78	79	77	
Zambia	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	

TABELLA X (Austria) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Innsbruck	Klagenfurt	Salisburgo	Vienna	
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA						
1. *Nord America*						
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	88	86	86	85	
	Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto	82	79	80	78	
Groenlandia	tutti gli aeroporti	64	62	63	61	
Stati Uniti d'America	Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Filadelfia, Pittsburgh, St Louis, Washington	75	73	74	71	
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	65	63	64	62	
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	91	88	89	87	
	Honolulu	79	77	78	76	
	Miami	60	59	59	57	
	Porto Rico	58	56	56	55	
2. *America Centrale*						
Bahamas	tutti gli aeroporti	57	56	56	54	
Belize	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Bermuda	tutti gli aeroporti	57	56	56	54	
Costa Rica	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Cuba	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Curação	tutti gli aeroporti	71	70	70	69	
Repubblica Dominicana	tutti gli aeroporti	57	56	56	54	
El Salvador	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Guatemala	tutti gli aeroporti	57	56	56	54	
Haiti	tutti gli aeroporti	57	56	56	54	
Honduras	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Giamaica	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Messico	tutti gli aeroporti	72	70	71	69	
Nicaragua	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Panama	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Isole Vergini	vedi Indie occidentali					
Indie occidentali	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	

TABELLA X (Austria) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Innsbruck	Klagenfurt	Salisburgo	Vienna	
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA *(seguito)*						
3. *America meridionale*						
Argentina	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
Aruba	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Bolivia	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
Brasile	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Cile	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
Colombia	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Ecuador	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Guyana	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Paraguay	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
Perù	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Suriname	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Trinidad e Tobago	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Uruguay	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
Venezuela	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
IV. ASIA						
Afghanistan	tutti gli aeroporti	71	75	73	75	
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	52	55	53	55	
Azerbaigian	tutti gli aeroporti	84	93	88	97	
Bahrein	tutti gli aeroporti	52	55	53	55	
Bangladesh	tutti gli aeroporti	71	75	73	75	
Birmania	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Brunei	vedi Malaysia					
Butan	vedi Nepal					
Cina	tutti gli aeroporti	95	98	97	99	
Cipro	tutti gli aeroporti	22	48	22	49	
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	95	98	97	99	
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	52	55	53	55	
Filippine	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Giappone	tutti gli aeroporti	96	98	97	100	

TABELLA X (Austria) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Innsbruck	Klagenfurt	Salisburgo	Vienna	
1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA *(seguito)*						
Giordania	tutti gli aeroporti	28	30	28	30	
Hong Kong	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
India	tutti gli aeroporti	71	75	73	75	
Indonesia	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Irak	tutti gli aeroporti	56	60	58	61	
Iran	tutti gli aeroporti	89	96	92	97	
Israele	tutti gli aeroporti	28	30	28	30	
Kampuchéa	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Kazakistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	99	
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	99	
Kuwait	tutti gli aeroporti	52	55	53	55	
Libano	tutti gli aeroporti	28	30	28	30	
Macao	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Malaysia	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Maldive	tutti gli aeroporti	75	77	73	77	
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	52	55	53	55	
Mongolia	tutti gli aeroporti	95	97	96	99	
Nepal	tutti gli aeroporti	71	75	73	75	
Oman	vedi Mascate e Oman					
Pakistan	tutti gli aeroporti	71	75	73	75	
Qatar	tutti gli aeroporti	52	55	53	55	
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	61	60	68	62	
Singapore	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Siria	tutti gli aeroporti	29	32	29	31	
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	75	77	73	77	
Tagikistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	99	
Taiwan	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Thailandia	tutti gli aeroporti	79	81	80	82	
Turchia	vedi Europa					
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	99	
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	99	
Vietnam	tutti gli aeroporti	79	81	80	82	
V. AUSTRALIA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	87	88	87	87	

TABELLA XI (Finlandia)

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Helsinki	Tampere	Turku		
1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA						
Albania	tutti gli aeroporti	98	94	97		
Armenia	tutti gli aeroporti	100	93	95		
Bielorussia	tutti gli aeroporti	100	81	88		
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	98	92	98		
Bulgaria	tutti gli aeroporti	98	92	97		
Croazia	tutti gli aeroporti	74	69	74		
Cipro	vedi Asia					
Estonia	tutti gli aeroporti	100	29	34		
Isole Faeröer	tutti gli aeroporti	35	37	38		
Repubblica ceca	Brno	51	60	66		
	Ostrava	97	88	95		
	Praga	62	59	65		
Repubblica slovacca	Bratislava	0	0	0		
	Kosice	97	88	95		
Georgia	tutti gli aeroporti	100	92	95		
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0		
Ungheria	tutti gli aeroporti	98	43	98		
Islanda	tutti gli aeroporti	60	63	64		
Lettonia	tutti gli aeroporti	91	67	63		
Lituania	tutti gli aeroporti	100	97	90		
Macedonia (ex Repubblica iugoslava)	tutti gli aeroporti	98	92	97		
Malta	tutti gli aeroporti	4	3	4		
Moldavia	tutti gli aeroporti	100	92	93		
Montenegro	tutti gli aeroporti	98	92	97		
Norvegia	Alesund,	9	10	10		
	Bodø, Trondheim,	36	41	41		
	Alta, Kirkenes,	20	21	23		
	Bergen	8	14	16		
	Kristiansand	32	39	38		
	Oslo					
	Stavanger					
Polonia	Bydgoszoz, Cracovia	97	84	97		
	Gdansk, Rzeszòw, Wroclaw	95	76	90		
	Szczecin (Stettino)					
	Varsavia	0	0	0		
		96	84	96		
Romania	tutti gli aeroporti	100	93	94		
Russia	Gorki, Kuiybshev, Perm,	100	88	93		
	Rostov, Volgograd	67	33	43		
	St Pietroburgo					
	Mosca, Orel	100	77	67		
	Irkoutsk, Kirensk,	96	95	67		
	Krasnoyarsk, Novossibirsk	95	91	90		
	Khabarovsk, Vladivostok					
	Omsk, Sverdlovsk					
Serbia	tutti gli aeroporti	94	93	96		
Slovenia	tutti gli aeroporti	72	68	74		

TABELLA XI (Finlandia) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Helsinki	Tampere	Turku		
1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA *(seguito)*						
Svizzera	Basilea	0	0	0		
	Berna	5	5	6		
	Ginevra	86	83	88		
	Zurigo	2	2	2		
Turchia (in Europa)	tutti gli aeroporti	100	93	97		
Turchia (in Asia)	Adana, Afyon, Antalya, Erläzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda	100	95	96		
	Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van	100	94	96		
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	100	93	96		
Ucraina	Kiev	100	87	92		
	Lvov, Odessa, Simferopol	100	90	93		
II. AFRICA						
Algeria	Algeri	9	9	9		
	Annaba, Constantina	8	8	8		
	El Golea	28	28	29		
Angola	tutti gli aeroporti	62	61	62		
Benin	tutti gli aeroporti	55	54	55		
Botswana	tutti gli aeroporti	67	66	67		
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	50	49	50		
Burundi	tutti gli aeroporti	54	53	34		
Camerun	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Repubblica di Capo Verde	tutti gli aeroporti	23	22	23		
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Ciad	tutti gli aeroporti	50	49	50		
Comore	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Congo	tutti gli aeroporti	60	59	60		
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	55	54	55		
Gibuti	tutti gli aeroporti	49	47	47		
Egitto	tutti gli aeroporti	22	21	22		
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Etiopia	tutti gli aeroporti	49	47	47		
Gabon	tutti gli aeroporti	54	53	53		
Gambia	tutti gli aeroporti	23	22	23		
Ghana	tutti gli aeroporti	55	54	55		
Guinea	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	45	45	45		

TABELLA XI (Finlandia) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Helsinki	Tampere	Turku		
1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA *(seguito)*						
Kenya	tutti gli aeroporti	56	55	56		
Lesotho	tutti gli aeroporti	67	66	67		
Liberia	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Libia	Bengasi, Tripoli	15	15	15		
	Sebha	26	26	26		
Madagascar	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Malawi	tutti gli aeroporti	56	55	56		
Mali	tutti gli aeroporti	50	49	50		
Mauritania	tutti gli aeroporti	23	22	23		
Maurizio	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Marocco	Tangeri, Tetuan	0	0	0		
	altri aeroporti	8	8	8		
Mozambico	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Namibia	tutti gli aeroporti	67	66	67		
Niger	tutti gli aeroporti	50	49	50		
Nigeria	tutti gli aeroporti	55	54	55		
Ruanda	tutti gli aeroporti	54	53	54		
São Tomé e Principe	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Senegal	tutti gli aeroporti	23	22	23		
Seicelle	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Somalia	tutti gli aeroporti	56	55	56		
Repubblica sudafricana	tutti gli aeroporti	67	66	67		
St Elena	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Sudan	tutti gli aeroporti	42	40	41		
Swaziland	tutti gli aeroporti	67	66	67		
Tanzania	tutti gli aeroporti	56	55	56		
Togo	tutti gli aeroporti	55	54	55		
Tunisia	Djerba					
	Tunisi	9	9	9		
Uganda	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Zaire	tutti gli aeroporti	60	59	60		
Zambia	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	63	62	63		

TABELLA XI (Finlandia) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Helsinki	Tampere	Turku		
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA						
1. *Nord America*						
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	76	77	78		
	Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto	65	65	66		
Groenlandia	tutti gli aeroporti	65	67	68		
Stati Uniti d'America	Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Filadelfia, Pittsburgh, St Louis, Washington	64	65	66		
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	56	56	57		
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	80	80	81		
	Honolulu	81	82	83		
	Miami	69	69	70		
	Porto Rico	67	67	68		
2. *America Centrale*						
Bahamas	tutti gli aeroporti	47	47	48		
Belize	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Bermuda	tutti gli aeroporti	47	47	48		
Costa Rica	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Cuba	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Curação	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Repubblica Dominicana	tutti gli aeroporti	47	47	48		
El Salvador	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Guatemala	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Haiti	tutti gli aeroporti	47	47	48		
Honduras	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Giamaica	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Messico	tutti gli aeroporti	62	62	63		
Nicaragua	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Panama	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Isole Vergini	vedi Indie occidentali					
Indie occidentali	tutti gli aeroporti	54	53	54		

TABELLA XI (Finlandia) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Helsinki	Tampere	Turku		
1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA *(seguito)*						
3. *America meridionale*						
Argentina	tutti gli aeroporti	60	60	60		
Aruba	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Bolivia	tutti gli aeroporti	60	60	60		
Brasile	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Cile	tutti gli aeroporti	60	60	60		
Colombia	tutti gli aeroporti	54	54	53		
Ecuador	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Guyana	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Paraguay	tutti gli aeroporti	60	60	60		
Perù	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Suriname	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Trinidad e Tobago	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Uruguay	tutti gli aeroporti	60	60	60		
Venezuela	tutti gli aeroporti	54	53	54		
IV. ASIA						
Afghanistan	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Azerbaigian	tutti gli aeroporti	100	92	95		
Bahrein	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Bangladesh	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Birmania	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Brunei	vedi Malaysia	100	97	97		
Butan	vedi Nepal					
Cina	tutti gli aeroporti	100	98	97		
Cipro	tutti gli aeroporti	100	98	97		
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	100	98	97		
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Filippine	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Giappone	tutti gli aeroporti	100	98	98		

TABELLA XI (Finlandia) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporto di partenza	Aeroporto d'arrivo				
		Helsinki	Tampere	Turku		
1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA *(seguito)*						
Giordania	tutti gli aeroporti	100	94	94		
Hong Kong	tutti gli aeroporti	100	99	98		
India	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Indonesia	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Irak	tutti gli aeroporti	100	95	93		
Iran	tutti gli aeroporti	100	95	97		
Israele	tutti gli aeroporti	100	94	95		
Kampuchéa	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Kazakistan	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Kuwait	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Laos	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Macao	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Malaysia	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Maldive	tutti gli aeroporti	100	91	91		
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Mongolia	tutti gli aeroporti	100	94	95		
Nepal	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Oman	vedi Mascate e Oman					
Pakistan	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Qatar	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	49	47	47		
Singapore	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Siria	tutti gli aeroporti	100	94	96		
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	100	91	91		
Tagikistan	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Taiwan	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Thailandia	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Turchia	vedi Europa					
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Vietnam	tutti gli aeroporti	100	97	97		
V. AUSTRALIA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	98	97	87		

».

52. L'allegato 27 è modificato inserendo quanto segue:

«CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DEI PREZZI UNITARI STABILITI PER OGNI RUBRICA DELLA CLASSIFICAZIONE

Rubrica	Codice NC	Austria	Finlandia	Svezia
1.10	0701 90 51 0701 90 59	×		
1.20	0702 00 10 0702 00 90	×		
1.30	0703 10 19	×		
1.40	0703 20 00	×		
1.50	ex 0703 90 00	×		
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	×		
1.70	0704 20 00	×		
1.80	0704 90 10	×		
1.90	ex 0704 90 90 (Broccoli)	×		
1.100	ex 0704 90 90 (Cavoli cinesi)	×		
1.110	0705 11 10 0705 11 90	×		
1.120	ex 0705 29 00	×		
1.130	ex 0706 10 00	×		
1.140	ex 0706 90 90	×		
1.150	0707 00 11 0707 00 19	×		×
1.160	0708 10 10 0708 10 90	×		
1.170.1	ex 0708 20 10 ex 0708 20 90	×		
1.170.2	ex 0708 20 10 ex 0708 20 90 *(Vulgaris var. Compressus savi)*	×		
1.180	ex 0708 90 00	×		
1.190	0709 10 00	×		
1.200.1	ex 0709 20 00 (Asparagi verdi)			
1.200.2	ex 0709 20 00 (Asparagi, altri)	×		
1.210	0709 30 00			
1.220	ex 0709 40 00	×		
1.230	0709 51 30	×		
1.240	0709 60 10	×		
1.250	0709 90 50	×		
1.260	0709 90 70	×		
1.270	0714 20 10	×		

Rubrica	Codice NC	Austria	Finlandia	Svezia
2.10	ex 0802 40 00	×		
2.20	ex 0803 00 10	×		
2.30	ex 0804 30 00	×		
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	×		
2.50	ex 0804 50 00	×		
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	×	×	
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	×	×	
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	× ×	×	
2.70.1	ex 0805 20 10		×	×
2.70.2	ex 0805 20 30		×	×
2.70.3	ex 0805 20 50		×	×
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	×	×	
2.80	ex 0805 30 10		×	
2.85	ex 0805 30 90	×		
2.90.1	ex 0805 40 00 (Pomeli bianchi)	×	×	
2.90.2	ex 0805 40 00 (Pomeli rosei)			
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	×		
2.110	0807 10 10	×		
2.120.1	ex 0807 10 90 (Meloni: Amarillo, ecc.)	×		
2.120.2	ex 0807 10 90 (Altri meloni)	×		
2.130	0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59 0808 10 81 0808 10 83 0808 10 89	× × ×	×	

Rubrica	Codice NC	Austria	Finlandia	Svezia
2.140.1	ex 0808 20 31 ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 ex 0808 20 39 (Pere-Nashi)	×		
2.140.2	ex 0808 20 31 ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 ex 0808 20 39 (Pere-altri)			
2.150	0809 10 00			
2.160	0809 20 10 0809 20 90			
2.170	ex 0809 30 90 (Pesche)			
2.180	ex 0809 30 10 (Pesche noci)			
2.190	0809 40 11 0809 40 19	×		
2.200	0810 10 10 0810 10 90		×	
2.205	0810 20 10	×	×	
2.210	0810 40 30	×	×	
2.220	0810 90 10	×		
2.230	ex 0810 90 80 (Melegrane)	×		
2.240	ex 0810 90 80 (Kaki, Sharon)			
2.250	ex 0810 90 30 (Litchi)	×		

».

53. L'allegato 31 (DUA — Documento unico amministrativo) è modificato come segue:

Nell'esemplare 5 sono aggiunti i seguenti termini: «Palautetaan», «Åter till».

54. L'allegato 35 (DUA — Sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni) è modificato come segue:

Negli esemplari 4 e 5 sono aggiunti i seguenti termini: «Palautetaan», «Åter till».

55. L'allegato 48 è modificato come segue:

nel paragrafo I, 1, il periodo che inizia con «nei confronti del Regno del Belgio» e termina con «per tutte le somme di cui un obbligato principale (3)» è sostituito dal seguente:

«nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale (3) .....»

56. L'allegato 49 è modificato come segue:

nel paragrafo I, 1, il periodo che inizia con «nei confronti del Regno del Belgio» e termina con «per tutte le somme di cui un obbligato principale (3)» è sostituito dal seguente:

«nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della

Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale (3) .....»

57. L'allegato 50 è modificato come segue:

nel paragrafo I, 1, il periodo che inizia con «nei confronti del Regno del Belgio» e termina con «7 000 ecu per certificato.» è sostituito dal seguente:

«nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale, che per accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, per le quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo di 7 000 ecu per certificato.».

58. L'allegato 51 è modificato come segue:

nella casella 7 sono soppressi i seguenti termini:

«ECONOMICA», «AUSTRIA», «FINLANDIA», «SVEZIA».

59. L'allegato 60 è modificato come segue:

Sotto «DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEL FORMULARIO DI TASSAZIONE», «I. Osservazioni generali»:

a) nella colonna che segue la frase che inizia con «il formulario di tassazione reca», si inserisce quanto segue:

«AT per l'Austria»
«FI per la Finlandia»
«SE per la Svezia»;

b) nella colonna che segue il paragrafo che inizia con «Rubrica 16:», si inserisce quanto segue:

«ATS = scellini austriaci»
«FIM = marchi finlandesi»
«SEK = corone svedesi».

60. L'allegato 63 (esemplare di controllo T5) è modificato come segue:

negli esemplari 4 e 5 sono aggiunti i seguenti termini: «Palautetaan», «Åter till».

61. L'allegato 68/A è modificato come segue:

sotto la rubrica «DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE A GESTIRE UN DEPOSITO DOGANALE O AD AVVALERSI DEL REGIME» nella colonna del punto 3 si inserisce quanto segue:

«— AT per l'Austria»
«— FI per la Finlandia»
«— SE per la Svezia».

62. L'allegato 81 è modificato come segue:

nella nota B.14, sul retro del bollettino d'informazione INF 5, si inserisce quanto segue:

«— ATS per gli scellini austriaci»
«— FIM per i marchi finlandesi»
«— SEK per le corone svedesi».

63. L'allegato 82 è modificato come segue:

nella nota B.9, sul retro del bollettino d'informazione INF 1, si inserisce quanto segue:

«— ATS per gli scellini austriaci»
«— FIM per i marchi finlandesi»
«— SEK per le corone svedesi».

64. L'allegato 98 è modificato come segue:

nella nota B.13, sul retro del bollettino d'informazione INF 6, si inserisce quanto segue:

«— ATS per gli scellini austriaci»
«— FIM per i marchi finlandesi»
«— SEK per le corone svedesi».

65. L'allegato 99 è modificato come segue:

i termini seguenti sono soppressi:

«Austria»
«Finlandia»
«Svezia».

66. L'allegato 106 è modificato come segue:

a) nella nota B.15, sul retro del bollettino d'informazione INF 2, si inserisce quanto segue:

«— ATS per gli scellini austriaci»

«— FIM per i marchi finlandesi»

«— SEK per le corone svedesi»;

b) nelle disposizioni relative al bollettino d'informazione INF 2 si inserisce quanto segue:

«AT per l'Austria»

«FI per la Finlandia»

«SE per la Svezia».

67. L'allegato 108 è modificato aggiungendo quanto segue:

«Finlandia: Suomen Vapaasatama Oy
Finlands Frihamn Ab
10940 HANKO/HANGÖ

Svezia: Frihamnen i Stockholm
Frihamnen i Göteborg
Frihamnen i Malmö
Frihamnen i Norrköping
Frihamnen vid Arlanda».

68. L'allegato 111 è modificato come segue:

nella nota B.12, sul retro del formulario «Domanda di rimborso/sgravio», si inserisce quanto segue:

«— ATS per gli scellini austriaci»

«— FIM per i marchi finlandesi»

«— SEK per le corone svedesi».

II. ADATTAMENTI TECNICI ALLE DISPOSIZIONI NON INCLUSE NEL CODICE DOGANALE

1. *376 L 0308:* Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU n. L 73 del 19.3.1976, pag. 18) modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *379 L 1071:* Direttiva 79/1071/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 10),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

L'articolo 22, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 64 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il Presidente non partecipa alla votazione.».

2. *382 R 0636:* Regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile a taluni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi (GU n. L 76 del 20.3.1982, pag. 1), modificato da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

L'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal seguente:

«Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 64 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il Presidente non partecipa alla votazione.».

3. *383 R 2289:* Regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchige doganali (GU n. L 220 dell'11.8.1983, pag. 15) modificato da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

— *385 R 1746:* Regolamento (CEE) n. 1746/85 della Commissione, del 26 giugno 1985 (GU n. L 167 del 27.6.1985 pag. 23),

— *385 R 3399:* Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione, del 28 novembre 1985 (GU n. L 322 del 3.12.1985, pag. 10),

— *392 R 0735:* Regolamento (CEE) n. 735/92 della Commissione, del 25 marzo 1992 (GU n. L 81 del 26.3.1992, pag. 18).

Al secondo comma del secondo paragrafo dell'articolo 3 si aggiunge quanto segue:

«— "Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83 77 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ehtoja noudatetaan/föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning,",

— "Föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls."».

4. *383 R 2290:* Regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 ter e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, (GU n. L 220 dell'11.8.1983, pag. 21), modificato da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *385 R 1745:* Regolamento (CEE) n. 1745/85 della Commissione, del 26 giugno 1985 (GU n. L 167 del 27.6.1985 pag. 21),

— *385 R 3399:* Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione, del 28 novembre 1985 (GU n. L 322 del 3.12.1985, pag. 10),

— *388 R 3893:* Regolamento (CEE) n. 3893/88 della Commissione, del 14 dicembre 1988 (GU n. L 346 del 15.12.1988, pag. 32),

— *389 R 1843:* Regolamento (CEE) n. 1843/89 della Commissione, del 26 giugno 1989 (GU n. L 180 del 27.6.1989, pag. 22),

— *392 R 0734:* Regolamento (CEE) n. 734/92 della Commissione, del 25 marzo 1992 (GU n. L 81 del 26.3.1992, pag. 15).

Al secondo comma del secondo paragrafo dell'articolo 3 si aggiunge quanto segue:

«— "UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83 57 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ehtoja noudatetaan"/"UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls;"

— "UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEC) nr 918/83 uppfylls,"»,

B. FISCALITÀ

1. *377 L 0799:* Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU n. L 336 del 27.12.1977, pag. 15), modificata da:

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— 379 L 1070: Direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 8),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— *392 L 0012:* Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992 (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 1).

a) Il paragrafo 3, dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«3. Le imposte attuali di cui al paragrafo 2 sono in particolare le seguenti:

Belgio:

Impôt des personnes physiques/Personenbelasting

Impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting

Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting

Impôt des non-résidents/Belasting der niet-verblijfhouders

Danimarca:

Indkomstskat til staten

Selskabsskat

Den kommunale indkomstskat

Den amtskommunale indkomstskat

Folkepensionsbidragene

Sømandsskat

Den særlige indkomstskat

Kirkeskat

Formueskat til staten

Bidrag til dagpengefonden

Germania:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Vermögensteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer

Grecia:

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

Φόρος ακινήτου περιουσίας

Spagna:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas

Francia:

Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Taxe professionnelle

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Irlanda:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Wealth tax

Italia:

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Imposta locale sui redditi

Lussemburgo:

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Impôt sur le revenu des collectivités

Impôt commercial communal

Impôt sur la fortune

Impôt foncier

Paesi Bassi:

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Vermogensbelasting

Austria:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Grundsteuer

Bodenwertabgabe

Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Portogallo:

Contribuição predial

Imposto sobre a indústria agrícola

Contribuição industrial

Imposto de capitais

Imposto profissional

Imposto complementar

Imposto de mais-valias

Imposto sobre o rendimento do petróleo

Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes

Finlandia:

Valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

Kunnallisvero/kommunalskatten

Kirkollisvero/kyrkoskatten

Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäkringspremien

Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien

Korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst

Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig

Valtion varallisuusvero/den statliga förmögenhetsskatten

Kiinteistövero/fastighetsskatten

Svezia:

Den statliga inkomstskatten

Sjömansskatten

Kupongskatten

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.

Den statliga fastighetsskatten

Den kommunala inkomstskatten

Förmögenhetsskatten

Regno Unito:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Petroleum revenue tax

Development land tax».

b) Il paragrafo 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«5. Per "autorità competenti" si intende:

in Belgio:

De Minister van financiën o un suo rappresentante autorizzato

Le Ministre des finances o un suo rappresentante autorizzato

in Danimarca:

Skatteministeren o un suo rappresentante autorizzato

in Germania:

Der Bundesminister der Finanzen o un suo rappresentante autorizzato

in Grecia:

Το Υπουργείο Οικονομικών o un suo rappresentante autorizzato

in Spagna:

El Ministro de Economia y Hacienda o un suo rappresentante autorizzato

in Francia:

Le ministre de l'économie o un suo rappresentante autorizzato

in Irlanda:

The Revenue Commissioners o un suo rappresentante autorizzato

in Italia:

Il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato

in Lussemburgo:

Le ministre de finance o un suo rappresentante autorizzato

nei Paesi Bassi:

De minister van financiën o un suo rappresentante autorizzato

in Austria:

Der Bundesminister für Finanzen o un suo rappresentante autorizzato

in Portogallo:

O Ministro das Finanças o un suo rappresentante autorizzato

in Finlandia:

Valtiovarainministeriö o un suo rappresentante autorizzato

Finansministeriet o un suo rappresentante autorizzato

in Svezia:

Ministern med ansvar för skattefrågor o un suo rappresentante autorizzato

nel Regno Unito:

The Commissioners of Customs and Excise o un rappresentante autorizzato per informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto e imposta sui consumi

The Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni».

2. *379 L 1072:* Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Modalità per il rim-

borso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 11), modificata da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) Il punto D dell'allegato C è sostituito dal seguente:

«D. La domanda deve essere depositata presso i servizi competenti, rispettivamente

— per il Belgio: .....
— per la Danimarca: .....
— per la Germania: .....
— per la Grecia: .....
— per la Spagna: .....
— per la Francia: .....
— per l'Irlanda: .....
— per l'Italia: .....
— per il Lussemburgo: .....
— per i Paesi Bassi: .....
— per l'Austria: .....
— per il Portogallo: .....
— per la Finlandia: .....
— per la Svezia: .....
— per il Regno Unito: ..... »

b) Il punto I dell'allegato C è sostituito dal seguente:

«I. Varie fatture o documenti di importazione possono essere raggruppati sulla presente domanda che non può tuttavia comportare, per il 19.., un importo globale dell'imposta sul valore aggiunto inferiore a:

FB/Flux ...

DKr ...

DM ...

DR ...

Pta ...

FF ...

£IRL ...

Lit ...

FL ...

OS. ...

Esc ...

FMK ...

SKR. ...

£ ...

se il periodo cui essa si riferisce è inferiore a un anno civile ma pari o superiore a tre mesi, o un importo inferiore a:

FB/Flux ...

DKr ...

DM ...

DR ...

Pta ...

FF ...

£IRL ...

Lit ...

FL ...

OS. ...

Esc ...

FMK ...

SKR. ...

£ ...

se il periodo cui essa si riferisce è di un anno civile o inferiore a tre mesi».

3. *383 L 0182:* Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 59), modificata da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)

L'allegato è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO*

Elenco delle tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino

BELGIO

— Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (Arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus — Moniteur belge du 18 janvier 1966)

— Verkeersbelasting op de autovoertuigen (Koninklijk Besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen — Belgisch Staatsblad van 18 januari 1966)

DANIMARCA

— Vægtafgift af motorkøretøjer (Lovbekendtgørelse nr. 163 af 31. marts 1993)

GERMANIA

— Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz — 1979)

— Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung — 1979)

GRECIA

— Τέλη κυκλοφορίας (N. 2367/53 όπως ισχύει σήμερα)

SPAGNA

— Tributos Locales sobre circulación de vehículos automóviles (establecido en base a la Ley 41/1979, de 19 de noviembre, de Bases de Régimen Local y al Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre)

FRANCIA

— Taxe différentielle sur les véhicules à moteur (Loi nº 77-1467 du 30 décembre 1977)

— Taxe sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (Loi de finances 1979 — Article 1007 du code général des impôts)

IRLANDA

— Motor vehicle excise duties (Finance (Excise duties) (Vehicles) Act 1952 as amended, and Section 94, Finance Act 1973 as amended)

ITALIA

— Tassa sulla circolazione degli autoveicoli (TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con DPR N. 39 del 5 febbraio 1953 e successive modificazioni)

LUSSEMBURGO

— Taxe sur les véhicules automoteurs (Loi allemande du 23 mars 1935 (Kraftfahrzeugsteuergesetz) maintenue en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, modifiée par la loi du 4 août 1975 et les règlements grand-ducaux du 15 septembre 1975 et du 31 octobre 1975 et du 31 octobre 1975)

PAESI BASSI

— Motorrijtuigenbelasting (wet op de motorrijtuigenbelasting 21 juli 1966, Stb 332 — wet van 18 december 1969/Stb 548)

AUSTRIA

— Kraftfahrzeugsteuer (BGBl. Nr. 449/1992)

PORTOGALLO

— Imposto sobre veículos (Decreto-Lei nº 143/78, de 12 de Junho)

— Imposto de compensação (Decreto-Lei nº 354-A/82, de 9 de Setembro)

FINLANDIA

— Moottoriajoneuvovero/motorfordonsskatt (Laki moottoriajoneuvoverosta/Lag om skatt på motorfordon 722/66)

SVEZIA

— Fordonsskatt (Fordonsskattelagen, 1988:327)

REGNO UNITO

— Vehicle excise duty (Vehicles (Excise) Act 1971)».

XIV. ISTRUZIONE

363 D 0266: Decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (GU n. 63 del 20.4.1963, pag. 1338/63) e *363 X 0688:* Statuto del Comitato consultivo per la formazione professionale 63/688/CEE del 18 dicembre 1963 (GU n. 190 del 30.12.1963, pag. 3090/63), modificata da:

— *368 D 0189:* Decisione 68/189/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. L 91 del 12.4.1968, pag. 26),

— *172 B:* Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

Il primo paragrafo dell'articolo 1 della decisione 63/688/CEE è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato consultivo per la formazione professionale, istituito a norma del quarto principio della decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale, è composto di novanta membri di cui, per ciascuno degli Stati membri, due rappresentanti del Governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro.».

XV. STATISTICHE

1. *393 R 0696:* Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU n. L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

   Nell'allegato, sezione II, parte B, *Criterio geografico,* i termini che compaiono dopo «nei Paesi Bassi», nel paragrafo 2 sono sostituiti dai seguenti:

   la «Gemeinde» in Austria; il «concelho» in Portogallo; il «kunta/kommun» in Finlandia; il «primärkommun» in Svezia e il «ward» nel Regno Unito.

2. *391 S 0612:* Decisione 91/612/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1991, relativa alle statistiche del carbone (GU n. L 74 del 20.3.1991, pag. 1).

   Nel questionario Q60.A60:

   Sezione 1.1

   Dopo «Paesi Bassi» è inserito il seguente termine:

   «Austria».

   Dopo «Portogallo», sono inseriti i seguenti termini:

   «Finlandia», «Svezia».

3. *391 X 0141:* Raccomandazione 91/141/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1991, relativa alle statistiche del carbone (GU n. L 74 del 20.3.1991, pag. 35).

   a) Nei questionari M30, M30a, A30, A30a, A30b, M40, A40, A40a, Q61/A61:

      Sezione 1.1:

      Dopo «Paesi Bassi», è inserito il seguente termine:

      «Austria».

      Dopo «Portogallo», sono inseriti i seguenti termini:

      «Finlandia», «Svezia».

   b) Nei questionari M40, A40, A40a:

      Sezione 1.2:

      i termini: «Austria», «Svezia» sono soppressi.

   c) Nei questionari M50, A50, A50a e nelle note esplicative II ai questionari M50/A50, nei paragrafi 2 e 3 il termine:

      «EUR 12» è sostituito da «EUR 15».

4. *378 L 0546:* Direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 29), modificata da:

   — *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)

   — *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

   — *389 L 0462:* Direttiva 89/462/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 8).

   a) Nell'allegato II, dopo le regioni dei Paesi Bassi è inserito il testo seguente:

      «*Austria:*

      Burgenland
      Niederösterreich
      Wien
      Kärnten
      Steiermark
      Oberösterreich
      Salzburg
      Tirol
      Vorarlberg»

e, dopo le regioni del Portogallo:

«*Finlandia:*

in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II)

Svezia:

in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi NUTS II)».

b) Nell'allegato III:

Dopo «Paesi Bassi», si inserisce:

«Austria».

Dopo «Portogallo», si inserisce

«Finlandia», «Svezia».

«Austria», «Svezia» e «Finlandia» si sopprimono dall'elenco dei paesi terzi.

5. *380 L 1119:* Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merce per via navigabile interna (GU n. L 339 del 15.12.1980, pag. 30), modificata da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) Nell'allegato II, dopo le regioni dei Paesi Bassi è inserito il testo seguente:

«*Austria:*

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg»

e, dopo le regioni del Portogallo:

«*Finlandia:*

in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi NUTS II)

Svezia:

in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi NUTS II)».

b) Nell'allegato III l'elenco dei paesi è modificato come segue:

i) La prima parte è sostituita dalla seguente:

«I. Paesi della Comunità europea

01. Belgio
02. Danimarca
03. Germania
04. Grecia
05. Spagna
06. Francia
07. Irlanda
08. Italia
09. Lussemburgo
10. Paesi Bassi
11. Austria
12. Portogallo
13. Finlandia
14. Svezia
15. Regno Unito»;

ii) nella parte III il termine «Austria» è soppresso ed i numeri da 13 a 25 diventano da 16 a 27.

c) Nell'allegato IV, tabelle 7(a), 8(a) e 8(b) il titolo «EUR 12» è sostituito da «EUR 15» e la colonna «A» è spostata sotto «EUR 15» dopo «L».

d) Nell'allegato IV, tabelle 10(a) e 10(b), nella colonna di sinistra, il titolo «EUR 12» è sostituito da «EUR 15».

Dopo il termine «Paesi Bassi», si inserisce:

«Austria».

Dopo il termine «Portogallo», vengono inseriti:

«Finlandia», «Svezia».

L'ulteriore riferimento all'Austria è soppresso.

6. *380 L 1177:* Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 350 del 23.12.1980, pag. 23), modificata da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) si aggiunge:

«ÖBB: Österreichische Bundesbahnen
VR: Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna
SJ: Statens järnvägar».

b) All'allegato II, dopo le regioni dei Paesi Bassi viene inserito il testo seguente:

«*Austria:*

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg»

e, dopo le regioni del Portogallo:

«*Finlandia:*

in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II)

Svezia:

in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II)».

c) Nell'allegato III l'elenco dei paesi è modificato come segue:

la prima parte è sostituita dal seguente testo:

«I. Paesi della Comunità europea

01. Belgio
02. Danimarca
03. Germania
04. Grecia
05. Spagna
06. Francia
07. Irlanda
08. Italia
09. Lussemburgo
10. Paesi Bassi
11. Austria
12. Portogallo
13. Finlandia
14. Svezia
15. Regno Unito».

Nella seconda parte i termini «Austria», «Svezia» e «Finlandia» sono soppressi ed i numeri da 13 a 25 diventano da 16 a 28.

XVI. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

392 X 0579: Raccomandazione 92/579/CEE della Commissione, del 27 novembre 1992, che invita gli Stati membri a creare le infrastrutture necessarie all'individuazione dei prodotti pericolosi alle frontiere esterne (GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 66).

Al punto V 4) è aggiunto il testo seguente:

«— Vaarallinen tuote — ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Suositus 92/579/ETY

— Farlig produkt — ej godkänd för fri omsättning. Rekommendation 92/579/EEG».

XVII. POLITICA STRUTTURALE E REGIONALE

388 R 2052: Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 9), modificato da ultimo da:

— *393 R 2081:* Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1983 (GU n. L 193 del 31.7.1993, pag. 5).

1) All'articolo 12, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

«Come segnalato nell'allegato III, le risorse aggiuntive disponibili per i tre nuovi Stati membri per gli obiettivi da 1 a 5b, espressi in prezzi 1995, ammonteranno, per il periodo 1995-1999, a 4 006 milioni di ecu.

La ripartizione annuale di tali risorse fra gli Stati membri è riportata nell'allegato III.».

2) All'allegato I si aggiunge quanto segue:

«AUSTRIA: Burgenland».

3) All'allegato III si aggiunge quanto segue:

«ALLEGATO III

Destinazione indicativa degli stanziamenti per i nuovi Stati membri

(milioni di ecu espressi in prezzi 1995)

	1995	1996	1997	1998	1999	1995-1999
Fondi structurali (obiettivi da 1 a 5b) e SFOP	760	783	802	821	840	4 006
di cui:						
Austria	308	317	325	332	341	1 623
Finlandia	225	233	239	245	251	1 193
Svezia	227	233	238	244	248	1 190
p.m. Regioni dell'obiettivo 1	32	34	37	39	42	184

1. Tali cifre sono solo indicative. Le effettive ripartizioni per obiettivo saranno determinate in sede di applicazione del regolamento sui Fondi strutturali, come per gli attuali Stati membri.

2. Tali cifre includono tutti gli stanziamenti per progetti pilota, azioni innovative studi e iniziative della Comunità ai sensi degli articoli 3 e 12, paragrafo 5.»

XVIII. VARIE

Atti CEE

385 R 0001: Regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 385), modificato da:

— *172 B:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— *179 H:* Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua olandese, la lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca.».

b) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle dodici lingue ufficiali.».

c) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è pubblicata nelle undici lingue ufficiali.».

Atti Euratom

358 R 5001(01): Regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica (GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 401/58), modificato da:

— *185 I:* Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua olandese, la lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca.».

b) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle undici lingue ufficiali.».

c) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è pubblicata nelle undici lingue ufficiali.».